

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 10

lunedì, 10 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	5
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2025, n. 8/R Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attua- zione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove capta- zioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.	6
LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2025, n. 9 Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valoriz- zazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015.	44
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2025, n. 10 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle fina- lità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale.	52
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2025, n. 11 Valorizzazione della Toscana diffusa.	67
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	90
Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/R Regolamento di attua- zione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati co- stieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei tito- li concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.	90

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 43/R
 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale
 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana
 e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ur-
 bani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,
 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative
 alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego
 sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e
 disposizioni per la perimetrazione. 160

SEZIONE II 205

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno 206

ORDINE DEL GIORNO 29 gennaio 2025, n. 803
 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale
 del 29 gennaio 2025, collegato alla legge regionale 4 febbraio
 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa). In merito
 all'istituzione dei musei rurali. 206

ORDINE DEL GIORNO 29 gennaio 2025, n. 1037
 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale
 del 29 gennaio 2025 collegato alla legge regionale 4 febbraio
 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa). In merito al
 sostegno ai progetti di pre-scuola, post-scuola e scuole aperte
 d'estate nei comuni periferici. 207

ORDINE DEL GIORNO 29 gennaio 2025, n. 1334
 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale
 del 29 gennaio 2025, collegato alla legge regionale 4 febbraio
 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa). In merito al
 sostegno all'editoria. 208

ORDINE DEL GIORNO 29 gennaio 2025, n. 1336
 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale
 del 29 gennaio 2025, collegato alla legge regionale 4 febbraio
 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa). In merito al
 perimetro territoriale di attuazione delle previsioni legislative. 210

SEZIONE III 211

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze 212

ORDINANZA 5 febbraio 2025, n. 8

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015
- Intervento codice Rendis 09IR010/G4 - Casse di espansione di
Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo
idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 - CUP: B98G01000000003
- CIG 689307489B - Proroga della dichiarazione della pubblica
utilità ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001.

..... 212

SEZIONE

I

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 8/R DEL 29 GENNAIO 2025

Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Sommario

Preambolo

Capo I - Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia, per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 1 - Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 2 - Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Sostituzione della Rubrica del Capo III del d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 3 - Procedura per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni. Inserimento dell'articolo 7bis nel d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 4 - Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i Comuni. Inserimento dell'articolo 7ter nel d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 5 - Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali. Inserimento dell'articolo 7quater nel d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 6 - Inserimento degli allegati 1bis e 1ter nel d.p.g.r. n. 43/R/2018

Capo II - Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche al d.p.g.r. n. 61/R/2016

Art. 7 - Modifiche all'allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016

Capo III – Disposizioni finali

Art. 8 – Abrogazione

APPENDICE 1 - Allegato 1 bis del d.p.g.r. n. 43/R/2018

APPENDICE 2 - Allegato 1 ter del d.p.g.r. n. 43/R/2018

Preambolo

Visto articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'art. 66, comma 3 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l'articolo 94;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l'articolo 28 comma 2 ;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .";

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.";

Visto il parere favorevole del Comitato direzionale espresso nella seduta del 15 febbraio 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Visti gli esiti del tavolo di concertazione istituzionale del 10 aprile 2024;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione di Giunta regionale n.835 del 15 luglio 2024 di adozione dello schema di regolamento, "Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia all'articolo 94, del d.lgs. 152/2006. Procedure per la presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016", ai fini dell'acquisizione dei pareri ai sensi dell'articolo 42, e dell'articolo 66 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole dalla Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024 ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 32;

Considerato quanto segue:

1. il regolamento approvato con d.p.g.r. n. 43/R/2018 disciplina, tra gli altri contenuti, i tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia e le norme tecniche per l'individuazione delle medesime;
2. l'elenco di centri di pericolo ed attività sottoposte a vincolo o divieto all'interno delle aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/06, risale alla legislazione previgente e non risulta pertanto aggiornato agli attuali contesti tecnico-impiantistici relativi agli impianti di potabilizzazione ed acquedotto e all'evoluzione del quadro normativo concernente la gestione delle acque reflue e meteoriche, la gestione dei rifiuti;
3. la descrizione dei vincoli e dei divieti contenuta nel comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/06, oltre che non aggiornata con le correnti definizioni tecniche e di legge, contiene alcuni termini generici riferibili testualmente a più soggetti, attività o situazioni diverse tra loro e con livelli di pericolosità per le risorse captate differenziati sia in termini di rischio che di impatto possibile sulla qualità della risorsa captata;
4. è pertanto necessario prevedere, in attuazione dell'articolo 28 comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011, una disciplina delle strutture e delle attività all'interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo anche al fine di garantire sull'intero territorio regionale, l'omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all'articolo 94, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, in base a quanto disposto alle Appendici 1 e 2 al presente regolamento che introducono nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 gli allegati 1bis e 1ter;
5. ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ed in particolare quelle concernenti l'assetto ed utilizzazione del territorio, non espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, mentre il sindaco è individuato quale autorità competente in materia di provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l'igiene e la sanità pubblica;
6. gli elementi ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, e parimenti le attività e le infrastrutture regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 152/06, sono da ritenersi tra gli elementi costitutivi del patrimonio regionale, nonché quali "invarianti strutturali" rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
7. il piano strutturale di cui all'articolo 92 della l.r. n. 65/2014 contiene il "patrimonio territoriale" comunale, e le relative "invarianti strutturali", nonché le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale; il piano operativo di cui al successivo articolo 95 della medesima legge, in conformità al piano strutturale, norma l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e si compone della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato e di quella delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale;
8. tra i centri di pericolo elencati all'art. 94, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, alla lettera g), sono considerati i pozzi esistenti ad uso diverso dal potabile; tali pozzi, che prelevano dalla stessa falda captata dal Servizio Idrico Integrato, se sottoposti con esito positivo a verifica delle condizioni di impermeabilità della camicia ed eventuale cementazione, non rientrano tra i centri di pericolo di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006, mentre in tutti gli altri casi si rende necessaria la loro messa in sicurezza;
9. è quindi necessario introdurre disposizioni specifiche, sia per i comuni che per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia dell'articolo 94 del d.lgs. n. 152/06; in particolare occorre

disciplinare i rispettivi adempimenti dei comuni e delle strutture regionali, in ordine alla verifica del divieto di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g) e delle operazioni di messa in sicurezza descritte nell'appendice 2 al presente regolamento;

10. la variabilità delle situazioni ambientali, impiantistiche e territoriali da gestire ai fini della tutela dei copri idrici captati, derivante dall'interazione tra le tipologie e le caratteristiche delle attività e/o insediamenti, le caratteristiche dei corpi idrici captati e quelle degli impianti di captazione, potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili rende necessario lasciare ai comuni la possibilità di definire programmi, procedure e misure di gestione territoriale e di messa in sicurezza delle attività presenti nelle aree di salvaguardia adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro interessi diversi fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;

11. occorre altresì integrare il d.p.g.r. n. 43/R/2018 per garantire sull'intero territorio regionale l'omogenea individuazione di:

a) modalità e procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l'uso di acqua, ad integrazione del percorso per l'approvazione delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti, già disciplinato all'articolo 6 del regolamento medesimo ;

b) modalità e procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al Servizio Idrico Integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;

c) specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 94 del d.lgs. n. 152/06;"

12. per assicurare il necessario raccordo normativo con la nuova disciplina delle modalità e delle procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni, è infine necessario integrare le disposizioni del regolamento regionale n. 61/R/2016 con riferimento alla documentazione da allegare alle richieste di concessione.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia, per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018

Art. 1

Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il d.p.g.r. n. 43/R/2018

1. Dopo il considerato n. 2 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione) è inserito il seguente:

"2 bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011, integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all'interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull'intero territorio regionale, l'omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all'articolo 94, comma 4 del d.lgs. n. 152/06, in base a

quanto disposto agli allegati 1bis e 1ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia;”.

2. Dopo il considerato n. 2 bis del preambolo del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:

”2 ter. occorre altresì garantire sull’intero territorio regionale l’omogenea definizione :

- a) delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l’uso di acqua;
- b) delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;
- c) di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell’articolo 94 del d.lgs. n. 152/06;”.

Art. 2

Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Sostituzione della rubrica del Capo III del d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 43/R/2018 è sostituita dalla seguente:

”Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia.”.

Art. 3

Procedura per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni. Inserimento dell’articolo 7 bis nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:

“art. 7bis - Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.

2. Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.

3. Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

4. Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma 5 del d.p.g.r. n. 61R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.

5. Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all'approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all'atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.

6. Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.) ed inserite nel piano straordinario di cui all'articolo 3, comma 1 della medesima legge, la proposta di individuazione dell'area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio qualora, si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo .

7. Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, l'atto di individuazione delle aree di salvaguardia è trasmesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all'azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)".

Art. 4

Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni. Inserimento dell'articolo 7ter nel d.p.g.r. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 7bis del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:

"Art. 7ter - Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni. (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. A seguito l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:

a) recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;

b) aggiornare l'elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell'atto di individuazione e trasmetterlo all'ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all'ARPAT e al settore regionale competente.

c) comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l'istituzione dell'area di salvaguardia e dei vincoli di cui all'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia .

d) definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell'allegato 1bis e dell'allegato 1ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che

contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico.

e) individuare i soggetti tenuti all'attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.

2. Il Comune per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 lettere d) ed e) può avvalersi del supporto del gestore del SII, di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7quater.

3. Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) anche con il supporto: di ARPAT, dell'ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7quater."

Art. 5

Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali. Inserimento dell'articolo 7quater nel d.p.g. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. Dopo l'articolo 7ter del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:

"Art. 7quater - Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. Il settore regionale competente provvede a:

a) inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all'articolo 7 ter, comma 1 lettera b), l'elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all'interno dell'area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;

b) attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l'avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell'Allegato 1ter al presente regolamento;

c) comunicare ai comuni interessati l'avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).

2. Qualora l'area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui al comma 1 sono espletate d'intesa tra gli stessi."

Art. 6

Inserimento degli allegati 1 bis e 1ter al d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011)

1. Dopo l'allegato 1 al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l'allegato 1 bis recante le "Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'art. 94 del D.Lgs 152/06" di cui all'appendice 1 al presente regolamento.

2. Dopo l'allegato 1bis al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l'allegato 1ter, recante le "Linee guida: individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia", di cui all'appendice 2 al presente regolamento.

Capo II - Disposizioni di raccordo normativo. Modifiche al d.p.g.r. n. 61/R/2016

Art. 7

Modifiche all'allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016 .

1. Nel paragrafo 2 "Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali" della parte III dell'Allegato D al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), dopo il punto 17) del periodo intitolato "Relazione tecnica", è inserito il seguente paragrafo:

"Nel caso di richiesta di concessione per uso potabile distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018".

2. Nel paragrafo 3 "Allegati tecnici alla domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque sotterranee" della parte III dell'allegato D al d.p.g.r. 61/R/2016, il periodo, composto da due frasi separate da un punto, che inizia con le parole : "Nel caso di richiesta di concessione" e termina con:"eventuali misure di protezione individuate." è sostituito dal seguente:

"Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge una proposta preliminare formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018."

3. Nel paragrafo 4 "Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee" della parte III dell'allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016, dopo la lettera i) è inserito il seguente periodo:

"Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta definitiva formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018."

Capo III - Disposizioni finali

Art. 8 – Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo C.2 "Indirizzi generali" della Sezione C. "Modalità e tempi di presentazione delle proposte" dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 gennaio 2025

Allegato 1 bis.	
Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/06	
INDIRIZZI GENERALI	
1.	Non si fa distinzione all'interno dell'area di salvaguardia in zona di rispetto ristretta o zona di rispetto allargata. Gli indirizzi si applicano a tutta la superficie relativa all' area di salvaguardia
INDIRIZZI SPECIFICI PER LE ATTIVITA' E I CENTRI DI PERICOLO	
A	B
Descrizione della attività o del centro di pericolo .	DISPOSIZIONI
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati	1. E' vietata la dispersione di acque reflue al suolo anche se depurate.
	2. E' consentito il collettamento di acque reflue verso un punto di trattamento situato fuori dell' area di salvaguardia anche attraverso reti chiuse o anche scoline campestri o corpi idrici superficiali con alveo interamente ricompreso in terreni con indice di impermeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec, purché sia assicurata con adeguati apprestamenti tecnici e la periodica ispezione la tenuta idraulica del collettamento.
	3. E' consentita la presenza di pozzetti e fosse biologiche ivi compresi i tratti necessari agli allacciamenti alla pubblica fognatura, purché ne sia assicurata, con adeguati apprestamenti tecnici e la periodica ispezione, la tenuta idraulica nel tempo.
	4. E' consentita la presenza di impianti di depurazione delle acque reflue, domestiche ed urbane, solo se derivanti da agglomerati, insediamenti o case isolate con carico inferiore a 50 AE che non possono essere allacciati a pubbliche fognature. Lo scarico deve essere comunque trasferito fuori dall' area di salvaguardia anche attraverso reti fognarie chiuse o anche scoline campestri o corpi idrici superficiali con alveo interamente ricompreso in terreni con indice di impermeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec, che assicura la non infiltrazione dei reflui nel suolo.
	5. E' consentito lo spandimento sul suolo nei terreni agricoli, ai soli fini di fertilizzazione, delle acque di vegetazione eseguito nel rispetto della disciplina definita dagli articoli 32 e 33, Capo 3 del Titolo IV e del Titolo IV Bis del regolamento regionale n. 46R/2008. E' consentito lo spandimento sul suolo, ai soli fini di fertilizzazione, delle acque reflue agroalimentari eseguito nel rispetto della disciplina definita dagli articoli 24 bis e 28, Capo 2 del Titolo IV e del Titolo IV Bis del regolamento regionale n. 46R/2008. E' vietato l'accumulo con modalità diverse dallo stoccaggio sia delle acque di vegetazione e acque reflue agroalimentari all'interno dell' area di salvaguardia prima dello spandimento. Gli accumuli esistenti devono essere rimossi.
	6. E' vietata la dispersione e l'accumulo di fanghi. Per fanghi si intendono quelli di cui: - all' articolo 74 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo cioè " i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane " ; - all' articolo 184, comma 3, lett. g del decreto legislativo " i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi " in quanto rifiuti. Gli accumuli esistenti devono essere rimossi
	7. La mancata rimozione degli accumuli esistenti darà seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
	8. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore della captazione ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone o dei manufatti interessati. In caso di impianti privati non collegati alla pubblica fognatura il titolare dell'impianto provvede a proprio carico al ripristino dello stato di tenuta idraulica. La mancata

Allegato 1 bis.	
	comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
	9. Le disposizioni contenute nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono valide sia per i nuovi insediamenti, sia per la messa in sicurezza di quelli già in essere.
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi	10. Per l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi si applicano le disposizioni di cui all'allegato I al regolamento n. 43R/2018.
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche	11. E' vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e fitofarmaci, salvo che venga attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 43R/2018. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 43R/2018 di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade	12. E' vietata la dispersione di acque meteoriche provenienti da piazzali facenti parte di stabilimenti di produzione beni e servizi identificati dalla tabella 5 dell'allegato 5 del regolamento n. 46R/2008.
	13. E' vietata la dispersione di acque meteoriche proveniente da piazzali con fognatura mista (secondo la classificazione degli scaricatori di piena articolo 15, LR n. 20/2006) nei casi di: a) acque in classe B1, per la quale le acque devono essere trattate (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo) b) acque in classe B2, per la quale le acque devono essere trattate (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo).
	14. E' ammessa la dispersione nel reticolo idrografico superficiale di acque meteoriche proveniente da piazzali di agglomerati serviti da fognatura mista (secondo la classificazione di cui all'articolo 15, LR n. 20/2006), nei casi di: a) acque in classe A1 (terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate); b) acque in classe A2 (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate), eventualmente con trattamenti a seguito di specifiche verifiche.
	15. Le disposizioni contenute nei punti 12, 13 e 14 si applicano sia alle nuove situazioni, sia a quelle esistenti.
	16. Nel caso di situazioni esistenti riconducibili ai punti 12 e 13 devono essere presi provvedimenti per l'allontanamento delle acque meteoriche dall'area di salvaguardia, mediante tubazioni a tenuta.
	17. E' vietata la dispersione al sottosuolo di acque meteoriche provenienti da autostrade e strade extraurbane principali (ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992). Quelle esistenti nei tratti di viabilità che interessano l' area di salvaguardia devono essere dotati di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo.
	18. E' ammessa la costruzione di nuove infrastrutture per la mobilità, per le tipologie di strade al punto 17, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la Zona di Tutela Assoluta (ZTA).

Allegato 1 bis.

	<p>19. E' sempre consentita la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade, quali: - strade comunali sterrate; - vicinali; - comunali extraurbane ad una sola carreggiata e relative pertinenze.</p> <p>20. Le altre tipologie di strade che non rientrano nei punti 17 e 19 dovranno essere esaminate caso per caso verificando: 1) se i punti di dispersione ricadono all'interno dell' area di salvaguardia ; 2) le condizioni geomorfologiche ed idrologiche della zona all'interno dell' area di salvaguardia , 3) se è presente un reale rischio di pericolo di contaminazione della risorsa; 4) qualora fosse presente un reale rischio, se le acque meteoriche risultano contaminate o meno. In caso di acque meteoriche contaminate dovrà essere applicato il divieto di dispersione al suolo; se invece risultano non contaminate, non rappresentando un centro di pericolo, potrà essere ammessa la loro dispersione al suolo.</p> <p>21. E' ammessa la dispersione nel reticolo idrografico superficiale di acque meteoriche provenienti strade di agglomerati serviti da fognatura mista (secondo la classificazione di cui all' articolo 15, LR n. 20/2006, per: a) la classe A1 (terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate); b) la classe A2 (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate), eventualmente con trattamenti a seguito di specifiche verifiche.</p> <p>22. Le disposizioni contenute nei punti 19, 20 e 21 si applicano sia per le nuove strade sia per le esistenti.</p> <p>23. Il mancato allontanamento delle acque meteoriche dall'area di salvaguardia darà seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.</p>
<p>e) aree cimiteriali</p>	<p>24. E' vietata la costruzione di nuove aree cimiteriali.</p>
<p>f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda captata</p>	<p>25. E' vietata l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda captata.</p> <p>26. Qualora la captazione prelevi acqua da una falda freatica la cava è da ritenersi sempre in contatto con la falda.</p> <p>27. Le cave in essere, all'interno dell' area di salvaguardia, devono comunque soddisfare le disposizioni della L.R. 20/2006, della L.R. 35/2015 e del PRC sezione 15 – “Indirizzi e Misure di Mitigazione per le Criticità Ambientali” in relazione alla gestione delle acque meteoriche dilavanti.</p> <p>28. Le aree di cava non più utilizzate dovranno essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall' autorità competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde. Dovrà inoltre essere eseguita una valutazione della connessione fisica fra i volumi scavati e la falda sottostante (piano di coltivazione).</p> <p>29. Il mancato ripristino di cave non più utilizzate determinerà una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo</p>
<p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica</p>	<p>30. E' vietata l'apertura di nuovi pozzi ad esclusione di quelli rappresentati ai punti: 31, 32 e 33.</p> <p>31. E' consentita la realizzazione di nuovi pozzi ad uso potabile afferenti al servizio idrico integrato e la realizzazione di nuovi pozzi in autoapprovvigionamento destinati a consumo umano, a servizio di utenze che non possono essere, per motivi esclusivamente tecnici, allacciati alla rete acquedottistica del servizio idrico integrato o di altro pubblico acquedotto.</p> <p>32. E' consentita la realizzazione di nuovi pozzi finalizzati ad interventi di bonifica della falda o al contrasto dell'ingressione salina.</p> <p>33. E' consentita la realizzazione di piezometri ai fini del monitoraggio quali-quantitativo ai sensi del decreto legislativo. .</p> <p>34. Le operazioni di messa in sicurezza dei pozzi in essere da realizzarsi a carico del proprietario della captazione sono eseguite secondo i criteri di cui all'allegato 3 al presente atto.</p> <p>35. La mancata messa in sicurezza dei pozzi in essere darà seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo</p>

Allegato 1 bis.	
h) gestione di rifiuti ivi inclusi i centri di raccolta, demolizione/rottamazione di autoveicoli (di cui alla lettera l del comma 4) dell' art. 94 del decreto legislativo)	36. Sono vietate tutte le nuove attività che necessitano di Autorizzazione Ambientale o iscrizione per la realizzazione e l'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti (comprese le discariche anche in gestione post operativa) ai sensi della normativa AIA, AUA, degli articoli 208, 209, 211, e degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo. Sono altresì vietati i nuovi i centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/2008; i centri di demolizione e rottamazione di autoveicoli.
	37. Per le attività esistenti per le quali non sia possibile il loro allontanamento deve essere garantita la messa in sicurezza con opere e/o impianti che garantiscano la tenuta idraulica delle superfici impermeabili coperte o scoperte su cui vengono svolte le attività di gestione dei rifiuti. Riguardo alle acque meteoriche dilavanti devono essere rispettate le disposizioni di cui al regolamento 46R/2008 e comunque non deve essere effettuato nessuna dispersione al suolo. Gli scarichi devono essere condotti fuori dell' area di salvaguardia o addotti alla pubblica fognatura.
	38. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone interessate. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive	39. E' vietato lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.
	40. Per sostanze chimiche pericolose si intendono quelle sostanze che sono rilevanti per la tutela delle acque relativamente: a) <u>allo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali</u> , ed elencate nelle tabelle 1A, 2A, 3A (stato chimico) e 1B, 2B e 3B (stato ecologico) della parte A dell' allegato 1, al decreto legislativo; b) <u>allo stato chimico delle acque sotterranee</u> ed elencate nella tabella 3 della parte B dell' allegato 1, al decreto legislativo; c) <u>alle acque superficiali grezze destinate alla potabilizzazione</u> , di cui all' articolo 80 del decreto legislativo, ed elencate nella tabella 1A dell' allegato 2 al decreto legislativo, limitatamente a quelle di cui ai numeri: 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 33 e 34; d) <u>alla conformità delle acque destinate al consumo umano</u> di cui al d.lgs n. 18/2023 ed elencate nelle tabelle dei parametri chimici dell' allegato I parti A, B, D
	41. Non sono da considerarsi sostanze chimiche pericolose le sostanze necessarie al processo di potabilizzazione delle acque e stoccate con modalità ed in depositi all'uopo dedicati ed idonei secondo le norme vigenti
	42. Ai fini delle presenti disposizioni, sono escluse dalle sostanze radioattive quelle utilizzate nelle attività di ricovero e cura e quelle di analisi delle matrici ambientali e biologiche, se lo stoccaggio e la gestione di dette sostanze è effettuato con modalità ed in depositi all'uopo dedicati ed idonei secondo le norme vigenti
	43. Nel caso di cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche e distributori di carburante esistenti deve essere verificato lo stato di conservazione/tenuta. Per i distributori deve essere sempre valutata la possibilità di allontanamento dall'area di salvaguardia.
	44. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone interessate.
45. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.	
m) pozzi perdenti	46. E' vietata la realizzazione di nuovi pozzi perdenti.
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto negli effluenti	47. I pozzi perdenti in essere dovranno essere rimossi e bonificati entro 120 giorni dall'individuazione delle area di salvaguardia. La loro non rimozione e la mancata bonifica entro un determinato periodo di tempo comporterà una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
	48. E' vietato il pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto negli effluenti; art.94, comma 4 del decreto legislativo).
	49. Gli apprestamenti di stabulazione esistenti, ove ne sia impossibile l'allontanamento, dovranno essere messi in sicurezza con la realizzazione delle opere e/o impianti necessari per una corretta gestione delle acque meteoriche e degli effluenti di allevamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n.

Allegato 1 bis.	
	46R/2008.
Comma 5, lettera a) - Disciplina delle fognature nelle aree di salvaguardia	Si faccia riferimento a quanto riportato agli indirizzi relativi alla lettera a)
Comma 5, lettera b) - Disciplina dell'edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione	1. All'interno dell' area di salvaguardia è consentita la realizzazione di: a) nuovi insediamenti per l'edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, nonché nuove infrastrutture di servizio a condizione che per la nuova rete fognaria delle acque reflue, siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione di liquami derivanti da eventuali perdite; b) edilizia con funzione collettiva e di servizio pubblico con soglia max di 100 presenze contemporanee, posto che la dimensione di queste strutture non richieda stoccaggi di combustibili, depositi ancorché temporanei di sostanze e materie pericolose e impianti di depurazione di acque reflue; c) nuovi parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale e collettiva garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda e garantendo che le acque meteoriche dilavanti siano convogliate verso i terminali di scarico più prossimi; d) nuovi locali interrati a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare dall' area di salvaguardia le eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.
	2. Le stesse soluzioni tecniche adottate per i nuovi insediamenti di edilizia residenziale si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle connesse reti fognarie esistenti;
	3. I parcheggi interrati esistenti saranno messi in sicurezza convogliando le acque di dilavamento in sistemi di raccolta in modo da impedirne la dispersione nel sottosuolo.
	4. Con la medesima tecnica, i locali interrati esistenti saranno essere messi in sicurezza per evitare il rischio di possibili contaminazioni della risorsa idrica.
	5. All'interno dell' area di salvaguardia è consentito l'ampliamento di edifici e le loro pertinenze ed accessori, a condizione che le attività e le destinazioni d'uso siano di tipo residenziale, direzionale, commerciali, o destinate a funzioni collettive.
	6. All'interno dell' area di salvaguardia è consentita la realizzazione di fondazioni superficiali, sono vietate fondazioni su pali che possono entrare in contatto con la falda captata.
Comma 5, lettera c) Disciplina delle opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;	7. E' consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie ove non diversamente localizzabili, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali, fatta eccezione per le piste ciclabili, la viabilità agrosilvo-pastorale ed interpoderale per le quali non è richiesto alcun particolare accorgimento. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture.
INDIRIZZI APPLICATIVI relativamente alle Zone di Tutela Assoluta (ZTA)	
La ZTA è la superficie ricompresa all' interno dell' area di salvaguardia adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio, che deve avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione.	1. La ZTA deve essere: a) recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere salvo comprovata impossibilità realizzativa definita nel provvedimento di individuazione delle AS; b) adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e quindi provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche, salvo motivata deroga comprovata dall'impossibilità realizzativa, c) sottoposta ad interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
	2. L'accesso alla ZTA è consentito solo al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.

Allegato 1 ter

LINEE GUIDA: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI NELLE AREE DI SALVAGUARDIA

PREMESSA

- 1 GLOSSARIO
- 2 VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DEL POZZO
- 3 MESSA IN SICUREZZA SUPERFICIALE
- 4 TIPOLOGIA DI POZZI E OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA.
- 5 OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE TECNICHE DI MESSA IN SICUREZZA
- 6 RICONDIZIONAMENTO
 - 6.1.1 Ricondizionamento di pozzo tipo a2) miscelante con filtri posizionati solo in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato senza tampone impermeabile di separazione.
 - 6.1.2 Ricondizionamento di pozzo di tipo b) con filtri posizionati sia nell'acquifero sfruttato che in acquifero diverso
 - 6.1.2.1 - Ricondizionamento con esclusione di acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato - schema b1)
 - 6.1.2.2 - Ricondizionamento con esclusione di acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato - schema b2)
 - 6.1.2.3 - Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più profondo - schema b3)
 - 6.1.2.4 - Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più superficiale - schema b4)
- 7 CHIUSURA MINERARIA
 - 7.1 Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato – schema b5)
 - 7.2 Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato – schema b6)
- 8 RELAZIONE FINALE

PREMESSA

1. Le presenti linee guida individuano e dettagliano, da un punto di vista prettamente tecnico metodologico, quanto riportato alla sezione B capoverso B1, punti 8 e 9 dell'allegato A alla DGRT n. 872/20201, definendo le operazioni su pozzi ad uso diverso dal potabile afferente al SII, ubicati all'interno delle aree di salvaguardia, ai fini della messa in sicurezza degli stessi.
2. La presenza di un pozzo per acqua può rappresentare infatti una significativa perturbazione del contesto idrogeologico, sia in condizioni dinamiche, cioè durante lo sfruttamento (il pompaggio può provocare variazioni delle direzioni di deflusso ed ingressione di acque da corpi idrici confinanti di qualità scadente) sia in condizioni statiche. Una mancata o incompleta separazione dei circuiti idrogeologici durante le fasi di realizzazione di un pozzo provoca inevitabilmente il miscelamento di acque provenienti da falde sovrapposte, spesso di diversa qualità, che in condizioni naturali sarebbero rimaste separate.
3. Sostanzialmente l'obiettivo della messa in sicurezza è dunque quello di ottenere l'isolamento della falda captata dal Servizio Idrico Integrato SII, di seguito indicata come "acquifero sfruttato", da altre falde potenzialmente inquinate.
4. Le operazioni di messa in sicurezza si riconducono ad una preliminare verifica di consistenza, obbligo del proprietario della captazione, e, se necessario, nel caso di un pozzo miscelante o comunque non ben isolato dalle acque di superficie, al ricondizionamento del pozzo oppure alla sua chiusura mineraria sempre a carico del proprietario della captazione. Le linee guida definiscono le idonee tecniche per entrambe le operazioni.
5. L'avvenuta esecuzione della messa in sicurezza è asseverata da un geologo abilitato tramite apposita relazione tecnica.
6. Per quanto riguarda le aree di salvaguardia da corpi idrici superficiali non sono necessarie operazioni di messa in sicurezza.

1 GLOSSARIO

1. **Acquifero:** uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee, distinguibile in:
 - a) acquifero multistrato - complesso idrogeologico a carattere libero e/o confinato composto di uno o più strati acquiferi senza significative differenze di chimismo e carico idraulico;
 - b) acquifero multifalda - complesso idrogeologico composto di uno o più strati acquiferi con significative differenze di chimismo e carico idraulico derivanti da distinte aree di alimentazione;
 - c) acquifero sfruttato (a.s.): complesso idrogeologico sfruttato dal SII ed oggetto delle aree di salvaguardia.
2. **Base dell'acquifero sfruttato (b.a.s.):** rappresenta la superficie inferiore di delimitazione dell'acquifero sfruttato dal SII
3. **Bentonite:** fillosilicato ($Al_2O_3 - 4SiO_2 - 4H_2O$), minerale argilloso composto per lo più da montmorillonite, calcio o sodio. La montmorillonite sodica ha maggiori capacità di espansione rispetto alla calcica. Si trova in terreni vulcanici come prodotto di decomposizione della cenere vulcanica. Diventa plastica ed adesiva se miscelata opportunamente con acqua; in edilizia viene usata come impermeabilizzante

per opere entro terra, per il contenimento delle pareti oggetto di scavo in sezione ristretta, come contenimento delle pareti dello scavo in opere di palificazione; in ambito cantieristico, è sovente utilizzata come additivo liquido per gli scavi di gallerie e microtunnel sotterranei.

4. Boiaccia: impasto quasi liquido di acqua, cemento ed eventuali additivi non contaminanti.

5. Cementazione operazione che consiste nel riempire lo spazio anulare esistente tra foro di perforazione e la camicia con malta cementizia e serve ad isolare il tratto prestabilito, per impedire il passaggio di acqua.

6. Cementazione superficiale: cementazione dell'intercapedine per almeno 1,5 metri da piano campagna.

7. Chiusura mineraria: insieme di operazioni finalizzate alla definitiva cessazione del pozzo mediante completo riempimento e isolamento dell'acquifero sfruttato; tali operazioni sono finalizzate a garantire sia le condizioni di sicurezza per gli utilizzatori del sito sia la protezione degli acquiferi.

8. Colonna / Tubazione insieme di tubi tra di loro uniti mediante filettatura, saldatura, manicotti o altro, si distingue in:

- a) tubazione di rivestimento temporanea necessaria durante la perforazione del pozzo per il sostegno delle parate ed il sostegno alle operazioni di completamento;
- b) colonna di rivestimento finale o camicia, separata dal foro di perforazione nel terreno (perforo) da strati di dreno o tampone e dotata di fenestrature o filtri in corrispondenza dei livelli acquiferi scelti produttivi;
 - i. tratto di colonna cieco: non dotata di filtri o fenestrature;
 - ii. tratto di colonna filtrante: con inserimento di filtri o dotata di fenestrature;
- c) tubazione di adduzione della pompa sommersa.

9. Dreno: filtro artificiale formato da materiale inerte granulare, in genere ghiaietto, posto tra le pareti della tubazione filtrante e le pareti del perforo.

10. Fenestrature: aperture presenti nella colonna di rivestimento finale atte a permettere l'ingresso dell'acqua nel pozzo. Ai soli fini del ricondizionamento/chiusura dei pozzi la presenza di fori di corrosione, i danneggiamenti o le aperture di varia natura sono equiparati alla presenza di fenestrature.

11. Filtro dispositivo che si innesta nella colonna atto a permettere l'ingresso dell'acqua nel pozzo.

12. Intercapedine: spazio anulare posto tra la parete del perforo e la colonna di rivestimento definitiva del pozzo.

13. Messa in sicurezza superficiale: presenza delle opere di cui al punto 3 del presente documento.

14. Pozzo miscelante: pozzo che consente la miscelazione delle acque di un diverso acquifero rispetto a quello sfruttato perché dotato di filtri o fenestrature comuni o comunque di dreno continuo tra gli acquiferi per assenza di tampone di separazione. Un pozzo si dice miscelante anche quando, in luogo dei filtri, sono presenti sulla camicia fori di corrosione, danneggiamenti o aperture di varia natura.

15. Prova di interferenza: prova idraulica consistente nella messa in pompaggio di un orizzonte acquifero e contemporanea verifica della invariabilità dei livelli piezometrici in altro pozzo o piezometro filtrante diverso acquifero.

16. Ricondizionamento: insieme di operazioni su un pozzo preesistente miscelante finalizzate alla protezione degli acquiferi, ed in particolare ad impedire il passaggio di acqua attraverso il pozzo da acquiferi diversi da quello sfruttato.

17. Schema di completamento: schema delle caratteristiche costruttive di un pozzo con indicata la posizione quotata dei tratti di colonna filtrante e cieca, dei tamponi, della cementazione, del dreno e della pompa oltre al diametro interno ed esterno delle tubazioni, dell'intercapedine e sviluppo laterale dei tamponi e tratti cementati.

18. Stratigrafia / colonna stratigrafica: successione delle litologie incontrate durante l'esecuzione di pozzo.

19. Tampone: materiale impermeabile posto nell'intercapedine del pozzo e atto a impedire il passaggio di acqua.

20. Tetto dell'acquifero sfruttato (t.a.s.): rappresenta la superficie superiore di delimitazione dell'acquifero sfruttato dal SII

21. Videoispezione: indagine diretta che consente di ottenere una registrazione e visione immediata mediante telecamera delle condizioni del pozzo, in particolare della profondità, posizione e stato di conservazione dei tubi di rivestimento e dei filtri e fenestrate.

22. Zoccolo: scavo nell'intorno del pozzo di un volume di materiale di diametro possibilmente pari al doppio del diametro della colonna del pozzo (l'estensione dello scavo può essere ridotta nel caso vi siano elementi fisici che ne impediscano la realizzazione);

2 VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DEL POZZO

1. La verifica dello stato di consistenza è il primo provvedimento che i proprietari dei pozzi esistenti all'interno dell'area di salvaguardia sono tenuti a prendere, ed è finalizzata a valutare la compatibilità del pozzo con il livello di tutela imposto dall'area di salvaguardia. Per questo motivo è necessario che sia eseguita su tutti i pozzi presenti all'interno dell'area stessa.

2. Si tratta di un'attività, in genere da effettuarsi tramite videoispezione, che permette di risalire alle caratteristiche tecniche del pozzo mediante la rilevazione di alcuni dati come tipo di filtri e loro posizione, nonché eventuali lesioni nella colonna di rivestimento, corrosioni, occlusioni.

3. La relazione sulla verifica dello stato di consistenza, eseguita da tecnico abilitato per conto del proprietario del pozzo, deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) posizione geografica del pozzo, attraverso l'identificazione delle coordinate geografiche nel sistema EPSG 3003, anche attraverso l'utilizzo del g.p.s.;
- b) quota s.l.m. del piano campagna (p.c.);
- c) quota p.c. del fondo pozzo;
- d) quote p.c. dei tratti fenestrati o dei filtri;
- e) quote p.c. di eventuali tratti lesionati sulla colonna di rivestimento;
- f) presenza e quota p.c. della cementazione superficiale.

4. Inoltre, se disponibile il progetto del pozzo con relativa stratigrafia, la relazione riporta:

- a) le quote p.c. locali effettive della successione idrostratigrafica;
- b) le quote p.c. dei tratti provvisti di dreno;
- c) le quote p.c. dei tratti provvisti di tampone.

5. La relazione riporta infine le seguenti informazioni, che il gestore del SII è tenuto a mettere a disposizione all'interno della relazione tecnica di accompagnamento all'atto di delimitazione dell'area di salvaguardia :

- a) la successione idrostratigrafica dei vari acquiferi presenti nel sottosuolo interessato dal perimetro dell'area di salvaguardia, con le relative quote dal p.c.;
- b) le quote della base e del tetto dell'acquifero sfruttato e sua rappresentazione a curve isobate.

6. Nel caso in cui non sia presente il progetto del pozzo, per le caratteristiche sopra riportate vengono considerate le ipotesi più cautelative, ovvero l'assenza di tamponi e la presenza di dreno o comunque di connessione idraulica lungo tutta la lunghezza del pozzo.

7. Nel caso di pozzi costruiti negli ultimi 5 anni, se presente relazione di collaudo asseverata da professionista, la stessa, a giudizio del professionista incaricato della messa in sicurezza, costituisce verifica dello stato di consistenza.

8. La relazione di verifica dello stato di consistenza, è inviata dal proprietario del pozzo al Comune e al Settore Regionale del Genio Civile competente territorialmente, nei tempi previsti dal provvedimento comunale di notifica.

3 MESSA IN SICUREZZA SUPERFICIALE

1. Oltre agli interventi proposti per la messa in sicurezza della porzione sotterranea dei punti di prelievo, descritti dal successivo punto 4, si ritiene necessaria la realizzazione di una serie di interventi minimi di messa in sicurezza relativamente alla componente superficiale del pozzo, al fine di garantire la protezione della falda da potenziali infiltrazioni di acque superficiali inquinate.

2. Gli interventi proposti sono da applicare alla totalità dei pozzi indicati come centri di pericolo ad esclusione di quelli destinati alla chiusura mineraria, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera e dalle condizioni idrogeologiche e strati grafiche del sottosuolo.

3. Gli interventi da prevedere sono illustrati di seguito:

- a) al fine di tutelare la/e falda/e da potenziali contaminazioni, la boccapozzo dovrà essere posta ad una quota superiore rispetto al piano di campagna (almeno 30 cm) e protetta all'interno di un pozzetto di protezione in calcestruzzo. In alternativa la boccapozzo dovrà essere sempre munita di testa stagna provvista di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazione di eduazione, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione, foro filettato con tappo per il passaggio della sonda di livello. Rimane tassativa la chiusura della bocca del pozzo per impedire qualsiasi tipo di intrusione dalla superficie;
- b) canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree circostanti in allontanamento dalla testa pozzo e realizzazione di una piattaforma impermeabilizzante attorno al pozzo o al pozzetto di protezione in calcestruzzo, di dimensioni e pendenza tali da garantire l'allontanamento delle acque di superficie e, laddove non sia già prevista, a completamento delle opere, la realizzazione di una superficie impermeabilizzante in pavimentazione o asfalto;

- c) verifica, e nel caso realizzazione, della cementazione superficiale dell'avampozzo, per una profondità di almeno 1 m;
- d) obbligo per il proprietario del pozzo di evitare la costituzione di potenziali centri di pericolo in una fascia di proprietà di raggio di 10 m rispetto al punto di captazione; tali centri di pericolo sono quelli definiti ai sensi dell'articolo 94, comma 4 del d.lgs.152/2006;
- e) installazione di una recinzione a tutela della fascia di cui al punto d) che garantisca l'inaccessibilità al pozzo; in alternativa, nei casi in cui le caratteristiche dell'area nella quale l'opera è localizzata non permettano il rispetto di tale prescrizione, dovrà essere verificata e garantita la completa impermeabilizzazione della fascia di tutela.

4. Laddove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di provvedere agli interventi da a) ad e) di concerto con gli uffici competenti il proprietario del pozzo valuterà il ricorso a misure specifiche alternative

4 TIPOLOGIA DI POZZI E OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA.

1. A seguito della verifica di consistenza sono individuate le seguenti tipologie di pozzo:

- a) pozzi che attingono esclusivamente ad acquiferi diversi dall'acquifero sfruttato,
 - a1) pozzi che attingono ad acquiferi più superficiali dell'acquifero sfruttato,
 - a2) pozzi che attingono ad acquiferi più profondi dell'acquifero sfruttato,
- b) pozzi che attingono all'acquifero sfruttato e ad acquiferi diversi,
- c) pozzi che attingono esclusivamente all'acquifero sfruttato.

2. I pozzi di tipo a1) non costituiscono potenziali centri di pericolo quindi non necessitano di particolari operazioni di ricondizionamento o chiusura mineraria qualora la verifica di consistenza abbia documentato la presenza di messa in sicurezza superficiale.

3. I pozzi di tipo a2) non costituiscono potenziali centri di pericolo qualora la verifica di consistenza abbia documentato :

- a) la presenza di messa in sicurezza superficiale;
- b) l'assenza di lesioni, fenestrature o filtri in corrispondenza dell'acquifero sfruttato;
- c) la presenza di tamponi lungo i tratti che attraversano orizzonti non acquiferi, come risultanti dalla documentazione progettuale e/o verificati, per la loro tenuta, da specifiche prove di interferenza eseguite in situ.

4. I pozzi di tipo b) costituiscono potenziali centri di pericolo e necessitano di messa in sicurezza tramite chiusura mineraria o ricondizionamento finalizzato all'esclusione dell'acquifero sfruttato od in alternativa all'esclusione degli acquiferi diversi secondo i seguenti schemi:

- b1) esclusione di acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato;
- b2) esclusione di acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato;
- b3) esclusione dell'acquifero sfruttato con mantenimento dell'acquifero più profondo;
- b4) esclusione dell'acquifero sfruttato con mantenimento dell'acquifero più superficiale;
- b5) chiusura mineraria con acquifero più superficiale;

b6) chiusura mineraria con acquifero più profondo.

5. I pozzi di tipo c) non costituiscono potenziali centri di pericolo quindi non necessitano di particolari operazioni di messa in sicurezza qualora la verifica di consistenza abbia documentato:

- a) la presenza di messa in sicurezza superficiale;
- b) l'assenza di lesioni, fenestrature o filtri in corrispondenza di eventuale acquifero più superficiale;
- c) la presenza di tamponi lungo i tratti che attraversano orizzonti non acquiferi di separazione da eventuali acquiferi più superficiali, come risultanti dalla documentazione progettuale e/o verificati, per la loro tenuta, specifiche prove di interferenza eseguite in situ.

6. Per i pozzi di tipo a1) può essere necessaria la messa in sicurezza tramite cementazione superficiale qualora assente.

7. Per i pozzi di tipo a2) e c) può essere necessaria la messa in sicurezza tramite ricondizionamento qualora assenti i tamponi di separazione con l'acquifero sfruttato.

8. Per i pozzi di tipo b) è sempre necessaria la messa in sicurezza tramite ricondizionamento secondo quanto riportato nel paragrafo 5.















9. Qualora il proprietario rinunci alla concessione, il pozzo deve essere chiuso definitivamente con una chiusura di tipo minerario, secondo quanto riportato al paragrafo 6.

5 OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE TECNICHE DI MESSA IN SICUREZZA.

1. Le operazioni preliminari comuni ai metodi descritti nel seguito sono:

- a) rimozione dei cavi elettrici, della tubazione di collegamento alla pompa e della pompa stessa,
- b) rimozione di eventuali materiali potenzialmente contaminanti presenti nel pozzo,
- c) calcolo del volume della colonna del pozzo;

inoltre tutte le fasi delle operazioni dovranno essere adeguatamente documentate mediante riprese fotografiche. Si riporta di seguito la legenda valida per tutti gli schemi inerenti le tecniche di intervento.

LEGENDA	
Materiali per chiusura o ricondizionamento	
	Boiacca cemento/bentonite o altro idoneo materiale impermeabilizzante
	Cls
	Rappresentazione schematica della tubazione originaria del pozzo oggetto di punzonatura o taglio (per numero e posizione esatta delle punzonature e dei tagli vedere sempre la descrizione delle fasi esecutive)
	Struttura per chiusura/occlusione filtri
Componenti del pozzo	
	Colonna
	Cementazione
	Filtri - finestre
	Tampone impermeabile
	Dreno
A.S.	Acquifero Superficiale
A.P.	Acquifero Profondo
	p.c. piano campagna
	l.p. livello piezometrico
	t.a.s. tetto acquifero sfruttato
	b.a.s. base acquifero sfruttato
	q.t.s.f. quota tratto superiore filtrante
	q.t.i.f. quota tratto inferiore filtrante


6 RICONDIZIONAMENTO

6.1 Ricondizionamento di pozzo tipo a2) miscelante con filtri posizionati solo in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato senza tampone impermeabile di separazione.

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire l'intrusione dell'acquifero profondo nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire travaso e dispersione in profondità dello stesso acquifero sfruttato.

2. Fasi esecutive:

- i. apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m e comunque non oltre il primo filtro in falda profonda;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzate nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna.



6.2 Ricondizionamento di pozzo di tipo b) con filtri posizionati sia nell'acquifero sfruttato che in acquifero diverso

1. In questa situazione può essere escluso sia un acquifero più superficiale nel caso b1) che un acquifero più profondo nel caso b2) mantenendo i prelievi nell'acquifero sfruttato. Altrimenti può essere escluso l'acquifero sfruttato stesso mantenendo, alternativamente l'acquifero superficiale b3) o l'acquifero più profondo b4).

6.2.1 Ricondizionamento con esclusione di acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato - schema b1)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire il travaso dell'acquifero più superficiale nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire intrusione e dispersione nell'acquifero superficiale dello stesso acquifero sfruttato.

2. Fasi esecutive:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sopra della quota della t.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna.
- iii. i filtri posti in corrispondenza dell'acquifero superficiale dovranno essere chiusi (occlusi) in modo da impedire permanentemente ogni possibile ingresso attraverso il filtro di acqua proveniente dall'acquifero più superficiale. La chiusura dovrà essere estesa per almeno un metro al di sopra ed al di sotto delle quote superiore ed inferiore, rispettivamente, del tratto fenestrato posto nell'acquifero superficiale.




Figure 1: schema b1) in assenza del tampone di separazione




Figure 2: schema b1) in presenza di tamponamento di separazione

6.2.2 Ricondizionamento con esclusione di acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato - schema b2)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire l'intrusione dell'acquifero profondo nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire travaso e dispersione in profondità dello stesso acquifero sfruttato.
2. Fasi esecutive:
 - i. in assenza del tamponamento di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;

ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;

iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o cls fino alla quota superiore del tratto con tamponi di separazione. Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento.




Figure 3: schema b2) in assenza del tampone di separazione




Figure 4: schema b2) con tamponi di separazione

6.2.3 Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più profondo - schema b3)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire il travaso e la dispersione dell'acquifero sfruttato nell'acquifero profondo od altrimenti ad impedire intrusione nell'acquifero sfruttato delle acque contaminate dell'acquifero profondo

2. Fasi esecutive:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzate nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;
- iii. i filtri posti in corrispondenza dell'acquifero sfruttato dovranno essere chiusi (occlusi) in modo da impedire permanentemente ogni possibile ingresso attraverso il filtro di acqua proveniente dall'acquifero più profondo. La chiusura dovrà essere estesa per almeno un metro al di sopra ed al di sotto delle quote superiore ed inferiore, rispettivamente, del tratto fenestrato posto nell'acquifero sfruttato.




Figure 5: schema b3) in assenza di tamponi di separazione




Figure 6: schema b3) con tampone di separazione

6.2.4 Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più superficiale - schema b4)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire il travaso dell'acquifero più superficiale nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire intrusione e dispersione nell'acquifero superficiale delle acque dello stesso acquifero sfruttato.
2. Fase esecutiva:
 - i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sopra della quota della t.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
 - ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna.

iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o calcestruzzo fino alla quota superiore del tratto con tamponi di separazione. Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento.




Figure 7: schema b4) in assenza del tampono di separazione




Figure 8: schema b4) con tampone di separazione

7 CHIUSURA MINERARIA

7.1 - Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato – schema b5)

1. Fasi esecutive:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sopra della quota della t.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;

iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o calcestruzzo. Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento;

iv. realizzazione dello zoccolo in calcestruzzo (scavo nell'intorno del pozzo di un volume di materiale di diametro pari al doppio del diametro della colonna del pozzo (l'estensione dello scavo può essere ridotta nel caso vi siano elementi fisici che ne impediscano la realizzazione ad es. presenza di avanpozzo, opere di sostegno, alberi, ecc.).




Figure 9: schema b5) - chiusura mineraria con acquifero più superficiale in assenza dei tamponi di separazione




Figure 10: schema b5) - chiusura mineraria con acquifero più superficiale in presenza dei tamponi di separazione

7. 2 - Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato – schema b6)

1. Fase esecutiva:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;
- iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o calcestruzzo . Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del

materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento.




Figure 11: schema b6) - chiusura mineraria con acquifero più profondo in assenza dei tamponi di separazione




Figure 12: schema b6) - chiusura mineraria con acquifero più profondo in presenza dei tamponi di separazione

8 - RELAZIONE FINALE

1. La relazione finale di messa in sicurezza attraverso ricondizionamento o chiusura mineraria dello stato di consistenza, redatta da tecnico abilitato, e contenente la descrizione dell'intervento effettuato, è inviata dal proprietario del pozzo al Comune e al Settore Regionale del Genio Civile eompetenti territorialmente, nei tempi previsti dal provvedimento comunale di notifica.

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2025, N. 9

**Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della
identità e delle tradizioni del territorio regionale.
Modifiche alla l.r. 46/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1- Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana. Sostituzione del titolo della l.r. 46/2015
- Art. 2 - Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015
- Art. 3 - Feste, celebrazioni, iniziative e premi. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015
- Art. 4 - Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio regionale. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015
- Art. 5 - Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano. Inserimento dell'articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015
- Art. 6 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 46/2015
- Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere m, q) e v) e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità;
2. Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità, l'emblema di appartenenza ad un luogo. Esse creano un vincolo di valori e sono espressione della storia e dell'identità della comunità che, di generazione in generazione, si trova su quel territorio. La consapevolezza che preservare le tradizioni di un territorio rappresenta il modo migliore per consolidare l'identità degli individui che su di esso vivono e per consegnare alle future generazioni un patrimonio solido di contenuti e di esperienze su cui costruire la propria storia;
3. Il Consiglio regionale, nel riconoscere l'importanza di salvaguardare e valorizzare l'identità e le tradizioni del territorio regionale, intende modificare la l.r. 46/2015 prevedendo la possibilità di sostenere economicamente anche l'organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione delle suddette finalità;
4. Al fine di consentire la realizzazione, entro tempi brevi, delle iniziative previste dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana.
Sostituzione del titolo della l.r. 46/2015.

1. Il titolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente: "Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana".

Art. 2

Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano.-
Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

1. Il punto 1 del preambolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale, tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione, nonché iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano;"

Art. 3

Feste, celebrazioni, iniziative e premi.

Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015

1. La rubrica del titolo I della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: “Feste, celebrazioni, iniziative e premi”.

Art. 4

Iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio regionale.

Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l’articolo 3 quater della l.r. 46/2015 è inserito il seguente capo: “CAPO II ter - Iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano”.

Art. 5

Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano.

Inserimento dell’articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015

1. Dopo l’articolo 3 quater, nel capo II ter della l.r. 46/2015, è inserito il seguente:
 “Art. 3 quinquies
 Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano
1. Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l’organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l’individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento.”.

Art. 6

Norma finanziaria.

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 46/2015

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:
 “2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 quinquies, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 60.000,00 e non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 “Spese correnti.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:
 “2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 quinquies per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.”.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.01.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 gennaio 2025, n. 298

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

Approvata in data 28 gennaio 2025

Divenuta legge regionale 2/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2025, N. 10

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura

Art.1 - Contributi per iniziative finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici e alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti, alla prevenzione dei disturbi dell'alimentazione, al contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo, al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura

Art. 2 - Accesso ai contributi

Art. 3 - Modalità di concessione dei contributi

Art. 4 - Erogazione dei contributi e relazione

Art. 5 - Iniziative dirette del Consiglio regionale

CAPO II - Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale

Art. 6 - Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani

Art. 7 - Accesso ai contributi

Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi

Art. 9 - Erogazione dei contributi e relazione

Art. 10 - Iniziative dirette del Consiglio regionale

CAPO III - Progetti in materia di cooperazione internazionale e in materia di relazioni internazionali

Art. 11- Progetto "Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme"

Art. 12- Progetto "La Toscana nel Mediterraneo"

Art. 13- Progetto "Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai"

Art. 14 - Progetto "La Toscana ad Expo 2025 Osaka"

CAPO IV- Disposizioni finali

Art. 15 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 2, 3 e 3 bis, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) c), l), r), v), l'articolo 11 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione toscana);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende, con la presente legge, esercitare, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'articolo 3 dello stesso Statuto, il massimo sforzo per il raggiungimento delle diverse finalità statutarie di cui all'articolo 4, declinate nei diversi capi in cui si articola la presente legge;
 - per quanto concerne il capo I (Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura);
2. il concetto di salute è ormai da tempo definito non semplicemente come assenza di malattia o infermità, ma come uno stato di benessere psico-fisico della persona, oggetto, negli ultimi anni, di grande attenzione, con particolare riferimento all'aspetto psicologico delle persone che stanno affrontando, o che hanno affrontato, il percorso della malattia oncologica e dei loro familiari. In particolare, appare opportuno valorizzare e sviluppare gli interventi volti a fornire assistenza e supporto psicologico a tali soggetti, sia durante sia dopo le cure, in considerazione della grande rilevanza dei benefici che tali interventi hanno dimostrato di essere in grado di apportare alla vita del paziente e della sua famiglia;

3. le manifestazioni di disagio dei detenuti all'interno delle carceri sono in costante aumento, soprattutto sotto forma di comportamenti di autolesionismo fino al suicidio, e che pertanto appare opportuno sostenere interventi finalizzati a rendere più vivibile l'esperienza del carcere;
4. la problematica dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rappresenta un'area di crescente importanza per la salute pubblica, soprattutto delle giovani generazioni, in quanto lo stato di salute fisica è senza dubbio fortemente condizionato dalle condotte alimentari, soprattutto se in grado di determinare un'alterazione dello stato nutrizionale del soggetto. Tali disturbi possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo, per cui appare di fondamentale importanza l'adozione di azioni preventive volte a evitare l'insorgenza di tali patologie. Sotto questo profilo, il Consiglio regionale intende contribuire a diffondere una cultura che avvicini le persone alle cure il più precocemente possibile, sostenendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione;
5. nell'ambito degli interventi volti a sostenere il diritto alla salute, inteso come stato di benessere psico-fisico, il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza della pericolosità di tale pratica anche con riferimento alla capacità relazionale e alla salute dei giocatori e delle loro famiglie;
6. la violenza contro le donne rappresenta un caso emblematico di violazione dei diritti umani e di condotta discriminatoria nei confronti delle stesse, che deve essere avversato attraverso la predisposizione di una serie di azioni mirate in tale senso. A tal proposito, anche in considerazione dell'aumento dei casi di violenza sulle donne, in attuazione del principio generale sancito dall'articolo 3 dello Statuto che impegna la Regione a operare al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e i principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, appare necessario porre in essere interventi volti a proteggere le donne da ogni forma di violenza, a prevenire condotte discriminatorie e violente nei confronti delle stesse, in modo da contribuire a realizzare una effettiva parità tra i sessi e rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne nel contesto culturale di riferimento;
7. in considerazione della sempre maggiore frequenza con cui, a causa della crisi climatica, si verificano eventi calamitosi di grave portata, con conseguenti danni per le collettività locali interessate, appare del tutto rilevante diffondere nelle stesse la conoscenza dei piani di protezione civile, che costituiscono gli strumenti che definiscono le procedure operative di intervento per fronteggiare gli effetti di eventi calamitosi attesi in un determinato territorio. In questo contesto, tali piani hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza in quanto rappresentano gli strumenti che consentono alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni, al fine di assicurare il mantenimento di condizioni di vita dignitose in presenza di fenomeni che determinano gravi alterazioni delle condizioni di vita della popolazione con gravi disagi, sia di natura fisica sia psicologica, per la stessa. La conoscenza dei contenuti di tali piani, con particolare riferimento alle caratteristiche del territorio e dei relativi "rischi", concorre, in maniera significativa, all'acquisizione della consapevolezza da parte della popolazione interessata della grave portata che certi eventi possono assumere e dell'importanza di mettere in atto misure di contenimento, con conseguente crescita della capacità di resilienza della popolazione e diffusione della cultura della prevenzione. Di conseguenza, al fine della creazione di una cultura della protezione civile, appare opportuno sostenere i comuni toscani nelle attività di compartecipazione dei contenuti di tali piani, sui rischi del territorio e sulle misure di prevenzione previste dagli stessi. In particolare, tale attività di divulgazione potrà articolarsi in momenti di formazione nelle scuole e con la cittadinanza, nella predisposizione e distribuzione di materiale informativo, nonché nell'organizzazione di specifiche esercitazioni ovvero in focalizzate attività di comunicazione sui "social network";
8. al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, il Consiglio regionale intende garantire il diritto alla conoscenza di ognuno e l'accesso alla cultura, come soddisfazione di un bisogno individuale e collettivo. In particolare, nell'ambito dei progetti a supporto della lettura e della

- filiera del libro avviati all'interno del percorso degli Stati Generali della Cultura e tra i quali si è inserita anche la partecipazione della Regione Toscana al Salone internazionale del libro di Torino, il legislatore toscano intende sostenere l'organizzazione di iniziative quali "bibliobus", letture ad alta voce, laboratori intorno al libro, l'istituzione di punti di lettura all'interno dei quartieri, premi letterari, festival, iniziative a sostegno dell'editoria, fiere, finalizzate a promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa;
9. il Consiglio regionale intende garantire l'accesso alla cultura, sostenendo, altresì, la promozione del teatro, in quanto strumento di piena realizzazione della persona dal punto di vista culturale, portatore di benefici quali il potenziamento della comprensione, l'ampliamento del bagaglio conoscitivo, lo sviluppo dell'immaginazione, della curiosità, della creatività, nonché strumento di socializzazione e comunicazione;
 - per quanto concerne il capo II (Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale):
 10. il Consiglio regionale, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, intende promuovere l'artigianato artistico e tradizionale toscano, mediante la valorizzazione dei prodotti che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 19 della l.r. 53/2008, nonché promuovere prodotti enogastronomici toscani, prevedendo dei contributi rivolti alle associazioni per l'organizzazione di iniziative finalizzate a dare visibilità a tali prodotti;
 - per quanto concerne il capo III (Progetti in materia di cooperazione internazionale e in materia di relazioni internazionali):
 11. sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia di cooperazione internazionale, che ha riconosciuto un ambito di intervento al legislatore regionale secondo quanto previsto dalla legge 125/2014, il Consiglio regionale, al fine di promuovere i valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni sanciti dallo Statuto, intende finanziare iniziative rivolte ai bambini e alle bambine della città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni, al fine di promuovere una cultura della diversità intesa come valorizzazione della ricchezza e della complementarità fra le diverse culture. L'intento, in particolare, è quello di creare un luogo di pace per i bambini e le bambine di Betlemme, vittime innocenti di un conflitto che si protrae ormai da lungo tempo, in modo che questi abbiano la possibilità di un recupero della propria infanzia, attraverso la promozione di attività che stimolino la loro creatività e fantasia, distogliendoli dagli orrori della guerra;
 12. il Consiglio regionale, nell'ambito delle attività di mero rilievo internazionale ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale e di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana, intende finanziare tre progetti denominati: "La Toscana nel Mediterraneo", "Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai" e "La Toscana ad Expo 2025 Osaka";
 13. in particolare, il progetto "La Toscana nel Mediterraneo" è volto alla valorizzazione del confronto tra le esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di realtà analoghe di regioni che si affacciano sul Mediterraneo, che da sempre è stato culla di civiltà. Tale progetto, inoltre, prevede la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, volte a promuovere attrazione, accelerazione e "networking" per "start-up" innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale. Questo programma rappresenta un investimento strategico per rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione, posizionando la Toscana come un "hub" per l'innovazione sostenibile a livello internazionale e catalizzando il suo ruolo storico di ponte tra culture del Mediterraneo e motore di progresso. Il secondo progetto "Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai", invece, intende realizzare una formazione permanente di giovani con laurea magistrale conseguita presso le università degli studi toscane, mettendoli in contatto con una delle realtà più dinamiche e attrattive per progetti di investimento attualmente presenti nel panorama internazionale, la città-emirato di Dubai, al fine di creare un incontro fra offerta formativa e domanda lavorativa, prevedendo anche un luogo fisico di confronto tra le esperienze.

Il terzo progetto, “La Toscana ad Expo 2025 Osaka”, è volto a promuovere la valorizzazione della Toscana nell’ambito di Expo 2025 a Osaka, avente ad oggetto il tema “Progettare la società futura per le nostre vite”, in modo da assicurare la rappresentanza della Toscana nel contesto di Padiglione Italia;

Approva la presente legge

CAPO I

Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, nonché all’accesso alla cultura

Art. 1

Contributi per iniziative finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici e alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti, alla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione, al contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo, al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, nonché all’accesso alla cultura

1. Il Consiglio regionale promuove la tutela del diritto alla salute, opera per la realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, promuove la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, nonché l’accesso alla cultura.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2025, contributi, fino al limite massimo complessivo di euro 1.100.000,00, ai comuni per l’organizzazione di iniziative finalizzate:
 - a) al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici;
 - b) alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti;
 - c) alla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione;
 - d) al contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo;
 - e) al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;
 - f) ad attività di informazione sui contenuti dei piani comunali di protezione civile;
 - g) al sostegno alla lettura o alla promozione del teatro.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera b), a favore dei detenuti sono organizzate previo accordo con i competenti uffici dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 2

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all’articolo 1, i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell’iniziativa da realizzare, ovvero del progetto in corso di realizzazione. Il progetto può essere presentato anche in collaborazione con associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo la finalità cui si riferisce il progetto.
2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.
3. I progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

4. I progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
5. I progetti devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto presentato.

Art. 3

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
2. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2025, sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.
4. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 3, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.

Art. 4

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2025.
2. Entro il 31 dicembre 2026 i comuni, beneficiari dei contributi, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 1, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, salvo comprovati motivi giustificativi del ritardo.

Art. 5

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 159.500,00.

CAPO II

Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale

Art. 6

Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani

1. Il Consiglio regionale promuove la valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane),

e i prodotti enogastronomici toscani, da parte di associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo la finalità dell'organizzazione di tali iniziative.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2025, contributi alle associazioni fino al limite massimo complessivo di euro 1.500.000,00.

Art. 7

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 6, comma 2, le associazioni sono tenute alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.
3. I progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
4. I progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
5. I progetti devono prevedere una compartecipazione del soggetto che lo presenta in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2025 sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.
3. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 2, essere concesso in misura superiore ai 15.000,00 euro.
4. L'istruttoria delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, compresi tutti gli adempimenti connessi alle attività di cui all'articolo 7, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), il cui finanziamento, "una tantum" per l'annualità 2025, rientra nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 9
Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2025.
2. Entro il 31 dicembre 2026, le associazioni beneficiarie dei contributi presentano una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 6 comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, salvo comprovati motivi giustificativi del ritardo.

Art. 10

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 6, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

CAPO III

Progetti in materia di cooperazione internazionale e di relazioni internazionali

Art. 11

Progetto "Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme"

1. Il Consiglio regionale intende sostenere, per un importo massimo complessivo di euro 140.000,00, "una tantum" per l'annualità 2025, interventi finalizzati alla realizzazione di attività di supporto psicologico e al recupero dai traumi della guerra dei bambini e delle bambine che vivono nella città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni, al fine di promuovere una cultura della diversità intesa come valorizzazione della ricchezza e della complementarietà fra le diverse culture.
2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'individuazione di uno o più progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'attuazione degli stessi.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, secondo periodo, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) in merito alla comunicazione al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 12

Progetto "La Toscana nel Mediterraneo"

1. Il Consiglio regionale, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della Toscana nel Mediterraneo e promuovere opportunità di incontro e scambio istituzionale, culturale, commerciale con le altre regioni che si affacciano su di esso, intende realizzare il progetto "La Toscana nel Mediterraneo", consistente nell'organizzazione, nell'ambito delle iniziative legate alla "Giornata internazionale del Mar Mediterraneo", di eventi istituzionali dedicati al confronto delle esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di enti analoghi delle regioni mediterranee, nonché di attività, diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e networking per "start-up" innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale.
2. Il Consiglio regionale conferisce all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) il finanziamento, "una tantum" per l'annualità 2025, di euro 50.000,00 per la realizzazione degli eventi istituzionali dedicati al confronto delle esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di enti analoghi delle regioni mediterranee, di cui al comma 1.
3. Il Consiglio regionale, per la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e "networking" per "start-up" innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale, di cui al comma 1, si

avvale di Sviluppo Toscana S.p.A. società “in house” a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), stanziando, a tale fine, la somma di euro 150.000,00 per l’anno 2025. La Giunta regionale adegua al presente comma il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. con le modalità di cui all’articolo 3 bis, comma 6, della l.r. 28/2008.

Art. 13

Progetto “Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai”

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed economiche toscane, la formazione permanente di giovani con laurea magistrale conseguita presso le università degli studi toscane, intende realizzare il progetto “Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai”.
2. Il progetto prevede la realizzazione, con un finanziamento, “una tantum” per l’annualità 2025, di euro 20.000,00, della “Casa della Toscana”, con l’individuazione di un luogo fisico in cui creare un “hub” dove le realtà toscane possono interfacciarsi con gli “stakeholder” del territorio per un periodo di sei mesi.
3. Il progetto prevede, altresì, la realizzazione, con un finanziamento “una tantum” per l’annualità 2025, di euro 40.000,00, di attività di formazione presso la “Casa della Toscana” rivolta a venti giovani come individuati al comma 1.
4. L’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione del progetto di cui ai commi 2 e 3, nonché le modalità per l’attuazione dello stesso.

Art. 14

Progetto “La Toscana ad Expo 2025 Osaka”

1. Il Consiglio regionale intende sostenere la partecipazione della Toscana ad Expo 2025 Osaka.
2. Per la finalità di cui al comma 1, e, in particolare, per la realizzazione dello spazio espositivo dedicato alla Toscana all’interno del Padiglione Italia, il Consiglio regionale si avvale di Fondazione Sistema Toscana, società “in house” a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010), stanziando, a tal fine, la somma di euro 200.000,00 per l’anno 2025. La Giunta regionale adegua al presente comma il piano delle attività di Fondazione Sistema Toscana con le modalità di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 61/2018.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027, sino all’importo massimo di euro 3.459.500,00 imputabili alla sola annualità 2025, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1

Capitolo 10504 “Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Spese correnti”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 4 febbraio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.01.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 dicembre 2024, n. 293

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 2^a e alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio delle Commissioni in data 24 gennaio 2025

Approvata in data 29 gennaio 2025

Divenuta legge regionale 4/2025 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2025, N. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Finalità, programmazione e comunicazione

- Art. 1 - Ambiti territoriali, oggetto e finalità
- Art. 2 - Programmazione
- Art. 3 - Strumenti di comunicazione e informazione

CAPO II - Servizi essenziali

- Art. 4 - Infrastrutture per l'accessibilità e trasporto pubblico
- Art. 5 - Accesso ai servizi e infrastrutture digitali
- Art. 6 - Diritto alla salute e inclusione sociale
- Art. 7 - Attività sportiva
- Art. 8 - Educazione e istruzione
- Art. 9 - Orientamento, formazione professionale e lavoro

CAPO III - Supporto ai territori

- Art. 10 - Pianificazione urbanistica sovracomunale
- Art. 11 - Rigenerazione urbana
- Art. 12 - Territorio rurale
- Art. 13 - Resilienza energetica
- Art. 14 - Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici
- Art. 15 - Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
- Art. 16 - Supporto regionale

CAPO IV - Sostegno alla residenzialità e all'economia

- Art. 17 - Sostegno all'acquisto residenziale
- Art. 18 - Sostegno alla locazione residenziale
- Art. 19 - Sostegno a processi di sviluppo economico
- Art. 20 - Commercio
- Art. 21 - Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio

CAPO V - Identità

- Art. 22 - Cultura e paesaggio
- Art. 23 - Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità toscana
- Art. 24 - Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili
- Art. 25 - Beni comuni

CAPO VI - Norme finali

- Art. 26 - Osservatorio della Toscana diffusa
- Art. 27 - Clausola valutativa
- Art. 28 - Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025
- Art. 29 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto altresì l'articolo 119 della Costituzione, che impegna lo Stato, e quindi anche le regioni, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

Visti gli articoli dello Statuto:

- a) 3, comma 4, per il quale la Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti;
- b) 4, comma 1, lettera v), per il quale la Regione persegue, tra le sue finalità prioritarie: “il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari”;
- c) 68, comma 3, ove si legge che: “La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale”;

Visto il Trattato sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede tra gli obiettivi dell'Unione europea la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, e, in particolare, l'articolo 174 che impegna l'Unione europea e quindi anche i livelli nazionali e territoriali di governo, al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in particolare l'articolo 1, commi 134 e 135;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Vista la legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura);

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e, in particolare, il capo IV;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);

Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);

Vista la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);

Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio").

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. l'obiettivo strategico "Promuovere la coesione territoriale e i luoghi della Toscana diffusa" del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 – 2025 approvato dal Consiglio regionale con

risoluzione 27 luglio 2023, n. 239, stabilisce che occorre promuovere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane e quindi a quei luoghi, denominati luoghi della “Toscana diffusa”, che sono pertanto oggetto di interventi aggiuntivi, volti a salvaguardarne le specificità valorizzandone le peculiari caratteristiche;

2. “Toscana diffusa” rappresenta un nuovo concetto di sviluppo socio-economico-territoriale alla base del quale c’è il principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, a cominciare dai collegamenti materiali e immateriali. L’obiettivo è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale attivando un insieme di strumenti volti a ridurre le disparità di sviluppo, non solo economico, tra diversi territori;
3. la Regione persegue da anni l’obiettivo di assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni;
4. l’obiettivo si coordina con le linee territoriali strategiche di intervento dei fondi europei dei cicli di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, definite nell’ambito dell’accordo di partenariato 2021 – 2027, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, e nel piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023 – 2027 che comprende il programma Leader, e, in particolare, con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI), oltre che con altri strumenti di sostegno europei e nazionali che perseguono le medesime finalità – tra gli altri, il piano nazionale di ripresa e resilienza, fondo di sviluppo e coesione, fondo per la montagna;
5. si tratta di dare organicità, coerenza e strutturazione sistematica, anche temporale, agli interventi così da favorire il miglioramento e la tenuta complessiva del sistema toscano nel rispetto, non solo della normativa, ma anche degli indirizzi e delle iniziative europee e nazionali sul tema, compresi gli accordi di programma quadro eventualmente sottoscritti in attuazione dell’articolo 58, sull’accelerazione della SNAI, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Approva la presente legge

CAPO I

Finalità, programmazione e comunicazione

Art. 1

Ambiti territoriali, oggetto e finalità

1. La Toscana diffusa è l’insieme dei territori caratterizzati da minima densità abitativa, maggiore difficoltà di collegamento alle più evidenti conurbazioni urbane comunque di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale, come definiti negli atti di programmazione regionale.
2. La presente legge persegue l’obiettivo di favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio e alla formazione, al lavoro, all’insediamento ed all’esercizio delle attività produttive nonché all’offerta culturale e ai servizi digitali.
3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), identifica gli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della presente legge includendo, tra i comuni facenti parte degli stessi, quelli elencati nell’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il cui territorio risulta essere stato classificato, in tutto o in parte, come montano, ai sensi della normativa statale. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 può aggiornare tali ambiti e declinare tra questi in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole politiche settoriali.

4. Salvo sia diversamente previsto nei singoli articoli, le politiche e le azioni della presente legge riguardano gli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 3.
5. La Regione riconosce la coesione sociale e territoriale come elemento essenziale del proprio sviluppo ed orienta le proprie azioni per favorire lo sviluppo armonico e la rimozione degli squilibri tra i territori regionali; a tale fine:
 - a) riconosce e valorizza i tratti identitari e le specificità dei luoghi della Toscana diffusa;
 - b) favorisce processi di integrazione delle politiche per i territori della Toscana diffusa, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità favorendo contestualmente il rafforzamento della capacità amministrativa e la costruzione di pratiche collaborative stabili e di esercizio associato delle gestioni a livello locale anche attraverso raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
 - c) favorisce e valorizza la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita sociale e civile degli attori del territorio;
 - d) promuove azioni di sistema di progetti integrati di promozione ed internazionalizzazione dei territori della Toscana diffusa.
 - e) favorisce, nell'ambito dei territori della Toscana diffusa, lo sviluppo socio-economico dei comuni che presentano maggiori situazioni di disagio, come definite dall'articolo 80 della l.r. 68/2011.
6. Come definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei dati geografici delle sezioni di censimento, ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici che costituiscono una forma autonoma di vita sociale. Possono esistere più centri abitati all'interno di un comune, ma uno solo viene identificato come centro capoluogo;
 - b) Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili.

Art. 2

Programmazione

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche a favore dei territori della Toscana diffusa, nell'ambito del PRS.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR e i suoi aggiornamenti di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individuano annualmente, in coerenza con il PRS:
 - a) le priorità programmatiche per l'anno successivo, con proiezione triennale;
 - b) i territori interessati dagli interventi con riferimento all'articolo 1;
 - c) i principali interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e alla definizione delle modalità per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 6.
4. La Regione opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche nell'ambito delle politiche europee per la coesione territoriale attraverso la programmazione dei fondi europei e nazionali; a tale scopo, valorizza il coinvolgimento dei territori per la realizzazione di strategie territoriali integrate di rilancio e di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico.
5. Per favorire processi di sviluppo integrato e inclusivo della Toscana diffusa la Regione, nel DEFR e nei relativi strumenti di attuazione, prevede un sistema di premialità e priorità da attuarsi nel rispetto della normativa vigente, mediante la previsione di:
 - a) aumenti della percentuale di intensità di aiuto;
 - b) riserve di risorse;
 - c) punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative.
6. Per le finalità di cui al comma 5, con particolare riferimento al coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori della Toscana diffusa, la Giunta regionale può altresì promuovere, nei casi previsti annualmente dal DEFR tenuto conto

degli stanziamenti del bilancio di previsione, la stipula di specifici patti denominati “Patti per la Toscana diffusa”.

7. I patti di cui al comma 6, stipulati tra la Giunta regionale e gli enti locali singoli o associati interessati, sono strumenti negoziali ad adesione volontaria e contengono gli interventi considerati come prioritari e strategici per i territori di cui all’articolo 1, comma 1. Le modalità per la sottoscrizione di tali patti sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
8. La Regione favorisce il finanziamento alle infrastrutture ed i servizi della Toscana diffusa dando priorità ai progetti che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità, anche economica, della gestione.

Art. 3

Strumenti di comunicazione e informazione

1. La Regione favorisce processi di ascolto della cittadinanza per rilevarne i fabbisogni, in particolare rispetto alle difficoltà nella fruizione dei servizi pubblici erogati o coordinati dalla Regione e dagli enti pubblici toscani, contribuendo così al miglioramento continuo della loro qualità.
2. La Regione, anche mediante i centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale di cui all’articolo 5, opera per un’informazione capillare sulle azioni regionali e dei risultati ai sensi della presente legge con i seguenti strumenti:
 - a) l'utilizzo dei social media e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e interagire con la cittadinanza potenziando il dialogo e l’ascolto;
 - b) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale per diffondere i progetti e le singole opportunità;
 - c) l’organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali.

CAPO II

Servizi essenziali

Art. 4

Infrastrutture per l’accessibilità e trasporto pubblico

1. La Regione Toscana promuove l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa.
2. Sono obiettivi prioritari per l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa:
 - a) l’attenzione alla manutenzione e la qualificazione della rete stradale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma, l’organizzazione e l’integrazione con i servizi a domanda debole quali, in particolare, il trasporto a chiamata ed il trasporto scolastico ‘a porte aperte’, al fine di garantirne il mantenimento e la sostenibilità;
 - c) il rafforzamento e mantenimento della realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce e l’attrattività del territorio in termini paesaggistici, culturali e sociali;
 - d) il mantenimento in efficienza della rete ferroviaria che attraversa la Toscana diffusa e il miglioramento e potenziamento dei servizi ferroviari in accordo con i gestori di infrastruttura e servizio;
 - e) il sostegno dell’accessibilità e del collegamento con i territori insulari.
3. Gli enti locali operano per favorire:
 - a) la conoscenza del livello di sicurezza della rete stradale e dei ponti di competenza;
 - b) l’identificazione dei bisogni e delle esigenze di servizi in un’ottica di sostenibilità.

4. La Regione promuove azioni per la manutenzione ed il mantenimento e la qualificazione della rete stradale ai sensi della l.r. 68/2011.
5. Il servizio ferroviario costituisce elemento fondamentale per garantire l'accessibilità ai territori della Toscana diffusa e la Regione, nell'ambito degli strumenti e delle azioni di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), opera per:
 - a) nei rapporti con i gestori della rete e del servizio ferroviario, il mantenimento dell'efficienza della linea, la valorizzazione e l'attrezzaggio di stazioni e fermate, con particolare riferimento all'utilizzo turistico-cicloturistico/escursionistico, e al costante miglioramento del servizio offerto, anche mediante azioni di progressivo rinnovo dei materiali;
 - b) ottenere l'incremento dell'utenza sulla rete ferroviaria toscana che attraversa la Toscana diffusa e che presenta un basso numero di passeggeri al di fuori delle fasce pendolari mediante:
 - 1) iniziative per la valorizzazione dei territori attraverso i servizi ordinari e con treni storici e turistici;
 - 2) la promozione e salvaguardia del territorio regionale, tenuto conto della valenza storico, culturale, ambientale e paesaggistica propria delle aree attraversate dalle linee ferroviarie.
 - c) favorire il miglioramento dell'accessibilità mediante l'individuazione di stazioni aventi un carattere prioritario che possono costituire, mediante attrezzaggio con tecnologie informative, un valido riferimento informativo;
 - d) la valorizzazione della intermodalità e dei servizi offerti nelle stazioni dei territori della Toscana diffusa, mediante l'estensione delle attività già sperimentate.

Art. 5

Accesso ai servizi e infrastrutture digitali

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009), la Regione:
 - a) favorisce la creazione di centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale;
 - b) agisce per promuovere la connettività, fissa e mobile, in tutto il territorio, anche tramite società e consorzi "in house";
 - c) opera per garantire i diritti di cittadinanza digitale.
2. Ai fini di cui al comma 1:
 - a) la Giunta regionale coordina le attività dei centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale per permettere ai residenti dei territori della Toscana diffusa la fruizione dei servizi pubblici nonché per aiutare la conoscenza delle nuove opportunità della digitalizzazione e le nuove disponibilità di servizi digitali di comunicazione e di dialogo per via telematica con la pubblica amministrazione;
 - b) le azioni regionali per la connettività, fissa e mobile, a banda ultra larga, anche ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), si raccordano con le iniziative nazionali e favoriscono lo svolgimento dell'attività lavorativa nei territori della Toscana diffusa;
 - c) nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione, anche in raccordo con le azioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017), promuove la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica da mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile nelle aree a fallimento di mercato;
 - d) i diritti di cittadinanza digitale nei territori della Toscana diffusa comprendono attività di assistenza ai consumatori anche mediante sportelli dedicati al disbrigo delle pratiche rivolti in particolar modo alle persone anziane e fragili, sentito il Comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

- e) il documento di linee di indirizzo della rete telematica Regione Toscana (RTRT) di cui al capo II della l.r. 57/2024 prevede indirizzi ed azioni per i territori della Toscana diffusa.
- 3. La Regione promuove il coordinamento delle azioni degli enti locali ai sensi del presente articolo mediante la gestione associata e l'esercizio mediante unione delle funzioni.
- 4. La Regione ed i comuni, nell'ambito degli strumenti della l.r. 49/2011, operano per la promozione di accordi di localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Art. 6

Diritto alla salute e inclusione sociale

1. La Regione valorizza e promuove il potenziamento, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari territoriali sulla base dei principi della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni e della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari, attraverso:
 - a) la previsione di incentivi finalizzati a garantire sul territorio regionale la prossimità dell'assistenza in comuni, località e frazioni collocate in zone disagiate, anche in coordinamento e nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva per ciò che concerne le professionalità sanitarie;
 - b) lo sviluppo di strutture di prossimità e delle centrali operative territoriali (COT);
 - c) l'attivazione di punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria e l'organizzazione di servizi di pronto intervento sociale;
 - d) il rafforzamento del supporto logistico per lo svolgimento dei servizi sociosanitari, da perseguirsi attraverso la collaborazione con gli enti locali, sia per il reperimento degli alloggi, sia per l'individuazione di locali da destinare alle attività ambulatoriali;
 - e) la promozione della sanità di iniziativa e di metodiche di stratificazione della popolazione per intensità di bisogni;
 - f) l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di equipe multi-professionali che prendano in carico la persona in modo multidimensionale, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità e cronicità;
 - g) l'implementazione di misure di sostegno alla locazione o all'acquisto di immobili ad uso ufficio a servizio di presidi sanitari da destinarsi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
 - h) il potenziamento delle cure domiciliari;
 - i) l'adozione di modelli di servizi digitalizzati per la gestione dei percorsi assistenziali, sia per l'assistenza domiciliare, attraverso strumenti di telemedicina, sia attraverso l'integrazione della rete professionale che opera sul territorio;
 - j) la valorizzazione della co-progettazione con gli utenti;
 - k) la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali.
2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all'interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:
 - a) l'erogazione sul territorio di una prima risposta all'emergenza/urgenza tramite l'integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;
 - b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e di rete ospedaliera;
 - c) l'attività diagnostica di tipo radiologico con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione con altri presidi della rete;
 - d) la presa in carico da parte degli ospedali di base della riacutizzazione delle patologie croniche contribuendo alla loro prevenzione attraverso percorsi di consulenza specialistica;
 - e) la piena integrazione con l'attività delle COT e dei nuovi modelli organizzativi;

- f) la previsione di incentivi al personale sanitario che svolga servizio nei presidi ospedalieri o nei territori siti all'interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge.
3. La Regione promuove misure per l'accessibilità universale ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), favorendo progetti di investimento ed interventi di sostegno e di integrazione ai servizi, con le modalità previste dalla presente legge, al fine di implementare processi di integrazione delle politiche a favore dei territori della Toscana diffusa anche fra i diversi livelli di intervento e valorizzare la partecipazione ed il coinvolgimento alla vita sociale e civile degli attori del territorio.

Art. 7

Attività sportiva

1. La Regione promuove e tutela la salute e il benessere psicofisico attraverso lo sport quale veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, in grado di favorire momenti di aggregazione, divertimento collettivo e contributo al contrasto di fenomeni di disagio sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione valorizza ed incentiva la pratica delle attività sportive e motorio-ricreative su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di mantenere stili di vita sani ed attivi e ridurre la sedentarietà attraverso:
 - a) il sostegno ai soggetti, pubblici o privati, che abbiano maturato competenze documentate nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, al fine di valorizzare il talento agonistico, tutelare le tradizioni e le vocazioni sportive locali nonché l'associazionismo e il volontariato sportivo, garantendo medesime opportunità su tutto il territorio regionale;
 - b) il sostegno ad eventi e manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio regionale per permettere al maggior numero possibile di persone di essere parte di progetti che combattono gli stili di vita sedentari e le malattie croniche;
 - c) il sostegno finalizzato al miglioramento dell'impiantistica sportiva pubblica, attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità;
 - d) la promozione dell'attività fisica finalizzata all'integrazione, al recupero della motricità, alla partecipazione a competizioni sportive e alla vita sociale e culturale per le categorie fragili, le persone che vivono in condizioni di disagio e per i diversamente abili;
 - e) la valorizzazione di interventi volti a garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva.

Art. 8

Educazione e istruzione

1. La Regione promuove politiche volte ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi di educazione e istruzione, al fine di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). A tale fine favorisce interventi, diretti e indiretti, a favore dei residenti attraverso:
 - a) la promozione di politiche per la qualificazione, la diffusione e l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, finalizzati al sostegno della domanda da parte delle famiglie e dell'offerta da parte dei comuni in forma diretta e indiretta;
 - b) la programmazione dell'offerta di istruzione sul territorio che ne garantisca l'organico sviluppo qualitativo anche tramite le azioni per la programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

- c) la dislocazione organica e funzionale delle istituzioni scolastiche sul territorio regionale, tramite il dimensionamento della rete scolastica;
 - d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, sia mediante le gestioni associate, sia mediante l'operatività delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002.

Art. 9

Orientamento, formazione professionale e lavoro

1. La Regione promuove il diritto al lavoro di ogni persona, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi, all'affermazione dei diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione dei principi della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi per l'orientamento, la formazione professionale e l'occupazione, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con lo scopo di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della l.r. 32/2002. A tale fine favorisce interventi diretti e indiretti a favore dei residenti attraverso:
 - a) la promozione delle politiche del lavoro per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
 - b) la promozione dell'inserimento e della permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;
 - c) il rafforzamento delle competenze mediante un'offerta formativa che tenga conto delle esigenze dei sistemi produttivi locali e dei bisogni degli individui e delle imprese;
 - d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, anche mediante le gestioni associate per agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa;
 - e) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente;
 - f) l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie più avanzate.
2. L'Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI) contribuisce allo sviluppo dei territori marginali e periferici mediante le seguenti azioni coordinate nei territori della Toscana diffusa:
 - a) l'apertura di sportelli territoriali in collaborazione con gli enti locali nelle zone dove è difficoltoso raggiungere i centri per l'impiego;
 - b) la formazione di personale qualificato, incaricato di seguire tutti i comuni rientranti nelle aree interne per il sostegno alle strategie territoriali al fine di svolgere attività finalizzate a contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale a livello locale per il superamento delle perifericità;
 - c) implementazione di servizi "on line" con il supporto del facilitatore digitale al fine di superare problemi di collegamento e trasporti;
 - d) l'attivazione di una capillare attività di comunicazione multicanale, sia attraverso gli strumenti tradizionali sia attraverso la presenza sui social.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002.

CAPO III

Supporto ai territori

Art. 10

Pianificazione urbanistica sovracomunale

1. La Regione promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi, la pianificazione per aree omogenee coordinata tra le amministrazioni comunali, di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 11
Rigenerazione urbana

1. La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana nei territori della Toscana diffusa al fine di rendere più attrattivo e vivibile il territorio, migliorare la qualità del tessuto urbano e sociale, favorire il rilancio economico, assicurare funzioni di presidio del territorio e contrastare i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte della popolazione residente.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi sono volti, oltre a quanto già previsto dall'articolo 125, comma 1, della l.r. 65/2014:
 - a) al riuso delle aree già urbanizzate quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo;
 - b) alla riorganizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi pubblici, anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico;
 - c) alla riqualificazione delle connessioni con i tessuti urbani circostanti o alla ricomposizione dei margini urbani.
 - d) a promuovere la cessione o la vendita di immobili dismessi da privati per destinarli a interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione socio-economica, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 125 della l.r. 65/2014 e concede contributi periodici in applicazione dell'articolo 57, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 65/2014 .
4. L'intervento regionale tiene conto dei seguenti aspetti:
 - a) riuso e rifunionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;
 - b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché per la promozione delle attività culturali e sportive, compresi interventi di:
 - 1) edilizia residenziale pubblica;
 - 2) contrasto alla grave marginalità basata sull'inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo cronico (housing first);
 - 3) edilizia residenziale sociale per garantire l'accesso alla casa alle persone fragili, non solo dal punto di vista economico, ai sensi delle normative di settore (social housing);
 - 4) incentivi per appartamenti indipendenti organizzati intorno a servizi comuni per i bisogni di persone anziane (senior housing);
 - 5) contributi agli enti locali per il miglioramento e la riqualificazione dell'impiantistica sportiva pubblica.
 - c) riqualificazione e valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana, con particolare attenzione agli spazi e servizi pubblici, volte anche alla valorizzazione del sistema del verde, al miglioramento della sostenibilità ambientale o al rafforzamento delle reti ecologiche, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità sostenibile;
 - d) recupero di immobili la cui gestione è affidata a cooperative di comunità, associazioni ed enti del terzo settore ai sensi delle leggi, nazionali e regionali, sulla coprogrammazione e coprogettazione anche ai fini della realizzazione di iniziative di welfare culturale.
5. Sono incentivati gli interventi:
 - a) realizzati in comuni dotati di strumenti di pianificazione di area vasta ai sensi della l.r. 65/2014, approvati o adottati;
 - b) interessati da ricorso a conto termico in caso di interventi sul patrimonio edilizio o da efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
 - c) di recupero di immobili da destinare a emergenza abitativa;
 - d) che favoriscono l'intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, anche ai fini della promozione del turismo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale, anche al fine di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;

- e) che interessano più aree di intervento riferite a differenti frazioni dello stesso comune mediante un unico progetto.
6. La Regione opera, anche attraverso accordi con enti pubblici, società e aziende pubbliche e private, per la valorizzazione e il riutilizzo del loro patrimonio immobiliare in un'ottica di riqualificazione, accessibilità e fruizione degli immobili di proprietà o gestione.

Art. 12
Territorio rurale

1. La Regione favorisce lo sviluppo e la vivibilità del territorio rurale dei territori della Toscana diffusa sostenendo progetti economici territoriali mediante:
- a) i distretti rurali di cui alla legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);
 - b) i distretti biologici di cui alla legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);
 - c) i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
 - d) gli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003);
 - e) progetti di sviluppo economico compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito della programmazione europea in materia di politica agricola comune (PAC) e di pesca con il fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);
 - f) forme di gestione attiva nel bosco e comunità del bosco per la gestione attiva di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
 - g) recupero, valorizzazione e promozione delle produzioni agro alimentari tipiche e delle connesse attività svolte dai consorzi e delle filiere locali.
2. Nel rispetto dei principi della programmazione europea in materia di PAC, la Regione inoltre sostiene in particolare i territori della Toscana diffusa attraverso:
- a) indennità compensative in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali e in altre aree a vincolo diverso;
 - b) promozione e semplificazione dell'insediamento di giovani agricoltori.

Art. 13
Resilienza energetica

1. La Regione, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti, promuove interventi per la resilienza energetica dei territori della Toscana diffusa attraverso il sostegno:
- a) all'efficientamento energetico e per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore pubblico e produttivo delle imprese;
 - b) allo sviluppo di comunità energetiche.
2. La deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di erogazione del contributo di solidarietà energetica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica), può individuare criteri di premialità e frequenze di erogazione dei contributi specifici per i territori della Toscana diffusa.

Art. 14

Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici

1. La Regione riconosce il valore del capitale naturale e della biocapacità dei territori della Toscana diffusa. Valorizza i benefici offerti dagli ecosistemi montani e delle aree interne alla società toscana nel suo complesso.
2. La Regione contribuisce a promuovere:
 - a) la conoscenza e la ricerca inerente alla preservazione dei servizi ecosistemici nella Toscana diffusa e i sistemi di contabilità ambientale integrati alla contabilità economica;
 - b) gli investimenti degli enti territoriali finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi ecosistemici, compresi sistemi di pagamento di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
3. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, promuove azioni in favore dei comuni sottoposti a vincoli per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica, nei casi in cui tali vincoli prefigurino un mancato o limitato utilizzo del territorio.
4. Ai fini dei commi 1 e 2, la Regione si avvale del fondo di cui all'articolo 1, commi 593 e 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)
5. Il DEFR individua le azioni di cui al comma 3, anche conseguenti ad interventi di natura tariffaria operati nel rispetto della metodologia vigente fissata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e stabilisce annualmente le risorse per l'attuazione delle relative misure.

Art. 15

Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico

1. Al fine di rendere i territori della Toscana diffusa meno vulnerabili alle avversità ambientali e agli effetti dei cambiamenti climatici, la Regione opera per valorizzare tali territori con misure strutturali di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
2. Il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) individuano gli interventi di cui al comma 1, in linea con le previsioni contenute nei piani di gestione rischio alluvioni (PGRA) e nel programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 16

Supporto regionale

1. Al fine di agevolare la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con risorse assegnate dalla Regione agli enti locali ai sensi del presente capo, la Giunta regionale può anche fornire, con proprio personale, attività di supporto consulenziale per la progettazione, le procedure di affidamento lavori e la rendicontazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono regolate da accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

CAPO IV

Sostegno alla residenzialità e all'economia

Art. 17

Sostegno all'acquisto residenziale

1. Al fine di contrastare il declino demografico dei comuni totalmente montani toscani con popolazione fino a diecimila abitanti, la Regione adotta misure di incentivazione finanziaria anche nella forma di contribuzione all'acquisto di immobili ad uso abitativo.
2. Usufruiscono delle misure di cui al comma 1 coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni interessati e si impegnano a non modificarla per almeno dieci anni.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione e revoca delle misure di cui al comma 1 in coerenza con le disposizioni relative al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, commi 593 e 595, della l. 234/2021 che lo istituiscono, ne individuano le iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento e ne regolano la ripartizione fra le regioni.
4. La disciplina di cui al comma 3 tiene conto:
 - a) dell'età anagrafica dei beneficiari della misura;
 - b) del numero di figli minori conviventi;
 - c) dell'indice di disagio dei comuni, in base all'allegato B della l.r. 68/2011.

Art. 18

Sostegno alla locazione residenziale

1. La Regione concorre con risorse proprie al finanziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
3. La Giunta regionale:
 - a) individua gli ulteriori requisiti, concernenti la situazione economica e patrimoniale dei conduttori, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, nel rispetto della normativa statale;
 - b) ripartisce annualmente a favore dei comuni le risorse disponibili a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni evidenziati nelle precedenti annualità.

Art. 19

Sostegno a processi di sviluppo economico

1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Regione sostiene i territori della Toscana diffusa con le finalità di:
 - a) migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - b) promuovere, con particolare riferimento al settore manifatturiero, il reinsediamento di attività produttive nelle aree che hanno subito processi di deindustrializzazione, mediante interventi volti alla valorizzazione delle specificità locali e delle vocazioni produttive legate al contesto territoriale;

- c) promuovere il turismo sostenibile, anche quello enogastronomico, attraverso azioni dedicate ai territori della Toscana diffusa, incluse quelle volte alla valorizzazione dei cammini regionali e del turismo religioso;
 - d) riconoscere, in considerazione della funzione di presidio che svolgono nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, il ruolo strategico delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, anche promuovendo, con particolare riferimento alle specificità stagionali, condizioni per favorire una maggiore stabilità occupazionale;
 - e) sviluppare e rafforzare i processi di trasformazione digitale e ambientale;
 - f) diffondere processi di economia collaborativa organizzati in forma di impresa;
 - g) riqualificare gli ambiti e spazi per attività economiche e per il trasferimento tecnologico;
 - h) incentivare, nel rispetto della disciplina nazionale vigente in materia, l'adozione di modalità di lavoro agile "smart working" nei territori della Toscana diffusa per favorire il riequilibrio territoriale e la coesione sociale, sostenendo misure che facilitino l'accesso a soluzioni di lavoro a distanza, anche attraverso incentivi per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche;
 - i) promuovere la creazione di spazi di coworking e di uffici condivisi anche al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di lavoro e di collaborazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1:
- a) sono attuati nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed ai sensi della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
 - b) possono riguardare il sostegno:
 - 1) all'accesso al credito, agli investimenti produttivi, alla diversificazione e ai processi di trasformazione digitale ed ambientale;
 - 2) alle forme di economia collaborativa e sociale come modalità per promuovere la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico;
 - 3) agli investimenti per le infrastrutture per il turismo, per la qualificazione dei centri commerciali naturali e degli spazi urbani fragili, per la reindustrializzazione dei territori;
 - 4) allo sviluppo integrato e inclusivo a livello locale finalizzato anche all'introduzione di tecnologie avanzate;
 - 5) alla valorizzazione delle attività delle associazioni pro-loco di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) titolari di partita IVA ed iscritte al repertorio economico amministrativo (REA).
 - 6) al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come individuate dall'articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
3. Il DEFR definisce le risorse, i settori e i territori di intervento nonché il sistema di premialità e priorità ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
4. Le misure di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 20 Commercio

- 1. Il DEFR prevede contributi per l'insediamento ed il mantenimento, anche mediante l'acquisizione, degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
- 2. La Regione promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori multifunzionali ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 62/2018 e le attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa ai sensi della legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

(Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani).

3. Per le attività commerciali di cui al comma 1, il DEFR programmaticamente ed i successivi correlati interventi normativi, possono prevedere la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per finalità di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP").

Art. 21

Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio

1. In applicazione dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura), è istituito l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.
2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che negli ultimi cinque anni hanno realizzato le attività di cui all'articolo 2 della l. 24/2024 anche nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale.
3. Le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 sono definiti con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
4. I documenti di programmazione regionale prevedono programmi e iniziative, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a promuovere la figura dell'agricoltore custode ai sensi della l. 24/2024 e a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile tramite la diffusione della conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche di cui all'articolo 2 della l. 24/2024 connesse all'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

CAPO V Identità

Art. 22

Cultura e paesaggio

1. La Regione favorisce, in ogni parte del territorio regionale, eventi e manifestazioni culturali e ne incentiva, in modalità specifica, la realizzazione diffusa nelle aree indicate dal DEFR, nell'ambito della programmazione e degli interventi ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio nelle aree di cui al comma 1 ai sensi:
 - a) della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della l.r. 65/2014;
 - b) dell'articolo 57 della l.r. 65/2014 mediante assegnazione di contributi a comuni ed agli enti del terzo settore per interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate.
3. La Regione opera altresì ai sensi del comma 2:

- a) in osservanza del piano paesaggistico regionale attraverso la redazione di progetti paesaggio;
- b) in attuazione della l.r. 21/2010 e in particolare:
 - 1) degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) ed l);
 - 2) nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 4 e con le delibere della Giunta regionale sulle modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettera h bis);
 - 3) del rispetto dei criteri per l'attuazione degli interventi di investimento di cui all'articolo 6;
 - 4) del rispetto delle tipologie di intervento regionale in materia di beni paesaggistici di cui all'articolo 7;
 - 5) della valorizzazione culturale dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 33.
- 4. Il DEFR prevede risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali:
 - a) 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);
 - b) 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana).

Art. 23

Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità toscana

1. La Regione favorisce la tutela del patrimonio delle razze e varietà locali a rischio di estinzione nel rispetto della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) mediante:
 - a) la promozione di iniziative, pubbliche o private, per preservare e ricostituire le risorse genetiche, diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e valorizzarne i prodotti;
 - b) l'organizzazione diretta di iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione delle medesime risorse.
2. Le azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2004.

Art. 24

Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili

1. La Regione promuove azioni per il recupero di terreni e di immobili, in particolare quelli appartenenti al patrimonio storico, paesaggistico e culturale, a rischio o che risultano abbandonati, di proprietà pubblica e privata, mediante:
 - a) l'implementazione della banca della terra di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) per gli immobili e terreni ad uso agricolo e forestale;
 - b) accordi con le società e gli enti titolari per incentivare la realizzazione di centri polifunzionali di pubblica utilità in immobili idonei, comprese le stazioni ferroviarie e le aree di pertinenza ferroviaria della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite annualmente nel DEFR.

Art. 25

Beni comuni

1. La Regione opera per la valorizzazione dei beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) presenti nei territori della Toscana diffusa mediante:
 - a) sensibilizzazione dei cittadini attivi dei territori interessati di cui all'articolo 5 della l.r. 71/2020;

- b) agevolazioni e contributi per la gestione dei beni comuni;
 - c) assistenza amministrativa gratuita per la redazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 8 della l.r. 71/2020 da parte dei competenti settori della Giunta regionale.
2. Il DEFR stabilisce le risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 1.

CAPO VI
Norme finali

Art. 26
Osservatorio della Toscana diffusa

1. È istituito l'Osservatorio della Toscana diffusa presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge.
2. L'Osservatorio della Toscana diffusa svolge funzioni di consultazione, il coordinamento, collaborazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
3. I componenti dell'Osservatorio sono individuati dalla Giunta regionale tra le seguenti tipologie di soggetti:
 - a) associazioni più rappresentative, anche enti del terzo settore, attivi nei territori interessati che si occupano delle politiche oggetto della presente legge;
 - b) enti locali interessati e loro associazioni;
 - c) i soggetti imprenditoriali dei territori, anche associati;
 - d) enti di ricerca dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i componenti di cui al comma 3 e disciplina la partecipazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
5. La partecipazione all'Osservatorio e alle sue attività non comporta oneri per la Regione.

Art. 27
Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
 - a) gli interventi attivati e l'ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
 - b) la tipologia degli interventi finanziati ed il relativo settore di riferimento;
 - c) i risultati ottenuti in termini di sviluppo delle attività economiche locali;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 28

Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025

1. Per i comuni della Toscana diffusa come identificati ai sensi dell'articolo 2, per l'anno 2025, sono stanziati risorse fino all'importo:
 - a) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno all'acquisto di cui all'articolo 17;
 - b) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all'articolo 18.
2. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, sono stanziati risorse fino all'importo di euro 500.000,00.
3. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), della l.r. 1/2006, sono stanziati risorse fino all'importo di euro 300.000,00.

Art. 29

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025 cui si fa fronte per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2025:

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 2.300.000,00;
- in aumento Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 750.000,00;
- in aumento, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 750.000,00;
- in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 500.000,00;
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 300.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 4 febbraio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.01.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 agosto 2024, n. 8

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 settembre 2024, n. 274

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 dicembre 2024

Approvata in data 29 gennaio 2025

Divenuta legge regionale 3/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 2025, n. 8/R “Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia ai all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell'articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016”, pubblicato sul BURT n. 10 del 10 febbraio 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo 12 e articolo 13;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile);

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2016;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. 152/2006 delle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino del Fiume Arno reso in data 27 maggio 2016;

b) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016;

c) il parere favorevole dell'Autorità di bacino del Tevere reso in data 26 maggio 2016;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 570 del 14 giugno 2016.

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 815;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento, in attuazione della l.r. 80/2015, detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche, tenuto conto dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua approvati con d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015; le disposizioni del presente regolamento sostituiscono le disposizioni già contenute nel d.p.g.r. 50/R/2015, attuativo della l.r. 91/1998 - ora abrogata dalla l.r. 80/2015 - rivisitandone i contenuti, alla luce del nuovo assetto delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015, nonché delle nuove (1) norme di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque;

2. le finalità di cui al punto 1 sono perseguite attraverso:

a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della l.r. 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006;

3. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunità di prevedere forme di semplificazione (4) attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

4. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;

5. è inoltre opportuno prevedere:

a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;

b) una tempistica più ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;

6. è opportuno limitare le soglie di prelievo degli usi domestici delle acque sotterranee rendendole più coerenti (1) con gli effettivi attuali usi e le mutate condizioni di estensione dei servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo conto dei consumi idrici pro-capite su base ISTAT ed i fabbisogni di un giardino ed orto a conduzione familiare;

7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del d.lgs. 152/2006, nonché del d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015, dando attuazione ai principi di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti e dei reali fabbisogni dell'utenza;

8. è sorta altresì l'esigenza di modificare il regolamento approvato con decreto d.p.g.r. n. 51/R/2015 che disciplina gli obblighi di misurazione (1) dei prelievi e restituzioni e la gestione dei connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla nuova l.r. 80/2015, sia per recepire le disposizioni del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare è stato ritenuto opportuno ridurre a 4 anni il termine di assoggettamento agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso di prelievi e restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri al secondo, effettuati da enti irrigui nonché (1) disciplinare soggetti obbligati, modalità e tempi e di trasmissione dei dati relativi ai volumi misurati alla banca dati SIGRIAN;

9. il presente regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua;

10. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica è rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30; (5)

11. è comunque necessario ed opportuno rivisitare la disciplina del r.d. 1775/1933, dettagliandone l'applicazione, in coerenza al quadro legislativo statale e regionale vigente, in particolare:

a) attualizzando la stessa sulla base del mutato panorama di richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi in cui vi è una bassa probabilità di presentazione di domande concorrenti;

b) introducendo criteri di preferenza per domande concorrenti ad uso idroelettrico, da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettati le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183); (6)

c) definendo forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio;

d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come la verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA, la valutazione d'incidenza; l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

e) definendo l'entità delle garanzie finanziarie da presentare, nei casi e secondo le modalità stabilite, per il rilascio delle concessioni di derivazione, prevedendo anche un sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse;

f) introducendo forme di snellimento e procedure semplificate, correlate all'entità modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio di licenze d'uso e di attingimento nonché di concessioni per piccole derivazioni, anche preferenziali;

g) disciplinando gli usi plurimi delle acque da parte degli Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale;

12. è inoltre necessario determinare la durata massima delle concessioni, calibrandola sulla base degli impatti potenzialmente prodotti in relazione all'uso e sull'entità degli investimenti necessari per il corretto esercizio delle stesse;

13. è infine necessario introdurre un complesso di norme finali e transitorie, con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di adeguamento delle concessioni esistenti alla nuova disciplina, all'applicazione dei criteri per il rilascio e rinnovo dei titoli concessori, alla gestione dei flussi informativi in adempimento alla normativa comunitaria, alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti nonché al rilascio, con modalità procedurali speditive, dei procedimenti di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016;

13 bis. è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:

a) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;

b) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); (7)

14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall'Autorità di bacino e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;

15. sono state recepite le osservazioni nonché gran parte dei suggerimenti di carattere redazionale formulati dalla Commissione consiliare. In particolare è stato ritenuto opportuno modificare, eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano i procedimenti complessi, riferiti ai casi in cui vi sia sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di assoggettabilità a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) approvato, ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalità organizzative e operative di tali procedure ad un successivo atto della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle problematiche di prima applicazione della normativa nazionale. In sede di adeguamento redazionale sono state inoltre risolte alcune contraddizioni interne presenti nel testo;

16. è necessario definire le modalità di determinazione dei canoni anche al fine di consentire la rideterminazione e la riscossione dei canoni 2016 in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

17. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche:

- a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
- b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli (1) 17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della legge 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
- e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 11, lettere e) ed f), della l.r. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile

2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettera e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo).

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 2 della medesima l.r. 80/2015 il regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:

- a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
- b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
- c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
- d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'articolo 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza;
- e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "corpi idrici in situazione di criticità":
 - 1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
 - 2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;
 - 3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
 - 4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione;
- b) "corpi idrici sotterranei particolarmente critici": corpi idrici sotterranei di cui al comma 1, lettera a), o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) "acque destinate al consumo umano": le acque destinate ad uso potabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

- c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua; (8)
- c ter) “Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d’uso, indipendentemente dai quantitativi d’acqua concessionati; (8)
- c quater) “canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d’uso e dalle relative opere di captazione. (8)
- c quinquies) “portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l’utente può prelevare nell’anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione; (8)
- c sexies) “volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l’utente può prelevare nell’anno solare e definito nel disciplinare di concessione; (8)
- d) abrogata; (9)
- e) abrogata; (9)
- f) abrogata; (9)
- g) abrogata; (9)
- h) “riserva”: accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;
- i) “riuso”: reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);
- l) “riciclo”: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l’ha prodotta;
- m) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta; (10)
- n) “acque di subalveo”: acque di falde direttamente in connessione con corpi idrici superficiali che ai fini del presente regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee;
- o) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
- p) “stagione irrigua”: periodo dell’anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all’ultimo adacquamento, per una specifica coltura;
- q) “attingimenti irrigui estivi”: prelievi da autorizzare con licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua compresa tra giugno a settembre;
- r) “tratto sotteso”: tratto di alveo compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica;
- s) “licenza d’uso”: autorizzazione al prelievo di acqua di durata inferiore all’anno, cui corrisponde il pagamento di un canone;
- t) “analisi delle pressioni e degli impatti”: esame dell’impatto delle attività umane sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei effettuato nei piani di gestione dei Distretti idrografici ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e

dell'articolo 118 del d.lgs. 152/2006;

- u) “corpi idrici in proroga o deroga”: corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale buono nell'anno 2015 e per i quali i piani di gestione dei distretti idrografici prevedono uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, oppure si prefiggono di conseguire un obiettivo ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 75, commi 6 e 7, del d.lgs. 152/2006;
- v) “deflusso minimo vitale”: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta a supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato ai sensi della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani di gestione dei distretti idrografici.

Art. 3

Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:

- a) “uso domestico”: l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell'utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- b) “uso potabile”: l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
- c) “uso agricolo”: qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; (11)
- d) “uso produzione di beni e servizi”: qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
- e) “uso civile”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
- f) “uso idroelettrico/forza motrice”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
- g) “uso ittigenico”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
- h) “uso privato da acque superficiali”: l'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.
- h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale; (12)
- h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l'alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni. (12)

2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell'allegato A al presente regolamento.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

CAPO I

Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione

Art. 4

Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni (13)

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza:
 - a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
 - 1) per l'effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
 - 2) per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
 - b) con gli atti di intesa interregionale;
 - c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:
 - a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
 - b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l'eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un'autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L'autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell'impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:
 - a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
 - b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
 - c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell'autodichiarazione;
 - d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:
 - a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;
 - b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve

- oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
- c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.

Art. 5

Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico (14)

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
- a) il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47;
 - b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
 - c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
 - d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.
3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.
4. Nel caso di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.

Art. 6

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità (74)

Abrogato.

Art. 7

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di

ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell'Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'articolo 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

- a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;
- b) dei criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso potabile:

- a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
- b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.

Art. 8

Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura

1. Per le finalità di cui all'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.

2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 88.

Art. 9

Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono secondo le modalità ivi indicate:

- a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 24/2012; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;

- b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
- c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
- d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all'allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

CAPO II

Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

Art. 10

Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

1. Salvo diverse disposizioni contenute all'interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D, parte I.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.
4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;
 - b) l'emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.
5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati.
6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D, parte I.
7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.
8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico

assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:

- a) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;
- b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, ove pertinenti.

9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano:

- a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 11

Perforazioni per l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico

1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2005, il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.

Art. 12

Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005, sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.

3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, laddove necessarie.

Art. 13

Altre perforazioni finalizzate al controllo

1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica

amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.

CAPO III

Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque

Art. 14

Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione (15)

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E' altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.
2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.
3. L'importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.
4. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico:
 - a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
 - b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.
5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CV di importo più elevato.
6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all'articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.

Art. 14 bis

Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 (16)

1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all'articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.

Art. 15

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:
 - a) l'uso domestico, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;
 - c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs.152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del medesimo decreto;
 - d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'articolo 10, commi 1 e 10.

d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis); (17)

d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1, lettera h ter); (17)

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70 quater, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000.

Art. 16

Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone (18)

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:

- a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittigenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
- b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
- c) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
- d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
- e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B;
- f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell'uso idroelettrico;
- g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua promuovendo verso l'utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l'adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l'installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
- h) qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
- i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
- l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;
- m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati:
 - 1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
 - 2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;

2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60

per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).

3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):

a) non si applica se l'installazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;

b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di installazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.

5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all' 80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l'utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l'entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee.

Art. 17

Casi e modalità di determinazione delle maggiorazioni del canone

1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2, la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:

a) è triplicata, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, del r.d. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;

b) può essere (19) aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'articolo 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.

Art. 18

Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (20)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:

a) l'ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all'articolo 3, ad eccezione dell'uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.

b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).

2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):

a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all'onere del contributo di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;

b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;

c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

Art. 19

Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, provvede per l'anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. 152/2006.

CAPO IV

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee

Art. 20

Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.
2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.
3. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:
 - a) scelta dell'area di sedime;
 - b) perforazione;
 - c) completamento e spurgo;
 - d) prove di portata;
 - e) manutenzione;
 - f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.
4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.
6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g), del

d.lgs. 152/2006.

7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l'uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell'acqua.

Art. 21

Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D, parte II.

3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:

- a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20, comma 3;
- b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegato alla denuncia;
- c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.

Art. 22

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'articolo 24.

2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.

3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte II.

4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all'Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.

5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
- e) (1) eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua.

6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

- a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
- b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 23

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 152/2006, nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della medesima legge regionale 38/2004.

Art. 24

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 22.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.

4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.

CAPO V

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo

Art. 25

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.

2. La deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

CAPO VI

Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)

Art. 26

Modifiche al titolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Il titolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)”.

Art. 27

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il punto 17 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente:

“ Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) ”.

2. Dopo il punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti:

“ 6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la l.r. 91/1998, è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta nel presente regolamento.

6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla l.r. 80/2015, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria. ”.

Art. 28

Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

“ a) “corpi idrici in situazione di criticità”:

1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;

2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione. ”.

Art. 29

Modifiche alla rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015

1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “ Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (articolo 11, comma 1, lettera e), l.r. 80/2015 ”.

Art. 30

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola : “ attingimento, ” sono aggiunte le seguenti: “ se superiori a 100 metri cubi all'anno e ”:

Art. 31

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui. ”.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

“ b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità. ”.

Art. 32

Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:

“ 5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario. ”.

Art. 33

Modifiche alla rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51 /R/2015

1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “ Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi. Articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 80/2015 ”.

Art. 34

Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“ 1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell'articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all'Autorità di bacino ed all'autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze

della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorità di bacino, dispone l'anticipazione della cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati. ”.

Art. 35

Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“ Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)

1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):

- a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni;
- b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
- c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento:

- a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-provvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
- b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto-provvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni. ”.

Art. 36

Sanzioni. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“ 1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006 (1).

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7.

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e

regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000. ”.

Art. 37

Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.

Art. 38

Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“ Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2016

1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. n. 152/2006. ”.

Art. 39

Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'articolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è inserito il seguente:

“ 12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all'articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015. ”.

Art. 40

Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel d.p.g.r. 51/R/2015

1. Nel d.p.g.r. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole “ ente concedente ” o “ enti concedenti ” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “ settore regionale competente per territorio ” o “ settori regionali competenti per territorio ”.

TITOLO III PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

CAPO I

Avvio del procedimento e istruttoria

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 41

Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 42. (21)
2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta. (22)
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

Art. 42

Modalità di presentazione della domanda (23)

1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d'invalidità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d'invalidità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di invalidità, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
 - c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
 - d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell'informazione antimafia nei casi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d'invalidità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Art. 43

Esame preliminare (74)

Abrogato.

Art. 44

Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda (24)

1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
 - a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3;
 - b) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 42, comma 5 ;
 - c) oltre la scadenza dei termini indicati nell'articolo 46, commi 1 e 2 e nell'articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.
2. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell'articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.
3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 45

Avviso di istruttoria (25)

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:
 - 1) luogo di presa;
 - 2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
 - 3) uso della risorsa idrica;
 - 4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;
 - 5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;
 - 6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;
 - c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;
 - d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
 - e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;
 - f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
 - g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 241/1990

costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 47, comma 3.

4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.

5. Ai fini del comma 4 l'avviso corredato dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:

- a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
- b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- c) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
- d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
- e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;
- f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
- g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l'opera di captazione ricada in:
 - 1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;
 - 2) zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.
- h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.

6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:

- a) all'azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
- b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.

7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro

quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.

Art. 46

Concorrenza (26)

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 90 bis, comma 1.
4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell'insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.
5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all'articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:
 - a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
 - b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.
7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.

Art. 47

Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali

1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all'articolo 5, comma 4, il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.
2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
 - b) relazione di prefattibilità dell'intervento.
3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della (1) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.
5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all'articolo 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5. (27)
6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6, (28) tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.

Art. 48

Visita locale di istruttoria

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l'esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3. (29)
2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:
 - a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;
 - b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
 - c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.

Art. 49

Iter istruttorio (30)

1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell'autorità di bacino distrettuale previsto dall'articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell'articolo 46 o 47.
2. All'istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla l. 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all'articolo 46, commi 1 e 2 e all'articolo 47, comma 3.
3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 può articolarsi:
 - a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
 - 1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell'istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
 - 2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;
 - b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.
4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l'acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.

SEZIONE II

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica

Art. 50

Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica (31)

1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un'unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenze dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 della l.r. 39/2005.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.

SEZIONE III

Disposizioni in materia di acque sotterranee

Art. 51

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico

1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee (32) assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall'articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte III.

2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48, rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell'avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

- a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
- b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
- c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l'indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;
- d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;
- e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
- f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;
- g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;
- h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.

4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l'area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.

5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58. (33)

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'articolo 85, comma 2, lettera h), disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.

7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.

8. Il parere dell'Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l'autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l'utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 52

Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano

1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.
2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.

CAPO II

Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori

Art. 53

Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
 - a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
 - b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) e dell'articolo 90 bis, comma 3; (34)
 - d) abrogata; (35)
 - e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
 - f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all'articolo 164 del d.lgs. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
 - g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.

Art. 54

Disciplinare di concessione (36)

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l'occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area.
3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell'occupazione dell'area demaniale è pari alla durata della concessione per l'uso di acqua.
4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.
5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.
6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all'articolo 14 bis.
7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell'atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in

formato elettronico e firmato digitalmente.

Art. 55

Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
 - b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
 - c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
 - d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;
 - e) divieto di sub concessione.
2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.
- 2 bis. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione. (37)

Art. 56

Provvedimento finale

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto (38) espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell'istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.
3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015. La concessione di uso dell'acqua comprende anche, ove necessaria, l'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904.
4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 57

Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche

1. A seguito dell'adozione del provvedimento finale (39), il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale dell'atto di concessione (39) presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
2. Abrogato. (40)
3. Il settore competente provvede:
 - a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
 - b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;

c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.

Art. 58

Durata della concessione

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
 - a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
 - b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
 - c) i trent'anni negli altri casi.
2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.
4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti (1) dal presente articolo.
5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.

Art. 59

Esecuzione dei lavori (41)

1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
 - a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi;
 - b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.

Art. 59 bis

Uso della captazione (42)

1. Il concessionario può far uso dell'acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantitativi limitati di risorsa:
 - a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma, 5;
 - b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d'atto di cui

all'articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).

CAPO III

Garanzie

Art. 60

Cauzione (43)

1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all'importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d'uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un'annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.
7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.

Art. 61

Garanzie per la fase di esecuzione delle opere

1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d'acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:
 - a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - b) abrogata; (44)
 - c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, lettera a), è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
 - b) abrogata; (44)
 - c) il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c), è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.
- 2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto. (45)
3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario. (46)

Art. 62

Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi

1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le

modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:

- a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
- b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - 1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
 - 2) opere che incidono sul regime idraulico;
 - 3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
 - 4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.

2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.

4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (47) e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.

Art. 63

Verifica e monitoraggio delle garanzie

1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediari finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

3. Ove sia accertata l'assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.

CAPO IV

Procedimenti connessi

Art. 64

Disposizioni generali (48)

1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di

autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure.

2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.

Art. 65

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità (49)

1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, competente all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, mediante l'integrazione della domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l'integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l'istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
 - a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;

- b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.

Art. 66

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale (50)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.
3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:
 - a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l'esercizio della derivazione;
 - b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell'articolo 49 l'istruttoria per il rilascio della concessione;
 - c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006;
 - d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
 - 1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
 - 2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:
 - a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;
 - b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.

5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :
 - a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;
 - b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.
7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale:
 - a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
 - b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).

Art. 67

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza

1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. (51)

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.

3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della l.r. 30/2015, il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. (52)

Art. 68

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di

verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (74)

Abrogato.

Art. 69

Varianti (53)

1. E' fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a:
 - a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
 - b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
 - c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
 - d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
 - a) l'estensione della durata della concessione;
 - b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l'utente presenta istanza al settore competente, allegando:
 - a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria;
 - b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia installato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria. A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all'articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, nonché agli obblighi di installazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, nei casi previsti

all'articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.

9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l'attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l'obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.

Art. 70

Sostituzione di pozzi

1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l'approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.
3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsoleto, precedentemente concesso, costituisce variante sostanziale.
4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei casi in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessi, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.
5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Art. 71

Sottensioni

1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
 - b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
 - b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei casi in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.

5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.

6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.

7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:

- a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
- b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall'obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.

9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 72

Couso

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.

2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71, il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 73

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:

- a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
- b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
- c) qualora siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4;
- d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. (54)

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l'avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT. (55)

3. L'avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.

4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo

acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all'articolo 2, comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell'Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.

6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

8. Qualora (56) la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.

9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracani, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.

10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).

12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 74

Trasferimento di utenza

1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.

2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.

3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracani rimasti eventualmente insoluti.

Art. 74 bis

Disposizioni generali (57)

1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all'articolo 78.

CAPO V

Estinzione della concessione

Art.75

Revoca

1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.

3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.

Art. 76

Decadenza

1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione (1) nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:

- a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- b) il mancato pagamento di due annualità del canone; (58)
- c) la subconcessione a terzi;
- d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
- e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli (1) 62, comma 5, e 63, comma 3.

2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 (59) del presente regolamento nonché degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.

Art. 77

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. (60)

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia. (61)

3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.

Art. 78

Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.

2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

3. Nei casi previsti dall'articolo 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.

4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

CAPO VI

Procedure semplificate

Art. 79

Licenze di attingimento

1. Il settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:

- a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al secondo; (62)
- b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.

2. L'istanza per il rilascio della licenza di attingimento è redatta secondo le specifiche dell'allegato D, parte IV.

3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno.

4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispose elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo,

contenente gli elementi utili ad individuare l'attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi.

5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorità di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino.

6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento può essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed è trasmesso (63) al richiedente per estratto.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di quarantacinque giorni.

8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.

Art. 80

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell'articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

- a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;
- b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
- c) all'installazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015. (64)

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate, tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.

5. Al termine dell'utilizzo, il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Art. 81

Concessioni preferenziali

1. La concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6, del d.lgs. 152/2006 può essere assentita:

- a) a colui che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
- b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.

2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.
4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino distrettuale (65) competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.
5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.
7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'articolo 3:
- limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;
 - prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'articolo 4.
8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66 e 67. (66)
9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
11. Ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. 152/2006, il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di canone provvisorio stabilito (66) sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.
12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne dà comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.
13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell'istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VII

Disciplina dell'uso plurimo delle acque

Art. 82

Ambito di applicazione e autorità competente

1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato D, parte V e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 83

Procedimento

1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d'uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l'importo del canone dovuto.

7. Il Settore competente dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 84

Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico

1. Qualora la domanda di cui all'articolo 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 50.

2. In tal caso i termini di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, sono ridotti a quindici giorni.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 85 Sanzioni

1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933.

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8;
- b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'articolo 20, comma 3 e 4;
- c) omessa o ritardata denuncia di cui all'articolo 21, comma 1;
- d) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 22, comma 6;
- e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;
- f) omessa comunicazione di cui all'articolo 59, comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo articolo 59, comma 2;
- g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 51;
- h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al articolo 51, comma 3, nonché mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 51, comma 6;
- i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'articolo 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l), fermo restando l'ipotesi di decadenza nei casi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a);
- l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'articolo 87, comma 1, fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. (67)

1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.

Art. 87

Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione

1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i

seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:

- a) la categoria d'uso;
- b) il quantitativo di acqua concesso;
- c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare;
- d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4 , comma 5;
- e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del r.d. 1775/1933.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 7 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.

Art. 88

Obblighi informativi della Regione

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:

- a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3;
- b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della l.r. 80/2015, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;
- c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/06 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII, del presente regolamento;
- d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015;
- e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'articolo 8.

2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 89

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'articolo 3.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015 e all'articolo 18, comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all'articolo 14 e dall'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 (68) i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:

- a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933; (69)
- b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;
- d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'articolo 20 con i tempi e le modalità previste al comma 4. (68)

6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di tre anni (68) dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 90

Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del documento di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015, il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:

- a) presso l'autorità idrica toscana di cui alla l.r. n. 69/2011, i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;
- b) dal richiedente la concessione.

1 bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. (70)

Art. 90 bis

Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico (71)

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologici per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:
 - a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;
 - b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;
 - c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.
3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell'autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.
5. Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della l.r. 80/2015 e della pianificazione di bacino.

Art. 90 ter

Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto (72)

1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso.
2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfettariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell'ambito territoriale di riferimento.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.

Art. 91

Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale

1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all'articolo 23 nell'ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all'emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 38/2004, continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 426 del 31 marzo 2010.

Art. 92

Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali

1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016 il settore competente valuta l'adozione di un unico provvedimento conclusivo di accoglimento di più richieste di concessione omogenee per corpo idrico di prelievo, tipologia di opera di captazione, uso, prescrizioni e limitazioni imposte.
2. Il provvedimento approva i relativi disciplinari sottoscritti dai richiedenti e redatti sulla base dello schema-tipo semplificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 93

Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi

1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 previste dalla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015, anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.
2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 88 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 94

Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione

1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito strumento informatico applicativo per il rilascio e la gestione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, il disciplinare di cui all'articolo 54 può essere firmato anche in modalità cartacea.

Art. 95

Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi (3)

Abrogato.

Art. 96

Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 96 bis

Clausola valutativa (73)

1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico dell'utente, l'altra all'effettivo consumo.

Art. 97

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).

Art. 98

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .
2. Nota soppressa.
3. Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, art. 3.
4. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.
5. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.
6. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.
7. Punto aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.
8. Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.
9. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.
10. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.
11. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.
12. Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.
13. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4.
14. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6.
16. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 7.
17. Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.
18. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9.
19. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 10.
20. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11.
21. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.
22. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.
23. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13.
24. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14.
25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15.

26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16.
27. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.
28. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.
29. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 17.
30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18.
31. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19.
32. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.
33. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.
34. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.
35. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.
36. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22.
37. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 23.
38. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 24.
39. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.
40. Comma abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.
41. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26.
42. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 27.
43. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28.
44. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.
45. Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.
46. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.
47. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 30.
48. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31.
49. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32.
50. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33.
51. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.
52. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.
53. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35.
54. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.
55. Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.
56. Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.
57. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 37.
58. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.
59. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.
60. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.
61. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.
62. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.
63. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.
64. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 41.
65. Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.
66. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.
67. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43.
68. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.
69. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.
70. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 45.
71. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 46.
72. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 47.
73. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 48.
74. Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.
75. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55.
76. *Periodo inserito nell'Allegato D con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 7.*
77. *Periodo così sostituito nell'Allegato D con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 7.*

78. Periodo inserito nell'Allegato D con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 7.

Allegati

Allegato A – usi della acque

Allegato B – livelli di efficienza potenziale degli impianti di irrigazione

Allegato C – criteri per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui

Allegato D – contenuti e delle domande, delle comunicazioni e allegati tecnici

ALLEGATO A**USI DELLE ACQUE**

CATEGORIE D'USO	USI SPECIFICI
AGRICOLO	<p>svolgimento delle attività agricole aziendali da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile, comprese le aziende agrituristiche regolarmente registrate nel sistema ARTEA.</p> <p>Sono comprese in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione, anche a scopo antibrina, delle colture agricole, compreso l'irrigazione delle colture floro-vivaistiche e di aree verdi di pertinenza dell'azienda agricola. - l'attività zootecnica, ad eccezione dei casi in cui si necessita di acqua potabile ai sensi del D.lgs 31/2001 - coltivazioni in risaia e quelle che necessitano il permanere in acqua delle radici (idroponiche) - il lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali connesse, così come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile; - la preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti <p>La trasformazione di uva in vino, la frangitura delle olive e qualsiasi altra attività di manipolazione, trasformazione e conservazione realizzata in azienda agricola e cooperativa con materie prime provenienti prevalentemente dall'azienda stessa o, in caso di cooperativa, dai soci conferenti</p> <p>allevamenti di pesci</p>
ITTIOPENICO	Svolgimento di attività di allevamento di pesce effettuato da aziende non agricole
PRODUZIONE BENI E SERVIZI	<p>Utilizzo nel ciclo produttivo (compreso il raffreddamento macchinari) da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali, ivi incluse quelle che necessitano di acqua potabile ma servite dal pubblico acquedotto, Sono escluse le attività svolte all'interno delle aziende agricole.</p> <p>lavaggio inerti, confezionamento calcestruzzi e simili autolavaggi</p>

ALLEGATO A

USI DELLE ACQUE

POTABILE	<p>acquedotti pubblici acquedotti privati soggetti a controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001 attività ricettive, non servite da acquedotto, come alberghi, mense, campeggi, agriturismi, agricampeggi, ristoranti, bar, ... Imprese industriali, artigianali e commerciali che necessitano di acqua potabile, non servite dal pubblico acquedotto, nelle quali l'acqua non rientra nei cicli produttivi</p>
CIVILE	<p>servizi igienici di attività diverse dal domestico Impiego di acqua per infrastrutture sportive e ricreative, pubbliche e private (impianti sportivi, riempimento di piscine, innevamento artificiale, porti turistici, campi da golf) riempimento laghi da caccia condizionamento locali Acquedotti privati non soggetti ai controlli previsti dalla normativa in materia di potabilità delle acque – D.Lgs. 31/2001 abbattimento polveri impianti di antincendio lavaggio locali macchinari e mezzi irrigazione verde pubblico (giardini, parchi, ...) irrigazione verde privato a servizio di attività produttive o parchi ville storiche, musei privati.... che non rientrano nell'uso domestico Lavaggio strade Abbassamento del livello piezometrico delle falde per realizzazione locali/manufatti interrati, nei casi previsti dal presente regolamento Spurgo fognature Laghetti di pesca sportiva</p>
IDROELETTRICO/FORZA MOTRICE	<p>forza motrice per azionamento molini produzione energia idroelettrica</p>
DOMESTICO	<p>l'utilizzazione da parte del proprietario o conduttore del fondo, di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore o al condominio di unità immobiliari esclusivamente ad uso abitativo e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro” come da R.D.1775/1933. Il fabbisogno per uso domestico non può superare i 750 mc annui nel caso di uso domestico-potabile, i 350 mc annui nel</p>

ALLEGATO A**USI DELLE ACQUE**

	caso di uso domestico-non potabile
USO PRIVATO DA ACQUE SUPERFICIALI	l'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro

ALLEGATO B

LIVELLO DI EFFICIENZA POTENZIALE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Sono da considerarsi a bassa efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto:

Scorrimento

Infiltrazione laterale da solchi

Aspersione:

Fissi o stanziali con irrigatori funzionanti a pressioni > 4 atmosfere

Rotolone senza centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo, con irrigatore a cannone obsoleto e senza manometro

Sono da considerarsi ad alta efficienza potenziale i seguenti tipi di impianto:

Aspersione:

Fissi o stanziali con irrigatori funzionanti a pressioni comprese tra 2 e 4 atmosfere

Stanziali con mini irrigatori

Rotolone con irrigatore a cannone, dotato di centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo e di manometro

Rotolone con barra, dotato di centralina per il controllo della velocità di riavvolgimento del tubo e di manometro

Ali a spostamento continuo (Center Pivot, Rainger)

Irrigazione localizzata:

Irrigazione a goccia

Irrigazione a spruzzo

ALLEGATO C

CRITERI PER LA VALUTAZIONE TECNICA DEI FABBISOGNI IRRIGUI

Tabella dei volumi irrigui di riferimento e ulteriori indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni per le principali colture in toscana

(m³ /ha)

Colture in pieno campo:

Cerealicole-industriali-foraggere

mais	3500-4500
sorgo	2100-2500
colture industriali (media)	2100-3000
barbabietola	1200-1500
tabacco	2500-4000
foraggere	2500-3000

Ortive-arboree-florovivaistiche

colture ortive (media)	2500-3500
patata	1200-1500
altre solanacee	3000-3500
cucurbitacee	2500-3000
vite	1200-1500
olivo	1000-1500
Fruttiferi	2400-3800
Colture Floro-vivaistiche	2000-4000

Colture protette:

Specie orto-florovivaistiche	5000-7000
Vasetteria di specie florovivaistiche	8000-10000

In considerazione di accertate necessità connesse alla specificità delle colture, delle tecniche colturali e delle caratteristiche climatiche dell'ambiente di coltivazione, il valore del fabbisogno massimo riportato nella tabella per ciascuna coltura può subire una variazione massima ammessa del 20%.

1. Indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui per le colture non comprese nella tabella 1

Per le colture non indicate nella tabella di cui al punto1, i valori dei relativi fabbisogni sono definiti sulla base di dati ricavati da statistiche effettuate a livello nazionale o locale o specifici studi di settore.

ALLEGATO D

CONTENUTI E DELLE DOMANDE, DELLE COMUNICAZIONI E ALLEGATI TECNICI

Parte I PERFORAZIONI FINALIZZATE ALL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO PIEZOMETRICO

1. Contenuti della Comunicazione

La comunicazione comprende:

- a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale);
- b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico;
- c) descrizione delle perforazioni da realizzare;
- d) stima della portata di estrazione e stima della durata;
- e) attestazione dell'avvenuta installazione di un contatore volumetrico ai fini del controllo della portata di estrazione.

2. Contenuti dell'istanza per la licenza d'uso

L'istanza contiene:

- a) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale);
- b) relazione tecnica generale ed inquadramento idrogeologico;
- c) progetto delle perforazioni da realizzare;
- d) il progetto di aggotamento contenente la stima della portata necessaria che si basi su dati rilevati sul sito in progetto, il cronoprogramma delle fasi di emungimento, il dimensionamento delle aree di reimmissione delle acque in funzione dei parametri idrodinamici del terreno e dello schema dell'impianto di sollevamento delle acque, la valutazione della sostenibilità della portata così stimata con le caratteristiche dell'acquifero e con i cedimenti della superficie morfologica in riferimento alla funzionalità dei manufatti presenti, le verifiche di cui al cap. 6 delle Norme Tecniche di Costruzione; la verifica gli effetti sui pozzi presenti nell'area d'intervento, la descrizione di appositi contatori volumetrici; descrizione dei piezometri da installare ritenuti necessari ai fini del controllo dell'abbassamento del livello piezometrico.

PARTE II PRELIEVI AD USO DOMESTICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Contenuti della denuncia di nuova captazione ad uso domestico

La denuncia contiene:

- a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo, con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata;
- b) l'indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo;
- c) le coordinate geografiche;
- d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera;
- e) la corografia CTR in scala 1:10.000;

- f) la planimetria catastale in scala 1:2000;
- g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo;
- g) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- h) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di buona pratica;
- i) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui al DPGR 51/R/2015, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica;
- l) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato;
- m) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.
- n) nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio;
- o) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano, ai sensi del Dlgs n. 31/2001.

2. Contenuti della richiesta di autorizzazione

La richiesta contiene:

- a) le generalità dell'utente e, se diverso, del proprietario del fondo con allegato il consenso scritto del medesimo mediante scrittura privata;
- b) indicazione del comune di ubicazione del pozzo oppure della sorgente, con specificazione della località e indirizzo;
- c) le coordinate geografiche;
- d) gli estremi catastali dell'area in cui è ubicata l'opera;
- e) la corografia CTR in scala 1:10.000;
- f) la planimetria catastale in scala 1:2000.
- g) l'uso specifico, se domestico-civile, domestico-potabile, domestico-irriguo;
- h) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- i) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di buona pratica;
- l) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.
- m) Nel caso di uso domestico-potabile, la documentazione fornita dal gestore del Servizio Idrico integrato, attestante l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio;
- o) nel caso di uso domestico-potabile autodichiarazione attestante l'avvenuta richiesta alla competente Autorità sanitaria del giudizio di idoneità al consumo umano;
- n) Nel caso di uso domestico diverso dal potabile la documentazione attestante l'impossibilità di ricorrere ad approvvigionamenti da dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

PARTE III CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE

1. Contenuti della domanda di concessione

La domanda contiene:

- a) dati identificativi del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA e del proprietario, se diverso dal richiedente;
- b) oggetto della richiesta;

- c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, denominazione del corpo idrico sotterraneo, se classificato dal Piano di gestione del Distretto Idrografico di appartenenza, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche) e dell'eventuale restituzione;
- d) richiesta di autorizzazione alla ricerca, nel caso in cui il prelievo sia da acque sotterranee;
- e) portata di prelievo, espressa in litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio; nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico/forza motrice, anche il salto utile e la potenza nominale in KW;
- f) volume massimo annuo, espresso in metri cubi;
- g) intervallo di tempo in cui si intende esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative, specificando i valori massimi riferiti a ciascun periodo nel caso di portate massime differenziate durante l'anno;
- h) eventuali integrazioni al prelievo da altre fonti, convenzionali e non convenzionali;
- i) eventuali capacità di accumulo che si intendono realizzare;
- l) uso, come definito dall'art. 3 del presente regolamento e uso specifico, come riportato nell'allegato A al presente regolamento, e, nel caso di usi plurimi, le portate medie e massime annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo;
- m) In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:
 - 1) per l'uso potabile il numero massimo di abitanti equivalenti serviti
 - 2) per l'uso agricolo: la superficie irrigabile nonché il riparto colturale ed il metodo irriguo utilizzato.
- n) modalità e quantitativi di acque restituite.

2. Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al progetto delle opere di captazione principali ed accessorie:

- a) relazione tecnica;
- b) corografia CTR in scala 1:10.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
- e) progetto degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica;
- f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, aventi le caratteristiche di cui al DPGR 51/R/2015;
- g) cronoprogramma dei lavori;
- h) piano di gestione e manutenzione delle opere;
- i) eventuale convenzione di couso;
- l) piano finanziario delle opere progettate.

In particolare:

La relazione tecnica

La relazione tecnica contiene, in base alla tipologia di prelievo e all'uso che ne viene fatto:

- 1) dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della derivazione e dell'impossibilità, sia sotto il profilo della fattibilità tecnica che della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di fonti alternative, in ottemperanza e nei casi di cui all'art. 4 .
- 2) la determinazione analitica del fabbisogno idrico secondo le specifiche utilizzazioni, la

descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio idrico da adottarsi, ai fini della verifica di cui all'art. 7; nel caso di prelievi ad uso potabile richiesti dall'Autorità idrica Toscana oppure dal gestore del servizio idrico integrato, deve essere dimostrata la coerenza con le previsioni del piano d'ambito;

3) un piano di utilizzazione che dimostri la razionale utilizzazione del corpo idrico e del bacino idrografico, l'innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e compri che le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per filtrazioni; il piano di utilizzazione indica inoltre l'uso specifico previsto dell'acqua, la portata massima, minima e media prevista e l'eventuale indicazione della periodicità del prelievo;

4) la descrizione dei luoghi supportata da adeguata documentazione fotografica;

5) le modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico o restituzione;

6) la descrizione delle caratteristiche dell'opera di captazione, di utilizzazione, delle turbine, dei sistemi di controllo e di regolazione e dei principali manufatti idraulici;

7) Nel caso di richieste ad uso idroelettrico: determinazione del salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonché la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale parziale o totale autoconsumo e/o la parziale/totale cessione alla rete;

10) soluzioni adottate per la compatibilità tecnica con altre derivazioni ;

11) calcoli giustificativi delle portate delle bocche di presa e dei canali, e determinazione dell'altezza e del rigurgito prodotto da eventuali opere di sbarramento;

12) dimensionamento delle principali opere di progetto, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse , sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi;

8) descrizione delle caratteristiche ed dell'ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d'acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;

9) determinazione della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale ed illustrazione analitica delle modalità di rilascio;

13) modalità di accesso in tempo reale ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate;

14) valutazione sugli effetti idraulici conseguenti all'eventuale innalzamento del fondo alveo a monte della presa;

15) caratterizzazione ed analisi del sistema idrico, idrologico e idrogeologico su cui andrà ad insistere la derivazione;

16) verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico;

17) approfondimenti sugli eventuali effetti che la captazione potrebbe provocare alla falda di subalveo nel tratto del corso d'acqua sotteso.

Nel caso di richiesta di concessione per uso potabile distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018. (76)

La relazione ed i relativi documenti devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare. Per le piccole derivazioni di lieve entità il settore competente può accettare che siano presentati documenti semplificati, dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica e può ammettere che i documenti siano firmati da professionista diplomato, ove abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale.

Il piano finanziario

Il piano finanziario contiene calcolo sommario della spesa illustrante il costo preventivo di ciascuna

specie di lavori, delle espropriazioni nel caso di opera pubblica oppure opera privata di pubblico interesse, delle occupazioni temporanee, degli altri indennizzi, delle spese tecniche e quant'altro facente parte del quadro economico.

Vi sono inoltre illustrate le modalità di finanziamento ed il piano di ammortamento. Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, oppure dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

3. Allegati tecnici alla domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque sotterranee

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, in formato digitale:

- a) relazione tecnica;
- b) corografia CTR in scala 1:10.000;
- c) planimetria catastale in scala 1:2000;
- d) studio idrogeologico;
- d) progetto delle opere di captazione;
- e) progetto degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica;
- f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, aventi le caratteristiche di cui al DPGR 51/R/2015;
- g) nulla osta alla ricerca del proprietario del fondo, se diverso dal richiedente;

In particolare la relazione tecnica contiene:

- 1) dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della captazione e dell'impossibilità, sia sotto il profilo della fattibilità tecnica che della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di fonti alternative, in ottemperanza e nei casi di cui all'art. 4;
- 2) la determinazione analitica del fabbisogno idrico secondo le specifiche utilizzazioni, la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio idrico da adottarsi, ai fini della verifica di cui all'art. 7; nel caso di prelievi ad uso potabile richiesti dall'Autorità idrica Toscana oppure dal gestore del servizio idrico integrato, deve essere dimostrata la coerenza con le previsioni del piano d'ambito;
- 3) un piano di utilizzazione che dimostri la razionale utilizzazione del corpo idrico, l'innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi. Il piano di utilizzazione indica inoltre l'uso specifico previsto dell'acqua, la portata massima, minima e media prevista e l'eventuale indicazione della periodicità del prelievo;
- 4) la descrizione dei luoghi;
- 5) lo studio idrogeologico;
- 6) le modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico o restituzione.

Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge una proposta preliminare formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018. (77)

4. Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee

La relazione contiene:

- a) l'esatta localizzazione della perforazione (coordinate geografiche);

- b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
- d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- e) il tipo di falda captata;
- f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di pompaggio finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
- g) i caratteri chimico-fisici delle acque attraverso analisi eseguite da laboratori abilitati a norma di legge, se richieste in sede di autorizzazione alla ricerca;
- h) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, che descriva le caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione e quelle degli strumenti di misura, qualora differenti da quanto prescritto in sede di autorizzazione
- i) l'aggiornamento del piano di utilizzo delle acque qualora quello presentato nella domanda non sia congruente con gli esiti della ricerca.

Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta definitiva formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018. (78)

6. Contenuti della relazione tecnica di istruttoria

La relazione contiene:

- a) ricognizione dell'iter istruttorio;
- b) razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e idrogeologico e sulle garanzie da richiedersi a tutela;
- c) quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
- d) forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione o dei congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione;
- e) cautele e condizioni da prescriversi;
- f) cautele da richiedersi in caso di piena;
- g) norme da prescriversi per la regolare esecuzione delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;
- h) cautele per impedire inquinamento delle acque;
- i) opposizioni presentate;
- l) garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico;
- m) capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente, nei casi previsti;
- n) la domanda da preferire nel caso di più domande concorrenti;
- o) tutti gli altri elementi di giudizio che il responsabile del procedimento ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

6. Contenuti del disciplinare di concessione

Il disciplinare contiene:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la quantità d'acqua da derivare espressa in l/s ed in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la modulazione durante il corso dell'anno;
- c) l'uso a cui la risorsa è destinata;

- d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
- e) i termini per la presentazione all'ufficio del Genio civile, ai fini dell'approvazione per le parti competenza, del progetto definitivo delle opere, ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia delle stesse;
- f) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
- g) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori;
- h) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico;
- i) nel caso di concessione per l'uso di acqua destinata al consumo umano il richiamo alle responsabilità del concessionario al rispetto delle norme di tutela previste dal Dlgs 31/2001 (giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria) e alle eventuali prescrizioni poste in sede di istruttoria per la tutela del punto di presa;
- l) nel caso di concessione per uso idroelettrico, l'indicazione della cadenza temporale con cui effettuare gli eventuali monitoraggi definiti in sede istruttoria, delle modalità di trasmissione alla regione delle risultanze degli stessi, nonché dell'impegno a rispettare idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio indichi un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato dal prelievo;
- m) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
- n) l'importo del canone annuo, di eventuali sovracanonici e la loro decorrenza;
- o) l'importo della cauzione e delle ulteriori eventuali garanzie dovute per la fase di esecuzione delle opere e per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi;
- p) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi, anche in relazione alle misure di risparmio idrico di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- q) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- r) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- s) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- t) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione all'ente concedente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/r/2015;
- u) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal settore;
- v) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico;
- w) richiamo agli ulteriori obblighi e condizioni di cui all'articolo 53 del regolamento;
- z) l'accettazione di eventuali varianti non sostanziali, in caso di rinnovo

PARTE IV LICENZE DI ATTINGIMENTO

1. Contenuti della domanda di licenza di attingimento

La domanda, contiene :

- a) dati identificativi del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA e del proprietario se diverso dal richiedente;
- c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo, denominazione del corpo idrico, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali, coordinate geografiche) e dell'eventuale restituzione;
- d) uso della risorsa;

- e) ordinamento colturale aggiornato in caso di licenze irrigue;
- g) Portata massima e media annua, espressa in l/sec che si intende attingere e volume massimo annuo;
- h) intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare l'attingimento dell'acqua;
- i) ore e giorni di prelievo;

La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e che contenga la cartografia in scala 1:10.000 sulla quale sarà evidenziata la località dove avviene l'attingimento, l'estratto di mappa catastale del terreno da irrigare sulla quale sarà evidenziato il punto di attingimento e descrizione dello strumento di misura adottato, nei casi previsti dal DPGR 51/R/2015.

PARTE V USI PLURIMI

1. Allegati tecnici delle domande di autorizzazione all'uso plurimo delle acque

Il progetto delle opere è costituito a pena di improcedibilità da:

- a) una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilità di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l'accessibilità dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto; nella relazione devono essere specificati:
 - la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;
 - nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonché la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale parziale o totale autoconsumo e/o la parziale/totale cessione alla rete;
- b) una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione della derivazione irrigua originaria, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale;
- c) un piano topografico contenente l'indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000;
- d) i disegni particolareggiati e quotati in scala 1:100, o comunque in scala adeguata (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2018, n. 43/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 2025, n. 8/R “Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia ai all’articolo 94 del d.lgs. 152/2006, in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016”, pubblicato sul BURT n. 10 del 10 febbraio 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l’articolo 28;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo 94 comma 1, comma 4, lettera c), comma 5 lettera d) e comma 6;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5.

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione);

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quarta Commissione consiliare nelle sedute del 14 e 26 giugno 2018;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta 18 giugno 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 793.

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 al comma 1 stabilisce che le Regioni, su proposta degli enti di governo dell'ambito, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Di conseguenza, viste le competenze degli enti di governo dell'ambito, al fine di procedere all'individuazione di tali aree sono previste le procedure e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione da parte dell'autorità idrica toscana (AIT). In particolare è necessario indicare specifici criteri di priorità che devono essere seguiti nell'elaborazione delle proposte di perimetrazione e prevedere alcuni criteri tecnici per individuare le aree;

2. in attuazione dell'articolo 94, comma 6, del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del presente regolamento, per agevolare l'applicazione della normativa da parte degli operatori, è necessario procedere a una ricognizione delle captazioni del servizio idrico integrato e delle connesse aree di salvaguardia;

2 bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011, integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all'interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull'intero territorio regionale, l'omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all'articolo 94, comma 4 del d.lgs. n. 152/06, in base a quanto disposto agli allegati 1bis e 1ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia; (1)

2 ter. occorre altresì garantire sull'intero territorio regionale l'omogenea definizione:

- a) delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l'uso di acqua;*
- b) delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;*
- c) di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'articolo 94 del d.lgs. n. 152/06; (1)*

3. Come previsto dall'articolo 94 comma 4, lettera c), del d.lgs. 152/2006 nell'area di salvaguardia è vietato lo svolgimento di diverse attività tra le quali l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi chimici fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute in uno specifico piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF), adottato dalla Regione (articolo 94, comma 5 del d.lgs. 152/2006), che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. Sulla base di questi criteri è necessario definire una disciplina equilibrata che tenga conto di esigenze tra loro anche contrapposte ma che tutte garantiscono funzioni essenziali come l'attività agricola, la tutela della salute e dell'ambiente, la difesa da agenti patogeni delle piante. A tal fine le disposizioni del PUFF sono state elaborate sulla base delle seguenti valutazioni:

- a) la lista dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è vietato è stata selezionata utilizzando anche lo studio Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell'impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all'articolo 75 del d.lgs.152/2006, dell'impatto sulla matrice acqua e più in generale sull'ecosistema (utilizzando parametri ecotossicologici e anche esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonché della valutazione degli effetti sulla salute umana considerando le frasi di rischio direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore rilievo quali H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372;
- b) il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d'uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'articolo 20 del d.lgs. 150/2012, è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;
- c) si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate;

4. relativamente alla fertilizzazione nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all'articolo 93 del d.lgs. 152/2006 idonee a garantire la tutela della acque dall'inquinamento da nitrati anche nelle aree di salvaguardia. Sono state quindi estese a queste ultime le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") che ai titoli IV e IV bis disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle acque reflue agroalimentari anche nelle ZVN;

5. la disciplina del PUFF è stabilita anche in attuazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio

2014. Il PAN, ai punti A.5.2.1 e A.5.2.2, prevede che le Regioni adottino misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico nonché misure specifiche nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 e ogni altra prescrizione e limitazione nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui allo stesso articolo;

6. al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l'uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale;

7. al fine di assicurare la corretta applicazione delle norme del regolamento sono definite specifiche procedure di controllo mediante l'approvazione, ogni anno, di un programma coordinato regionale che garantisca l'appropriatezza dei controlli e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti nei controlli stessi;

8. al fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l'efficacia del presente regolamento è stabilita a partire dalla data d'inizio (11 novembre) della prima annata agraria successiva all'approvazione del regolamento medesimo.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Oggetto

Art. 1

Oggetto (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Capo II

Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Art. 2

Definizioni (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) captazioni: captazioni, di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo;
- b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;
- c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all'interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;
- d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall'articolo 2135 del codice

- civile;
- e) operatore agricolo biologico: l'operatore agricolo iscritto nell'elenco nazionale di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
 - f) operatore extra agricolo: l'operatore diverso dall'operatore agricolo e agricolo biologico;
 - g) PUFF: piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
 - h) uso agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;
 - i) uso extra agricolo: l'utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;
 - l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
 - 1) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;
 - 2) ubicazione delle aree di alimentazione;
 - 3) interazioni con altri acquiferi;
 - m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquisite condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;
 - n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all'attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.

Art. 3

Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8.
2. La Regione:
 - a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all'articolo 8 e sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 8;
 - b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.
3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell'atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall'area di salvaguardia, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all'autorità idrica toscana (AIT).
4. I Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 provvedono a:
 - a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l'area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;

b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.

5. L'elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricole e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base:

- a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;
- b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all'articolo 5;
- c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d'uso relative alle singole sostanze attive.

Art. 4

Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011)

1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all'interno dell'area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2 o presso il Comune.

2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l'utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all'operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:

- a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell'impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:

- 1) all'ubicazione dei terreni compresi all'interno dell'area di salvaguardia;
- 2) ai vincoli previsti all'interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;
- 3) alle sanzioni previste, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.

6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la ASL competente. L'ordinanza è trasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all'ARPAT.

Art. 5

Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011)

1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 134 del decreto legislativo.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'ARTEA approva, per l'anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l'appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.
3. Entro febbraio di ogni anno l'ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla Regione un unico rapporto, elaborato d'intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente.
4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d'intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell'ambito dei controlli interni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all'ARPAT anche in fini dell'inclusione nel rapporto di cui al comma 3.

Capo III

Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. (2)

Art. 6

Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2 della l.r. 69/2011)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d'intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.
2. L'AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all'articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.
3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:
 - a) da acque superficiali di laghi o invasi;
 - b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
 - c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
 - d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
 - e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:
 - 1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;
 - 2) l'assenza di centri di pericolo, di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e

l'assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 20/2006.

4. L'AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:

- a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all'Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";
- b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all'articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l'indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.

5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all'AIT l'elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l'AIT provvede a disporre la cessazione nel piano d'ambito.

6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall'AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua - Attuazione dell'articolo 11 della l.r. 80/2015).

8. L'AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l'eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E' fatta salva la possibilità per l'AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la riperimetrazione delle aree di salvaguardia.

Art. 7

Norme tecniche per l'individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1 della l.r. 69/2011)

1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell'area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l'intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell'area di salvaguardia.

2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) l'estensione dell'area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:

- a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l'isoipsa passante per il punto di captazione;
- b) le superfici destinate permanentemente a bosco.

3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione

idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all'opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall'area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell'AIT.

4. Per l'acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell'assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:

- a) struttura geologica e idrogeologica dell'acquifero e sua estensione;
- b) ubicazione delle aree di alimentazione;
- c) interazioni con altri acquiferi.

5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.

art. 7bis

Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011) (3)

1. Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all'articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.

2. Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all'articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.

3. Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

4. Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma 5 del d.p.g.r. n. 61R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.

5. Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all'approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all'atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.

6. Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.) ed inserite nel piano straordinario di cui all'articolo 3, comma 1 della medesima legge, la proposta di individuazione dell'area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio qualora, si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo .

7. Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, l'atto di individuazione delle aree di salvaguardia è trasmesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all'azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Art. 7ter

*Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni.
(articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011) (4)*

1. A seguito l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:

- a) recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;
 - b) aggiornare l'elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell'atto di individuazione e trasmetterlo all'ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all'ARPAT e al settore regionale competente.
 - c) comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l'istituzione dell'area di salvaguardia e dei vincoli di cui all'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia .
 - d) definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell'allegato 1bis e dell'allegato 1ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico.
 - e) individuare i soggetti tenuti all'attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.
2. Il Comune per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 lettere d) ed e) può avvalersi del supporto del gestore del SII , di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7quater.
3. Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) anche con il supporto: di ARPAT, dell'ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell'articolo 7quater.

Art. 7quater

*Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali
(articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011) (5)*

1. Il settore regionale competente provvede a:

- a) inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all'articolo 7 ter, comma 1 lettera b), l'elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all'interno dell'area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
 - b) attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l'avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell'Allegato 1ter al presente regolamento;
 - c) comunicare ai comuni interessati l'avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).
2. Qualora l'area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d'intesa tra gli stessi.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 8

Norme transitorie (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.

2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.

3. Nelle more dell'attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell'articolo 16 del d.lgs. 150/2012.

Art. 9

Efficacia differita (articolo 28 della l.r. 69/2011)

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).

Note

1. Numero inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 1.

2. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 2.

3. Articolo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 3.

4. Articolo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 4.

5. Articolo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 5.

6. Allegato inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 6.

7. Allegato inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art.6.

Allegati

Allegato 1 – Piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti - puff .

Allegato 1 bis – Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006.

Allegato 1 ter – Linee guida: individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia.

ALLEGATO 1

**PIANO PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI E DEI FERTILIZZANTI - PUFF**

DISPOSIZIONI DI PIANO

Sezione A - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo

Sezione B - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito extra agricolo

Sezione C - Prescrizioni per l'uso sostenibile dei fertilizzanti in ambito agricolo ed extragratico

DISPOSIZIONI DI PIANO

**Sezione A - DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
IN AMBITO AGRICOLO**

A. 1 - Divieti

1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2, ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia delle captazioni vige il divieto d'impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo.

2. L'uso di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia delle captazioni è ammesso esclusivamente nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a) utilizzo delle sostanze attive previste dall'allegato II del Reg. (CE) 5 settembre 2008, n. 889 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) utilizzo delle sostanze attive individuate nei disciplinari della difesa integrata volontaria, di cui alla l.r. 25/1999, applicate con le modalità previste negli stessi.

Resta comunque vietato l'utilizzo delle sostanze attive:

a) elencate nella tabella 1, colonna C, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque superficiali;

b) elencate nella tabella 1, colonna D, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque sotterranee.

3. All'interno delle aree di salvaguardia è altresì vietato:

a) lavare le attrezzature e dei contenitori utilizzati per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;

b) preparare le miscele di prodotti fitosanitari;

c) il deposito dei prodotti fitosanitari;

- d) la rimozione o l'estirpazione delle siepi e della vegetazione dalla zona di riva dei corpi idrici superficiali, al fine di mantenere l'effetto di fascia tampone;
- e) il trattamento dei residui di lavaggio delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

A. 2 - Obblighi

1. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia gli operatori devono:

- a) registrare il trattamento, entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso sul registro dei trattamenti reso disponibile sul sistema informativo ARTEA;
- b) utilizzare sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari che consentano la riduzione dei fenomeni di deriva con l'utilizzo di:
 - ugelli antideriva;
 - pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non deve superare il limite massimo di 8 bar;
- c) mantenere, per evitare il ruscellamento delle acque dal campo trattato al corpo idrico, per almeno quarantacinque giorni dall'ultimo trattamento, un solco interposto tra il bordo del campo coltivato e parallelo al corpo idrico superficiale da proteggere. Il solco, nel caso di presenza di fascia vegetata, deve essere interposto tra il campo e la fascia stessa.

2. Per gli operatori non in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari è ammesso l'utilizzo dei prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale ed è escluso l'obbligo della registrazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 150/2012. Devono comunque essere rispettate le norme del presente regolamento, le indicazioni contenute in etichetta e le prescrizioni relative alla difesa integrata previste dall'azione A.7.2 del PAN.

3. La manipolazione, lo stoccaggio e il trattamento di imballaggi e rimanenze dei prodotti fitosanitari che siano svolti nel centro aziendale, posto all'interno dell'area di salvaguardia, se strettamente funzionali all'attuazione delle previsioni del presente piano, sono ammessi solo qualora avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'allegato VI del PAN. Resta comunque vietata, nella aree di salvaguardia, l'effettuazione delle attività di cui al punto VI.5 comma 1 lett. a) dell'allegato VI del PAN.

Sezione B - DISPOSIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBITO EXTRA AGRICOLO

B. 1 - Divieti

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto B3 ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee all'interno delle aree di salvaguardia si applicano i divieti di cui alla sezione A.1 del presente allegato e all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

B. 2 - Obblighi

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo punto B3 ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia devono essere rispettate le disposizioni di cui alla sezione A.2. punto 1 lettere a) e b), e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999.

B. 3 - Utilizzazione nella gestione delle reti di trasporto ferroviario, stradale, e del verde pubblico

1. L'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui al punto B.1 e agli obblighi di cui al punto B.2 della presente sezione B.

2. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1 della l.r. 36/1999.

3. Ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai seguenti obblighi:

- a) di cui alla sezione A.1 e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999;
- b) gli enti titolari o gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade extraurbane principali (di cui all'art. 2 del D.Lgs 285/1992) del verde urbano o del verde a uso della popolazione devono concordare preventivamente con il Servizio fitosanitario regionale i tempi e le modalità di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici.

4. Su richiesta del soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale, al solo fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti effettuati, la ASL, rilevato che tale impiego è inevitabile per garantire tali fini, e sentiti il servizio fitosanitario regionale, l'ARPAT, e il Gestore del servizio idrico integrato, può autorizzare, nelle aree di salvaguardia, trattamenti fitosanitari anche con le sostanze contenute nella tabella 1 o con modalità diverse da quelle previste dai punti B.1. e B.2 della presente sezione. Il trattamento deve avvenire non prima di trenta giorni dall'autorizzazione e previo coordinamento circa gli aspetti operativi sulle modalità e le tempistiche di esecuzione tra il gestore del servizio idrico integrato e il soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale.

Sezione C - PRESCRIZIONI PER L'USO SOSTENIBILE DEI FERTILIZZANTI E GESTIONE DEL SUOLO IN AMBITO AGRICOLO ED EXTRAGRICOLO

C.1 - Divieti

1. Nelle aree di salvaguardia sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) accumulo o deposito di concimi chimici e fertilizzanti;
- b) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

C.2 - Obblighi

1. Nelle aree di salvaguardia vigono i seguenti obblighi:

- a) l'esecuzione della fertilizzazione azotata organica e di sintesi, è consentita secondo le modalità previste per le zone vulnerabili da nitrati, di cui al titolo IV bis del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale del 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
- b) devono essere registrate le date degli interventi di fertilizzazione nonché la tipologia e la quantità di fertilizzante utilizzato;
- c) devono essere giustificati gli interventi di fertilizzazione, mediante documenti che evidenziano il procedimento per la determinazione delle quantità apportate, commisurate ai fabbisogni della coltura.

TAB. 1 SOSTANZE ATTIVE VIETATE ALL'INTERNO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI CAPTAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI e SOTTERRANEE DI CUI ALL'ART.94 DEL D.Lgs. 152/2006
--

colonna A	Denominazione della sostanza attiva					
colonna B	Numero CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) - codice univoco di identificazione della sostanza					
colonna C	Elenco delle sostanze attive per le quali è vietato l' utilizzo nelle aree di salvaguardia di captazioni di acque superficiali (quali ad esempio fiumi/torrenti,laghi/invasi) di cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006. SI = divieto di uso presente, sostanza NON utilizzabile , NO = divieto d' uso assente, sostanza utilizzabile					
colonna D	Elenco delle sostanze attive per le quali è vietato l' utilizzo nelle aree di salvaguardia di captazioni di acque sotterranee (quali ad esempio pozzi e sorgenti) di cui all' art. 94 del D.Lgs 152/2006. SI = divieto di uso presente, sostanza NON utilizzabile , NO = divieto d' uso assente, sostanza utilizzabile					
colonna E	Categoria fitoiatrica che descrive la tipologia di azione della sostanza: A= acaricida, Af = aficida, Al=alghicida, Au=altri usi, B=battericida, D=disseccante, E=erbicida, Fm=fumigante, I = insetticida, Me=metabolita, Mo=molluschicida, N=netadocita, R= repellente, Re=regolatore della crescita = RO=rodenticida, S=sinergizzante, T=preservante, F = fungicida.					
colonna F	Ruolo della sostanza attiva per la definizione dello stato chimico (tab. 1A) ed ecologico (tab 1B) delle acque superficiali ai sensi dell' art. 75 del D.Lgs 152/06. Sono contrassegnate con A o B le sostanze incluse nelle tabelle suddette dell' allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/06, che elencano le sostanze, che in relazione al livello di presenza rilevato dal monitoraggio ARPAT, possono determinare; la classificazione di non buono dello stato chimico del corpo idrico (tab.1A) o lo scadimento di una due classi dello stato ecologico del corpo idrico (tab. 1B) .					
- Per la selezione delle sostanze di cui alla presente tabella:						
a) sono state utilizzate, tra le altre le informazioni relative alle frasi di rischio ambientali e sanitarie risultanti dalla classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) della sostanza attiva come risultante nella banca dati della Europea Chemical Agency dell' Unione Europea rilevata alla data del 25 gennaio 2018 (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database);						
b) sono stati presi a riferimento i disciplinari di produzione integrata volontaria, di cui alla legge regionale n. 25/1999 approvati con i decreti dirigenziali n. 1089 del 6 febbraio 2017 e n. 3839 del 31 marzo 2017.						
CODICE_UNIVOCO	A	B	C	D	E	F
	SOSTANZA ATTIVA		PRESENZA DI DIVIETO DI USO PER LE CAPTAZIONI		COMPOR TAMENTO AGRO-NOMICO	STA- TO DELLE ACQUE
	Denominazione	NUMERO - CAS	DA ACQUE SU- PERFICIALI	DA ACQUE SOT- TERRANEE	categoria fito- iatrica	Presenza negli elenchi delle ta- b. 1A e 1B
1	2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)	94-75-7	SI	NO	E, R Me	B
2	Abamectina	71751-41-2	SI	SI	A,I,N	
3	Aclonifen	74070-46-5	SI	SI	E	A
4	Acrinatrina	101007-06-1	SI	NO	I, A	
6	Amidosulfuron	120923-37-7	SI	SI	E	
7	Azimsulfuron	120162-55-2	SI	SI	E	
8	Azinofos etile	2642-71-9	SI	NO	I, A	B
9	Azinofos metile	86-50-0	SI	NO	I	B
10	Azoxistrobina	131860-33-8	SI	SI	F	
11	Bentazone	25057-89-0	SI	SI	E	B

13	Bifenox	42576-02-3	SI	NO	E	A
14	Boscalid	188425-85-6	SI	NO	F	
15	Bromoxinil - fenolo	1689-84-5	SI	SI	E, Me	
16	Bromoxinil - ottanato	1689-99-2	SI	SI	E	
18	Cimoxanil	57966-95-7	SI	SI	F	
19	Ciproconazolo	94361-06-5	SI	SI	F	
20	Ciprodinil	121552-61-2	SI	SI	F	
21	Ciprosulfamide	221667-31-8	SI	SI	E, Re	
22	Ciromazina	66215-27-8	SI	SI	I	
23	Clodinafop	105512-06-9	SI	SI	E, Me	
24	Clofentezine	74115-24-5	SI	SI	A	
25	Clomazone	81777-89-1	SI	SI	E	
26	Clopiralid	1702-17-6	SI	SI	E	
27	Clorantraliniprole	500008-45-7	SI	SI	I	
28	Cloridazon	1698-60-8	SI	SI	E	
29	Clorpirifos	2921-88-2	SI	NO	I	A
30	Clorpirifos-methyl	5598-13-0	SI	NO	I, A	B
31	Clorprofam	101-21-3	SI	SI	E, R	
32	Clortoluron	15545-48-9	SI	SI	E,	
33	Clotianidin	210880-92-5	SI	SI	I, Me	
34	Demeton S-metile	919-86-8	SI	NO	I, A	B
35	Demeton -S-metisolfone	17040-19-6	SI	SI	I, A, Me	B
36	Dicamba	1918-00-9	SI	NO	E	
37	Difeconazolo	119446-68-3	SI	NO	F	
38	Dimetoato	60-51-5	SI	NO	I, A, Me	B
39	Dimetomorf	110488-70-5	SI	NO	F	
40	Diquat	85-00-7	SI	SI	E	
42	Esfenvalerate	66230-04-4	SI	NO	I	
44	Fenamifos	22224-92-6	SI	NO	N	
45	Fenazaquin	120928-09-8	SI	NO	A	
46	Fenexamide	126833-17-8	SI	NO	F	
47	Fenpiroximate	134098-61-6	SI	NO	A	
48	Fluazifop-p-butile	79241-46-6	SI	SI	E	
49	Fluazinam	79622-59-6	SI	SI	F	
50	Fluopicolide	239110-15-7	SI	SI	F	
51	Fluopyran	658066-35-4	SI	SI	F	
52	Flutriafol	76674-21-0	SI	SI	F	
53	Folpet	133-07-3	SI	SI	F	
55	Glifosate	1071-83-6	SI	NO	E	
56	Halosulfuron	100784-20-1	SI	SI	E	
58	Imazamox	114311-32-9	SI	SI	E	
59	Imazosulfuron	122548-33-8	SI	NO	E	

60	Imidacloprid	138261-41-3	SI	SI	I	
61	Ioxinil	1689-83-4	SI	SI	E	
62	Iprovalicarb	140923-17-7	SI	SI	F	
63	Isoxadifen etile	163520-33-0	SI	SI	E	
64	Lenacil	2164-08-1	SI	SI	E	
65	Linuron	330-55-2	SI	SI	E	B
66	Mancozeb	8018-01-7	SI	SI	F	
67	MCPA	94-74-6	SI	SI	E	B
68	Mecoprop- P	16484-77-8	SI	NO	E	
69	Metalaxil-M	70630-17-0	SI	NO	F	
70	Metamidofos	10265-92-6	SI	SI	I, A, Me	B
71	Metazaclor	67129-08-2	SI	SI	E	
72	Metobromuron	3060-89-7	SI	SI	E	
73	Metosulfuron metile	74223-64-6	SI	SI	E, Me	
74	Metossifenzide	161050-58-4	SI	SI	I	
75	Miclobutanil	88671-89-0	SI	SI	F	
76	Milbemectina	51596-10-2	SI	NO	I, A, N	
77	Nicosulfuron	111991-09-4	SI	SI	E	
78	Ometoato	1113-02-6	SI	NO	I, A, Me	B
79	Ortosulfamuron	213464-77-8	SI	SI	E	
80	Oxadiazon	19666-30-9	SI	SI	E	
81	Oxasulfuron	144651-06-9	SI	SI	E	
82	Ossifluorfen	42874-03-3	SI	NO	E	
83	Penconazolo	66246-88-6	SI	SI	F	
84	Pendimetalin	40487-42-1	SI	NO	E	
85	Penoxsulam	219714-96-2	SI	SI	E	
86	Piridaben	96489-71-3	SI	NO	I, A	
87	Pirimetanil	53112-28-0	SI	NO	F	
88	Pirimicarb	23103-98-2	SI	SI	I	
89	Piroxsulam	422556-08-9	SI	SI	E	
90	Profoxidim	139001-49-3	SI	SI	E	
91	Propamocarb	24579-73-5	SI	SI	F	
92	Propaquizafop	111479-05-1	SI	SI	D	
93	Propiconazolo	60207-90-1	SI	NO	F	
94	Propizamide	23950-58-5	SI	SI	E	
95	Propoxicarbazone Na	181274-15-7	SI	SI	E	
96	Prosulfuron	94125-34-5	SI	SI	E	
98	Quizalofop-p-etile	76578-14-8	SI	NO	E	
99	Rimsulfuron	122931-48-0	NO	SI	E	
100	Spiroxamina	118134-30-8	SI	SI	F	
101	Spirotetramat	203313-25-1	SI	SI	I	
102	Sulcotrione	99105-77-8	SI	SI	E	

103	Tebuconazolo	107534-96-3	SI	SI	F	
104	Tebufenozide	112410-23-8	SI	NO	I	
105	Tebufenpirad	119168-77-3	SI	SI	A	
106	Teflutrin	79538-32-2	SI	NO	I	
107	Tembotrione	335104-84-2	SI	SI	E	
108	Terbutilazina	5915-41-3	SI	SI	E, AI	B
109	Thiamethoxam	153719-23-4	SI	SI	I	
110	Tiofanate-metil	23564-05-8	SI	SI	F	
111	Tralcoxidim	87820-88-0	SI	SI	E	
112	Triadimenol	55219-65-3	SI	SI	F	
113	Triasulfuron	82097-50-5	SI	SI	E	
114	Triciclazolo	41814-78-2	SI	SI	F	
115	Tritosulfuron	142469-14-5	SI	SI	E	
201	Piraclostrobina	175013-18-0	SI	SI	F	
202	Kresoxim metile	143390-89-0	SI	SI	F	
203	Mepanipirim	110235-47-7	SI	SI	F, B, T	

<i>Allegato 1 bis. (6)</i>	
<i>Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/06</i>	
INDIRIZZI GENERALI	
1.	Non si fa distinzione all'interno dell'area di salvaguardia in zona di rispetto ristretta o zona di rispetto allargata. Gli indirizzi si applicano a tutta la superficie relativa all' area di salvaguardia
INDIRIZZI SPECIFICI PER LE ATTIVITA' E I CENTRI DI PERICOLO	
A	B
Descrizione della attività o del centro di pericolo .	DISPOSIZIONI
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati	1. E' vietata la dispersione di acque reflue al suolo anche se depurate.
	2. E' consentito il collettamento di acque reflue verso un punto di trattamento situato fuori dell' area di salvaguardia anche attraverso reti chiuse o anche scoline campestri o corpi idrici superficiali con alveo interamente ricompreso in terreni con indice di impermeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec, purché sia assicurata con adeguati apprestamenti tecnici e la periodica ispezione la tenuta idraulica del collettamento.
	3. E' consentita la presenza di pozzetti e fosse biologiche ivi compresi i tratti necessari agli allacciamenti alla pubblica fognatura, purché ne sia assicurata, con adeguati apprestamenti tecnici e la periodica ispezione, la tenuta idraulica nel tempo.
	4. E' consentita la presenza di impianti di depurazione delle acque reflue, domestiche ed urbane, solo se derivanti da agglomerati, insediamenti o case isolate con carico inferiore a 50 AE che non possono essere allacciati a pubbliche fognature. Lo scarico deve essere comunque trasferito fuori dall' area di salvaguardia anche attraverso reti fognarie chiuse o anche scoline campestri o corpi idrici superficiali con alveo interamente ricompreso in terreni con indice di impermeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec, che assicura la non infiltrazione dei reflui nel suolo.
	5. E' consentito lo spandimento sul suolo nei terreni agricoli, ai soli fini di fertilizzazione, delle acque di vegetazione eseguito nel rispetto della disciplina definita dagli articoli 32 e 33, Capo 3 del Titolo IV e del Titolo IV Bis del regolamento regionale n. 46R/2008. E' consentito lo spandimento sul suolo, ai soli fini di fertilizzazione, delle acque reflue agroalimentari eseguito nel rispetto della disciplina definita dagli articoli 24 bis e 28, Capo 2 del Titolo IV e del Titolo IV Bis del regolamento regionale n. 46R/2008. E' vietato l'accumulo con modalità diverse dallo stoccaggio sia delle acque di vegetazione e acque reflue agroalimentari all'interno dell' area di salvaguardia prima dello spandimento. Gli accumuli esistenti devono essere rimossi.
	6. E' vietata la dispersione e l'accumulo di fanghi. Per fanghi si intendono quelli di cui: - all' articolo 74 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo cioè " i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane " ; - all' articolo 184, comma 3, lett. g del decreto legislativo " i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi " in quanto rifiuti. Gli accumuli esistenti devono essere rimossi
	7. La mancata rimozione degli accumuli esistenti darà seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
	8. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore della captazione ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone o dei manufatti interessati. In caso di impianti privati non collegati alla pubblica fognatura il titolare dell'impianto provvede a proprio carico al ripristino dello stato di tenuta idraulica. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.

<i>Allegato 1 bis. (6)</i>	
	9. Le disposizioni contenute nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono valide sia per i nuovi insediamenti, sia per la messa in sicurezza di quelli già in essere.
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi	10. Per l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al regolamento n. 43R/2018.
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche	11. E' vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e fitofarmaci, salvo che venga attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 43R/2018. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 43R/2018 di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade	12. E' vietata la dispersione di acque meteoriche proveniente da piazzali facenti parte di stabilimenti di produzione beni e servizi identificati dalla tabella 5 dell'allegato 5 del regolamento n. 46/R/2008.
	13. E' vietata la dispersione di acque meteoriche proveniente da piazzali con fognatura mista (secondo la classificazione degli scaricatori di piena articolo 15, LR n. 20/2006) nei casi di: a) acque in classe B1, per la quale le acque devono essere trattate (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo) b) acque in classe B2, per la quale le acque devono essere trattate (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo).
	14. E' ammessa la dispersione nel reticolo idrografico superficiale di acque meteoriche proveniente da piazzali di agglomerati serviti da fognatura mista (secondo la classificazione di cui all'articolo 15, LR n. 20/2006), nei casi di: a) acque in classe A1 (terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate); b) acque in classe A2 (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate), eventualmente con trattamenti a seguito di specifiche verifiche.
	15. Le disposizioni contenute nei punti 12, 13 e 14 si applicano sia alle nuove situazioni, sia a quelle esistenti.
	16. Nel caso di situazioni esistenti riconducibili ai punti 12 e 13 devono essere presi provvedimenti per l'allontanamento delle acque meteoriche dall'area di salvaguardia, mediante tubazioni a tenuta.
	17. E' vietata la dispersione al sottosuolo di acque meteoriche provenienti da autostrade e strade extraurbane principali (ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992). Quelle esistenti nei tratti di viabilità che interessano l' area di salvaguardia devono essere dotati di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo.
	18. E' ammessa la costruzione di nuove infrastrutture per la mobilità, per le tipologie di strade al punto 17, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la Zona di Tutela Assoluta (ZTA).
	19. E' sempre consentita la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade, quali: - strade comunali sterrate; - vicinali; - comunali extraurbane ad una sola carreggiata e relative pertinenze.

<i>Allegato 1 bis. (6)</i>	
	<p>20. Le altre tipologie di strade che non rientrano nei punti 17 e 19 dovranno essere esaminate caso per caso verificando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se i punti di dispersione ricadono all'interno dell'area di salvaguardia; 2) le condizioni geomorfologiche ed idrologiche della zona all'interno dell'area di salvaguardia; 3) se è presente un reale rischio di pericolo di contaminazione della risorsa; 4) qualora fosse presente un reale rischio, se le acque meteoriche risultano contaminate o meno. In caso di acque meteoriche contaminate dovrà essere applicato il divieto di dispersione al suolo; se invece risultano non contaminate, non rappresentando un centro di pericolo, potrà essere ammessa la loro dispersione al suolo.
	<p>21. E' ammessa la dispersione nel reticolo idrografico superficiale di acque meteoriche provenienti da strade di agglomerati serviti da fognatura mista (secondo la classificazione di cui all'articolo 15, LR n. 20/2006, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la classe A1 (terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate); b) la classe A2 (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate), eventualmente con trattamenti a seguito di specifiche verifiche.
	22. Le disposizioni contenute nei punti 19, 20 e 21 si applicano sia per le nuove strade sia per le esistenti.
	23. Il mancato allontanamento delle acque meteoriche dall'area di salvaguardia darà seguito ad una sanzione di cui all'art. 134 del decreto legislativo.
e) aree cimiteriali	24. E' vietata la costruzione di nuove aree cimiteriali.
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda captata	25. E' vietata l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda captata.
	26. Qualora la captazione prelevi acqua da una falda freatica la cava è da ritenersi sempre in contatto con la falda.
	27. Le cave in essere, all'interno dell'area di salvaguardia, devono comunque soddisfare le disposizioni della L.R. 20/2006, della L.R. 35/2015 e del PRC sezione 15 – "Indirizzi e Misure di Mitigazione per le Criticità Ambientali" in relazione alla gestione delle acque meteoriche dilavanti.
	28. Le aree di cava non più utilizzate dovranno essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde. Dovrà inoltre essere eseguita una valutazione della connessione fisica fra i volumi scavati e la falda sottostante (piano di coltivazione).
	29. Il mancato ripristino di cave non più utilizzate determinerà una sanzione di cui all'art. 134 del decreto legislativo
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica	30. E' vietata l'apertura di nuovi pozzi ad esclusione di quelli rappresentati ai punti: 31, 32 e 33.
	31. E' consentita la realizzazione di nuovi pozzi ad uso potabile afferenti al servizio idrico integrato e la realizzazione di nuovi pozzi in autoapprovvigionamento destinati a consumo umano, a servizio di utenze che non possono essere, per motivi esclusivamente tecnici, allacciati alla rete acquedottistica del servizio idrico integrato o di altro pubblico acquedotto.
	32. E' consentita la realizzazione di nuovi pozzi finalizzati ad interventi di bonifica della falda o al contrasto dell'ingressione salina.
	33. E' consentita la realizzazione di piezometri ai fini del monitoraggio quali-quantitativo ai sensi del decreto legislativo. .
	34. Le operazioni di messa in sicurezza dei pozzi in essere da realizzarsi a carico del proprietario della captazione sono eseguite secondo i criteri di cui all'allegato 3 al presente atto.
	35. La mancata messa in sicurezza dei pozzi in essere darà seguito ad una sanzione di cui all'art. 134 del decreto legislativo
h) gestione di rifiuti ivi inclusi i centri di raccolta, demolizione/rottamazione di autoveicoli (di cui alla lettera l del comma 4)	36. Sono vietate tutte le nuove attività che necessitano di Autorizzazione Ambientale o iscrizione per la realizzazione e l'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti (comprese le discariche anche in gestione post operativa) ai sensi della normativa AIA, AUA, degli articoli 208, 209, 211, e degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo. Sono altresì vietati i nuovi centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/2008; i centri di demolizione e rottamazione di autoveicoli.
	37. Per le attività esistenti per le quali non sia possibile il loro allontanamento deve essere garantita la

<i>Allegato 1 bis. (6)</i>	
dell' art. 94 del decreto legislativo)	messa in sicurezza con opere e/o impianti che garantiscano la tenuta idraulica delle superfici impermeabili coperte o scoperte su cui vengono svolte le attività di gestione dei rifiuti. Riguardo alle acque meteoriche dilavanti devono essere rispettate le disposizioni di cui al regolamento 46R/2008 e comunque non deve essere effettuato nessuna dispersione al suolo. Gli scarichi devono essere condotti fuori dell' area di salvaguardia o addotti alla pubblica fognatura.
	38. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone interessate. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive	39. E' vietato lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.
	40. Per sostanze chimiche pericolose si intendono quelle sostanze che sono rilevanti per la tutela delle acque relativamente: a) <u>allo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali</u> , ed elencate nelle tabelle 1A, 2A, 3A (stato chimico) e 1B, 2B e 3B (stato ecologico) della parte A dell' allegato 1, al decreto legislativo; b) <u>allo stato chimico delle acque sotterranee</u> ed elencate nella tabella 3 della parte B dell' allegato 1, al decreto legislativo; c) <u>alle acque superficiali grezze destinate alla potabilizzazione</u> , di cui all' articolo 80 del decreto legislativo, ed elencate nella tabella 1A dell' allegato 2 al decreto legislativo, limitatamente a quelle di cui ai numeri: 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 33 e 34; d) <u>alla conformità delle acque destinate al consumo umano</u> di cui al d.lgs n. 18/2023 ed elencate nelle tabelle dei parametri chimici dell' allegato I parti A, B, D
	41. Non sono da considerarsi sostanze chimiche pericolose le sostanze necessarie al processo di potabilizzazione delle acque e stoccate con modalità ed in depositi all'uopo dedicati ed idonei secondo le norme vigenti
	42. Ai fini delle presenti disposizioni, sono escluse dalle sostanze radioattive quelle utilizzate nelle attività di ricovero e cura e quelle di analisi delle matrici ambientali e biologiche, se lo stoccaggio e la gestione di dette sostanze è effettuato con modalità ed in depositi all'uopo dedicati ed idonei secondo le norme vigenti
	43. Nel caso di cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche e distributori di carburante esistenti deve essere verificato lo stato di conservazione/tenuta. Per i distributori deve essere sempre valutata la possibilità di allontanamento dall' area di salvaguardia.
	44. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone interessate.
m) pozzi perdenti	45. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
	46. E' vietata la realizzazione di nuovi pozzi perdenti. 47. I pozzi perdenti in essere dovranno essere rimossi e bonificati entro 120 giorni dall'individuazione delle area di salvaguardia. La loro non rimozione e la mancata bonifica entro un determinato periodo di tempo comporterà una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto negli effluenti	48. E' vietato il pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto negli effluenti; art.94, comma 4 del decreto legislativo).
	49. Gli apprestamenti di stabulazione esistenti, ove ne sia impossibile l'allontanamento, dovranno essere messi in sicurezza con la realizzazione delle opere e/o impianti necessari per una corretta gestione delle acque meteoriche e degli effluenti di allevamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 46R/2008.
Comma 5, lettera a) - Disciplina delle fognature nelle aree di salvaguardia	Si faccia riferimento a quanto riportato agli indirizzi relativi alla lettera a)
Comma 5, lettera b) - Disciplina dell'edilizia residenziale e relative	1. All'interno dell' area di salvaguardia è consentita la realizzazione di: a) nuovi insediamenti per l'edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, nonché nuove infrastrutture di servizio a condizione che per la nuova rete fognaria delle acque reflue, siano adottate

<i>Allegato 1 bis.</i> (6)	
opere di urbanizzazione	soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione di liquami derivanti da eventuali perdite; b) edilizia con funzione collettiva e di servizio pubblico con soglia max di 100 presenze contemporanee, posto che la dimensione di queste strutture non richieda stoccaggi di combustibili, depositi ancorché temporanei di sostanze e materie pericolose e impianti di depurazione di acque reflue; c) nuovi parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale e collettiva garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda e garantendo che le acque meteoriche dilavanti siano convogliate verso i terminali di scarico più prossimi; d) nuovi locali interrati a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare dall' area di salvaguardia le eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.
	2. Le stesse soluzioni tecniche adottate per i nuovi insediamenti di edilizia residenziale si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle connesse reti fognarie esistenti;
	3. I parcheggi interrati esistenti saranno messi in sicurezza convogliando le acque di dilavamento in sistemi di raccolta in modo da impedirne la dispersione nel sottosuolo.
	4. Con la medesima tecnica, i locali interrati esistenti saranno essere messi in sicurezza per evitare il rischio di possibili contaminazioni della risorsa idrica.
	5. All'interno dell' area di salvaguardia è consentito l'ampliamento di edifici e le loro pertinenze ed accessori, a condizione che le attività e le destinazioni d'uso siano di tipo residenziale, direzionale, commerciali, o destinate a funzioni collettive.
	6. All'interno dell' area di salvaguardia è consentita la realizzazione di fondazioni superficiali, sono vietate fondazioni su pali che possono entrare in contatto con la falda captata.
Comma 5, lettera c) Disciplina delle opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;	7. E' consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie ove non diversamente localizzabili, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali, fatta eccezione per le piste ciclabili, la viabilità agrosilvo-pastorale ed interpodereale per le quali non è richiesto alcun particolare accorgimento. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture.
INDIRIZZI APPLICATIVI relativamente alle Zone di Tutela Assoluta (ZTA)	
La ZTA è la superficie ricompresa all'interno dell' area di salvaguardia adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio, che deve avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione.	1. La ZTA deve essere: a) recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere salvo comprovata impossibilità realizzativa definita nel provvedimento di individuazione delle AS; b) adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e quindi provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche, salvo motivata deroga comprovata dall'impossibilità realizzativa, c) sottoposta ad interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
	2. L'accesso alla ZTA è consentito solo al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.

Allegato 1 ter (7)

***LINEE GUIDA: INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI POZZI NELLE
AREE DI SALVAGUARDIA***

PREMESSA

1 GLOSSARIO

2 VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DEL POZZO

3 MESSA IN SICUREZZA SUPERFICIALE

4 TIPOLOGIA DI POZZI E OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA.

5 OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE TECNICHE DI MESSA IN SICUREZZA

6 RICONDIZIONAMENTO

6.1.1 Ricondizionamento di pozzo tipo a2) miscelante con filtri posizionati solo in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato senza tampone impermeabile di separazione.

6.1.2 Ricondizionamento di pozzo di tipo b) con filtri posizionati sia nell'acquifero sfruttato che in acquifero diverso

6.1.2.1 - Ricondizionamento con esclusione di acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato - schema b1)

6.1.2.2 - Ricondizionamento con esclusione di acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato - schema b2)

6.1.2.3 - Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più profondo - schema b3)

6.1.2.4 - Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più superficiale - schema b4)

7 CHIUSURA MINERARIA

7.1 Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato – schema b5)

7.2 Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato – schema b6)

8 RELAZIONE FINALE

PREMESSA

1. Le presenti linee guida individuano e dettagliano, da un punto di vista prettamente tecnico metodologico, quanto riportato alla sezione B capoverso B1, punti 8 e 9 dell'allegato A alla DGRT

n. 872/20201, definendo le operazioni su pozzi ad uso diverso dal potabile afferente al SII, ubicati all'interno delle aree di salvaguardia, ai fini della messa in sicurezza degli stessi.

2. La presenza di un pozzo per acqua può rappresentare infatti una significativa perturbazione del contesto idrogeologico, sia in condizioni dinamiche, cioè durante lo sfruttamento (il pompaggio può provocare variazioni delle direzioni di deflusso ed ingressione di acque da corpi idrici confinanti di qualità scadente) sia in condizioni statiche. Una mancata o incompleta separazione dei circuiti idrogeologici durante le fasi di realizzazione di un pozzo provoca inevitabilmente il miscelamento di acque provenienti da falde sovrapposte, spesso di diversa qualità, che in condizioni naturali sarebbero rimaste separate.

3. Sostanzialmente l'obiettivo della messa in sicurezza è dunque quello di ottenere l'isolamento della falda captata dal Servizio Idrico Integrato SII, di seguito indicata come "acquifero sfruttato", da altre falde potenzialmente inquinate.

4. Le operazioni di messa in sicurezza si riconducono ad una preliminare verifica di consistenza, obbligo del proprietario della captazione, e, se necessario, nel caso di un pozzo miscelante o comunque non ben isolato dalle acque di superficie, al ricondizionamento del pozzo oppure alla sua chiusura mineraria sempre a carico del proprietario della captazione. Le linee guida definiscono le idonee tecniche per entrambe le operazioni.

5. L'avvenuta esecuzione della messa in sicurezza è asseverata da un geologo abilitato tramite apposita relazione tecnica.

6. Per quanto riguarda le aree di salvaguardia da corpi idrici superficiali non sono necessarie operazioni di messa in sicurezza.

1 GLOSSARIO

1. Acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee, distinguibile in:

- a) acquifero multistrato - complesso idrogeologico a carattere libero e/o confinato composto di uno o più strati acquiferi senza significative differenze di chimismo e carico idraulico;
- b) acquifero multifalda - complesso idrogeologico composto di uno o più strati acquiferi con significative differenze di chimismo e carico idraulico derivanti da distinte aree di alimentazione;
- c) acquifero sfruttato (a.s.): complesso idrogeologico sfruttato dal SII ed oggetto delle aree di salvaguardia.

2. Base dell'acquifero sfruttato (b.a.s.): rappresenta la superficie inferiore di delimitazione dell'acquifero sfruttato dal SII

3. Bentonite: fillosilicato ($Al_2O_3 - 4SiO_2 - 4H_2O$), minerale argilloso composto per lo più da montmorillonite, calcio o sodio. La montmorillonite sodica ha maggiori capacità di espansione rispetto alla calcica. Si trova in terreni vulcanici come prodotto di decomposizione della cenere vulcanica. Diventa plastica ed adesiva se miscelata opportunamente con acqua; in edilizia viene usata come impermeabilizzante per opere entro terra, per il contenimento delle pareti oggetto di scavo in sezione ristretta, come contenimento delle pareti dello scavo in opere di palificazione; in ambito cantieristico, è sovente utilizzata come additivo liquido per gli scavi di gallerie e

microtunnel sotterranei.

4. Boiaccia: impasto quasi liquido di acqua, cemento ed eventuali additivi non contaminanti.

5. Cementazione operazione che consiste nel riempire lo spazio anulare esistente tra foro di perforazione e la camicia con malta cementizia e serve ad isolare il tratto prestabilito, per impedire il passaggio di acqua.

6. Cementazione superficiale: cementazione dell'intercapedine per almeno 1,5 metri da piano campagna.

7. Chiusura mineraria: insieme di operazioni finalizzate alla definitiva cessazione del pozzo mediante completo riempimento e isolamento dell'acquifero sfruttato; tali operazioni sono finalizzate a garantire sia le condizioni di sicurezza per gli utilizzatori del sito sia la protezione degli acquiferi.

8. Colonna / Tubazione insieme di tubi tra di loro uniti mediante filettatura, saldatura, manicotti o altro, si distingue in:

- a) tubazione di rivestimento temporanea necessaria durante la perforazione del pozzo per il sostegno delle parate ed il sostegno alle operazioni di completamento;
- b) colonna di rivestimento finale o camicia, separata dal foro di perforazione nel terreno (perforo) da strati di dreno o tamponi e dotata di fenestrature o filtri in corrispondenza dei livelli acquiferi scelti produttivi;
 - i. tratto di colonna cieco: non dotata di filtri o fenestrature;
 - ii. tratto di colonna filtrante: con inserimento di filtri o dotata di fenestrature;
- c) tubazione di adduzione della pompa sommersa.

9. Dreno: filtro artificiale formato da materiale inerte granulare, in genere ghiaietto, posto tra le pareti della tubazione filtrante e le pareti del perforo.

10. Fenestrature: aperture presenti nella colonna di rivestimento finale atte a permettere l'ingresso dell'acqua nel pozzo. Ai soli fini del ricondizionamento/chiusura dei pozzi la presenza di fori di corrosione, i danneggiamenti o le aperture di varia natura sono equiparati alla presenza di fenestrature.

11. Filtro dispositivo che si innesta nella colonna atto a permettere l'ingresso dell'acqua nel pozzo.

12. Intercapedine: spazio anulare posto tra la parete del perforo e la colonna di rivestimento definitiva del pozzo.

13. Messa in sicurezza superficiale: presenza delle opere di cui al punto 3 del presente documento.

14. Pozzo miscelante: pozzo che consente la miscelazione delle acque di un diverso acquifero rispetto a quello sfruttato perché dotato di filtri o fenestrature comuni o comunque di dreno continuo tra gli acquiferi per assenza di tamponi di separazione. Un pozzo si dice miscelante anche quando, in luogo dei filtri, sono presenti sulla camicia fori di corrosione, danneggiamenti o aperture di varia natura.

15. Prova di interferenza: prova idraulica consistente nella messa in pompaggio di un orizzonte acquifero e contemporanea verifica della invariabilità dei livelli piezometrici in altro pozzo o piezometro filtrante diverso acquifero.

16. Ricondizionamento: insieme di operazioni su un pozzo preesistente miscelante finalizzate alla protezione degli acquiferi, ed in particolare ad impedire il passaggio di acqua attraverso il pozzo da acquiferi diversi da quello sfruttato.

17. Schema di completamento: schema delle caratteristiche costruttive di un pozzo con indicata la posizione quotata dei tratti di colonna filtrante e cieca, dei tamponi, della cementazione, del dreno e della pompa oltre al diametro interno ed esterno delle tubazioni, dell'intercapedine e sviluppo laterale dei tamponi e tratti cementati.

18. Stratigrafia / colonna stratigrafica: successione delle litologie incontrate durante l'esecuzione di pozzo.

19. Tampone: materiale impermeabile posto nell'intercapedine del pozzo e atto a impedire il passaggio di acqua.

20. Tetto dell'acquifero sfruttato (t.a.s.): rappresenta la superficie superiore di delimitazione dell'acquifero sfruttato dal SII

21. Videoispezione: indagine diretta che consente di ottenere una registrazione e visione immediata mediante telecamera delle condizioni del pozzo, in particolare della profondità, posizione e stato di conservazione dei tubi di rivestimento e dei filtri e fenestrature.

22. Zoccolo: scavo nell'intorno del pozzo di un volume di materiale di diametro possibilmente pari al doppio del diametro della colonna del pozzo (l'estensione dello scavo può essere ridotta nel caso vi siano elementi fisici che ne impediscano la realizzazione);

2 VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA E CONSERVAZIONE DEL POZZO

1. La verifica dello stato di consistenza è il primo provvedimento che i proprietari dei pozzi esistenti all'interno dell'area di salvaguardia sono tenuti a prendere, ed è finalizzata a valutare la compatibilità del pozzo con il livello di tutela imposto dall'area di salvaguardia. Per questo motivo è necessario che sia eseguita su tutti i pozzi presenti all'interno dell'area stessa.

2. Si tratta di un'attività, in genere da effettuarsi tramite videoispezione, che permette di risalire alle caratteristiche tecniche del pozzo mediante la rilevazione di alcuni dati come tipo di filtri e loro posizione, nonché eventuali lesioni nella colonna di rivestimento, corrosioni, occlusioni.

3. La relazione sulla verifica dello stato di consistenza, eseguita da tecnico abilitato per conto del proprietario del pozzo, deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) posizione geografica del pozzo, attraverso l'identificazione delle coordinate geografiche nel sistema EPSG 3003, anche attraverso l'utilizzo del g.p.s.;
- b) quota s.l.m. del piano campagna (p.c.);
- c) quota p.c. del fondo pozzo;
- d) quote p.c. dei tratti fenestrati o dei filtri;
- e) quote p.c. di eventuali tratti lesionati sulla colonna di rivestimento;
- f) presenza e quota p.c. della cementazione superficiale.

4. Inoltre, se disponibile il progetto del pozzo con relativa stratigrafia, la relazione riporta:

- a) le quote p.c. locali effettive della successione idrostratigrafica;
- b) le quote p.c. dei tratti provvisti di dreno;

- c) le quote p.c. dei tratti provvisti di tampone.

5. La relazione riporta infine le seguenti informazioni, che il gestore del SII è tenuto a mettere a disposizione all'interno della relazione tecnica di accompagnamento all'atto di delimitazione dell'area di salvaguardia :

- a) la successione idrostratigrafica dei vari acquiferi presenti nel sottosuolo interessato dal perimetro dell'area di salvaguardia, con le relative quote dal p.c.;
- b) le quote della base e del tetto dell'acquifero sfruttato e sua rappresentazione a curve isobate.

6. Nel caso in cui non sia presente il progetto del pozzo, per le caratteristiche sopra riportate vengono considerate le ipotesi più cautelative, ovvero l'assenza di tamponi e la presenza di dreno o comunque di connessione idraulica lungo tutta la lunghezza del pozzo.

7. Nel caso di pozzi costruiti negli ultimi 5 anni, se presente relazione di collaudo asseverata da professionista, la stessa, a giudizio del professionista incaricato della messa in sicurezza, costituisce verifica dello stato di consistenza.

8. La relazione di verifica dello stato di consistenza, è inviata dal proprietario del pozzo al Comune e al Settore Regionale del Genio Civile competente territorialmente, nei tempi previsti dal provvedimento comunale di notifica.

3 MESSA IN SICUREZZA SUPERFICIALE

1. Oltre agli interventi proposti per la messa in sicurezza della porzione sotterranea dei punti di prelievo, descritti dal successivo punto 4, si ritiene necessaria la realizzazione di una serie di interventi minimi di messa in sicurezza relativamente alla componente superficiale del pozzo, al fine di garantire la protezione della falda da potenziali infiltrazioni di acque superficiali inquinate.

2. Gli interventi proposti sono da applicare alla totalità dei pozzi indicati come centri di pericolo ad esclusione di quelli destinati alla chiusura mineraria, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera e dalle condizioni idrogeologiche e strati grafiche del sottosuolo.

3. Gli interventi da prevedere sono illustrati di seguito:

- a) al fine di tutelare la/e falda/e da potenziali contaminazioni, la boccapozzo dovrà essere posta ad una quota superiore rispetto al piano di campagna (almeno 30 cm) e protetta all'interno di un pozzetto di protezione in calcestruzzo . In alternativa la boccapozzo dovrà essere sempre munita di testa stagna provvista di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazione di eduazione, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione, foro filettato con tappo per il passaggio della sonda di livello. Rimane tassativa la chiusura della bocca del pozzo per impedire qualsiasi tipo di intrusione dalla superficie;
- b) canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree circostanti in allontanamento dalla testa pozzo e realizzazione di una piattaforma impermeabilizzante attorno al pozzo o al pozzetto di protezione in calcestruzzo , di dimensioni e pendenza tali da garantire l'allontanamento delle acque di superficie e, laddove non sia già prevista, a completamento delle opere, la realizzazione di una superficie impermeabilizzante in pavimentazione o asfalto;

- c) verifica, e nel caso realizzazione, della cementazione superficiale dell'avampo, per una profondità di almeno 1 m;
- d) obbligo per il proprietario del pozzo di evitare la costituzione di potenziali centri di pericolo in una fascia di proprietà di raggio di 10 m rispetto al punto di captazione; tali centri di pericolo sono quelli definiti ai sensi dell'articolo 94, comma 4 del d.lgs.152/2006;
- e) installazione di una recinzione a tutela della fascia di cui al punto d) che garantisca l'inaccessibilità al pozzo; in alternativa, nei casi in cui le caratteristiche dell'area nella quale l'opera è localizzata non permettano il rispetto di tale prescrizione, dovrà essere verificata e garantita la completa impermeabilizzazione della fascia di tutela.

4. Laddove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di provvedere agli interventi da a) ad e) di concerto con gli uffici competenti il proprietario del pozzo valuterà il ricorso a misure specifiche alternative

4 TIPOLOGIA DI POZZI E OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA.

1. A seguito della verifica di consistenza sono individuate le seguenti tipologie di pozzo:

- a) pozzi che attingono esclusivamente ad acquiferi diversi dall'acquifero sfruttato,
 - a1) pozzi che attingono ad acquiferi più superficiali dell'acquifero sfruttato,
 - a2) pozzi che attingono ad acquiferi più profondi dell'acquifero sfruttato,
- b) pozzi che attingono all'acquifero sfruttato e ad acquiferi diversi,
- c) pozzi che attingono esclusivamente all'acquifero sfruttato.

2. I pozzi di tipo a1) non costituiscono potenziali centri di pericolo quindi non necessitano di particolari operazioni di ricondizionamento o chiusura mineraria qualora la verifica di consistenza abbia documentato la presenza di messa in sicurezza superficiale.

3. I pozzi di tipo a2) non costituiscono potenziali centri di pericolo qualora la verifica di consistenza abbia documentato :

- a) la presenza di messa in sicurezza superficiale;
- b) l'assenza di lesioni, fenestrature o filtri in corrispondenza dell'acquifero sfruttato;
- c) la presenza di tamponi lungo i tratti che attraversano orizzonti non acquiferi, come risultanti dalla documentazione progettuale e/o verificati, per la loro tenuta, da specifiche prove di interferenza eseguite in situ.

4. I pozzi di tipo b) costituiscono potenziali centri di pericolo e necessitano di messa in sicurezza tramite chiusura mineraria o ricondizionamento finalizzato all'esclusione dell'acquifero sfruttato od in alternativa all'esclusione degli acquiferi diversi secondo i seguenti schemi:

- b1) esclusione di acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato;
- b2) esclusione di acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato;
- b3) esclusione dell'acquifero sfruttato con mantenimento dell'acquifero più profondo;
- b4) esclusione dell'acquifero sfruttato con mantenimento dell'acquifero più superficiale;
- b5) chiusura mineraria con acquifero più superficiale;

b6) chiusura mineraria con acquifero più profondo.

5. I pozzi di tipo c) non costituiscono potenziali centri di pericolo quindi non necessitano di particolari operazioni di messa in sicurezza qualora la verifica di consistenza abbia documentato:

- a) la presenza di messa in sicurezza superficiale;
- b) l'assenza di lesioni, fenestrature o filtri in corrispondenza di eventuale acquifero più superficiale;
- c) la presenza di tamponi lungo i tratti che attraversano orizzonti non acquiferi di separazione da eventuali acquiferi più superficiali, come risultanti dalla documentazione progettuale e/o verificati, per la loro tenuta, specifiche prove di interferenza eseguite in situ.

6. Per i pozzi di tipo a1) può essere necessaria la messa in sicurezza tramite cementazione superficiale qualora assente.

7. Per i pozzi di tipo a2) e c) può essere necessaria la messa in sicurezza tramite ricondizionamento qualora assenti i tamponi di separazione con l'acquifero sfruttato.

8. Per i pozzi di tipo b) è sempre necessaria la messa in sicurezza tramite ricondizionamento secondo quanto riportato nel paragrafo 5.
















9. Qualora il proprietario rinunci alla concessione, il pozzo deve essere chiuso definitivamente con una chiusura di tipo minerario, secondo quanto riportato al paragrafo 6.

5 OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE TECNICHE DI MESSA IN SICUREZZA.

1. Le operazioni preliminari comuni ai metodi descritti nel seguito sono:

- a) rimozione dei cavi elettrici, della tubazione di collegamento alla pompa e della pompa stessa,
- b) rimozione di eventuali materiali potenzialmente contaminanti presenti nel pozzo,
- c) calcolo del volume della colonna del pozzo;

inoltre tutte le fasi delle operazioni dovranno essere adeguatamente documentate mediante riprese fotografiche. Si riporta di seguito la legenda valida per tutti gli schemi inerenti le tecniche di intervento.

LEGENDA	
Materiali per chiusura o ricondizionamento	
	Boiaccia cemento/bentonite o altro idoneo materiale impermeabilizzante
	ClS
	Rappresentazione schematica della tubazione originaria del pozzo oggetto di punzonatura o taglio (per numero e posizione esatta delle punzonature e dei tagli vedere sempre la descrizione delle fasi esecutive)
	Struttura per chiusura/occlusione filtri
Componenti del pozzo	
	Colonna
	Cementazione
	Filtri - finestre
	Tampone impermeabile
	Dreno
A.S.	Acquifero Superficiale
A.P.	Acquifero Profondo
	p.c. piano campagna
	l.p. livello piezometrico
	t.a.s. tetto acquifero sfruttato
	b.a.s. base acquifero sfruttato
	q.t.s.f. quota tratto superiore filtrante
	q.t.i.f. quota tratto inferiore filtrante


6 RICONDIZIONAMENTO

6.1 Ricondizionamento di pozzo tipo a2) miscelante con filtri posizionati solo in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato senza tampone impermeabile di separazione.

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire l'intrusione dell'acquifero profondo nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire travaso e dispersione in profondità dello stesso acquifero sfruttato.

2. Fasi esecutive:

- i. apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m e comunque non oltre il primo filtro in falda profonda;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzate nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna.



6.2 Ricondizionamento di pozzo di tipo b) con filtri posizionati sia nell'acquifero sfruttato che in acquifero diverso

1. In questa situazione può essere escluso sia un acquifero più superficiale nel caso b1) che un acquifero più profondo nel caso b2) mantenendo i prelievi nell'acquifero sfruttato. Altrimenti può essere escluso l'acquifero sfruttato stesso mantenendo, alternativamente l'acquifero superficiale b3) o l'acquifero più profondo b4).

6.2.1 Ricondizionamento con esclusione di acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato - schema b1)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire il travaso dell'acquifero più superficiale nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire intrusione e dispersione nell'acquifero superficiale dello stesso acquifero sfruttato.

2. Fasi esecutive:

- i. in assenza del tampono di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sopra della quota della t.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;

ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna.

iii. i filtri posti in corrispondenza dell'acquifero superficiale dovranno essere chiusi (occlusi) in modo da impedire permanentemente ogni possibile ingresso attraverso il filtro di acqua proveniente dall'acquifero più superficiale. La chiusura dovrà essere estesa per almeno un metro al di sopra ed al di sotto delle quote superiore ed inferiore, rispettivamente, del tratto fenestrato posto nell'acquifero superficiale.




Figure 1: schema b1) in assenza del tampono di separazione




Figure 2: schema b1) in presenza di tamponi di separazione

6.2.2 Ricondizionamento con esclusione di acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato - schema b2)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire l'intrusione dell'acquifero profondo nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire travaso e dispersione in profondità dello stesso acquifero sfruttato.
2. Fasi esecutive:
 - i. in assenza del tamponi di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
 - ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;

iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o cls fino alla quota superiore del tratto con tamponi di separazione. Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento.




Figure 3: schema b2) in assenza del tamponi di separazione




Figure 4: schema b2) con tamponi di separazione

6.2.3 Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più profondo - schema b3)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire il travaso e la dispersione dell'acquifero sfruttato nell'acquifero profondo od altrimenti ad impedire intrusione nell'acquifero sfruttato delle acque contaminate dell'acquifero profondo

2. Fasi esecutive:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzate nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;
- iii. i filtri posti in corrispondenza dell'acquifero sfruttato dovranno essere chiusi (occlusi) in modo da impedire permanentemente ogni possibile ingresso attraverso il filtro di acqua proveniente dall'acquifero più profondo. La chiusura dovrà essere estesa per almeno un metro al di sopra ed al di sotto delle quote superiore ed inferiore, rispettivamente, del tratto fenestrato posto nell'acquifero sfruttato.




Figure 5: schema b3) in assenza di tamponi di separazione




Figure 6: schema b3) con tamponi di separazione

6.2.4 Ricondizionamento con esclusione dell'acquifero sfruttato e mantenimento dell'acquifero più superficiale - schema b4)

1. La messa in sicurezza è finalizzata a prevenire il travaso dell'acquifero più superficiale nell'acquifero sfruttato od altrimenti ad impedire intrusione e dispersione nell'acquifero superficiale delle acque dello stesso acquifero sfruttato.
2. Fase esecutiva:
 - i. in assenza del tamponi di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sopra della quota della t.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
 - ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna.
 - iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o calcestruzzo fino alla al quota superiore del tratto con tamponi di separazione. Il riempimento non dovrà avvenire

per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento.




Figure 7: schema b4) in assenza del tampone di separazione




Figure 8: schema b4) con tampone di separazione

7 CHIUSURA MINERARIA

7.1 - Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più superficiale dell'acquifero sfruttato – schema b5)

1. Fasi esecutive:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sopra della quota della t.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzante nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;

iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o calcestruzzo. Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento;

iv. realizzazione dello zoccolo in calcestruzzo (scavo nell'intorno del pozzo di un volume di materiale di diametro pari al doppio del diametro della colonna del pozzo (l'estensione dello scavo può essere ridotta nel caso vi siano elementi fisici che ne impediscano la realizzazione ad es. presenza di avanpozzo, opere di sostegno, alberi, ecc.).




Figure 9: schema b5) - chiusura mineraria con acquifero più superficiale in assenza dei tamponi di separazione




Figure 10: schema b5) - chiusura mineraria con acquifero più superficiale in presenza dei tamponi di separazione

7. 2 - Chiusura di pozzo miscelante con filtri posizionati in acquifero più profondo dell'acquifero sfruttato – schema b6)

1. Fase esecutiva:

- i. in assenza del tampone di separazione si provvede alla apertura della colonna cieca (tagli, perforazioni, punzonature ecc) al di sotto della quota della b.a.s. Le aperture dovranno essere almeno 4 sulla stessa circonferenza, con distanza verticale massima pari a 2 m;
- ii. iniezione di idonea miscela impermeabilizzate nelle aperture della colonna cieca (ad esempio cemento bentonite) al fine di formare i tamponi impermeabilizzanti nell'intercapedine tra perforo e colonna;
- iii. riempimento della colonna del pozzo con boiaccia cementizia e bentonite o calcestruzzo . Il riempimento non dovrà avvenire per gravità, ma attraverso l'utilizzo di idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man mano da fondo foro a risalire senza soluzione di continuità; il volume del materiale di riempimento impiegato deve essere almeno uguale al volume della colonna del pozzo corrispondente alla quota di riempimento.




Figure 11: schema b6) - chiusura mineraria con acquifero più profondo in assenza dei tamponi di separazione




Figure 12: schema b6) - chiusura mineraria con acquifero più profondo in presenza dei tamponi di separazione

8 - RELAZIONE FINALE

1. La relazione finale di messa in sicurezza attraverso ricondizionamento o chiusura mineraria dello stato di consistenza, redatta da tecnico abilitato, e contenente la descrizione dell'intervento effettuato, è inviata dal proprietario del pozzo al Comune e al Settore Regionale del Genio Civile competenti territorialmente, nei tempi previsti dal provvedimento comunale di notifica.

SEZIONE II





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 803 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025, collegato alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).

OGGETTO: In merito all'istituzione dei musei rurali.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Premesso che i comuni della Toscana diffusa rappresentano una parte molto ampia del territorio regionale e racchiudono, spesso, testimonianze di notevole interesse storico, architettonico, artistico che sono immerse, il più delle volte, in ambienti di grande valore naturalistico e paesaggistico;

Considerato che:

- come riportato nell'articolo 1 della l.r. 11/2025, la Regione Toscana riconosce e valorizza i tratti identitari e le specificità dei luoghi della Toscana diffusa;
- la Regione intende promuovere il turismo sostenibile valorizzando i cammini regionali e riconosce strategiche le imprese operanti nel settore del turismo, commercio e dei servizi.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a promuovere e sostenere la realizzazione di nuovi musei rurali nelle aree interne, al fine di valorizzare i territori e tramandare la conoscenza dei luoghi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1037 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025 collegato alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).

OGGETTO: In merito al sostegno ai progetti di pre-scuola, post-scuola e scuole aperte d'estate nei comuni periferici.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- è sempre più necessario adottare politiche volte a conciliare vita professionale e vita privata;
- il tema è stato oggetto, ormai negli ultimi decenni, di particolare attenzione, sia da un punto di vista sociale sia politico;
- le misure, attualmente vigenti, volte a facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro sono molte e, tra di esse, assumono particolare rilievo quelle poste a tutela della maternità e della paternità, quelle per l'assistenza dei soggetti con disabilità, nonché quelle che introducono misure economiche a sostegno della maternità;
- altre disposizioni riguardano più strettamente il mondo del lavoro; tra queste si segnalano, in particolare, quelle in tema di lavoro agile, di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il congedo di paternità obbligatorio;
- anche alcuni enti locali stanno investendo sul tema, per esempio implementando servizi di post-scuola, pre-scuola e scuole aperte d'estate;
- l'opportunità di poter affidare i figli ad educatori qualificati, anche al di fuori del normale orario di svolgimento delle lezioni, permette ai genitori di poter proseguire la propria attività professionale senza limitazioni e, in particolare, può essere un volano per sostenere l'occupazione femminile;
- i progetti di pre-scuola, post-scuola e scuole aperte, soprattutto se realizzati nei comuni più periferici della Toscana, avrebbero l'effetto di rafforzare gli obiettivi di cui alla strategia perseguita con la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità, nel corso del 2025, di impegnare risorse in sostegno di progetti degli enti locali periferici volti ad attivare servizi di pre-scuola, post-scuola e scuole aperte d'estate, al fine di meglio conciliare vita professionale e vita privata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1334 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025, collegato alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).

OGGETTO: In merito al sostegno all'editoria.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Preso atto che l'articolo 21 della Costituzione stabilisce che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";

Evidenziato che la crisi dell'editoria quotidiana è confermata anche dai dati relativi al primo trimestre dell'anno 2024. In media, nel periodo gennaio-marzo 2024 giornalmente, sono state vendute 1,32 milioni di copie, in flessione su base annua del 9,1 per cento e del 31,8 per cento rispetto al 2020, secondo quanto emerge dall'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni (AGCOM) relativo ai primi tre mesi dell'anno 2024. Suddividendo la distribuzione tra testate nazionali e locali, con riferimento al periodo 2020 – 2024, le vendite si sono ridotte in misura equivalente (31,7 per cento le prime e 31,9 per cento le seconde), mentre, nel confronto con il primo trimestre 2023, i quotidiani locali hanno registrato una riduzione leggermente maggiore rispetto a quelli nazionali (-9,7 per cento contro -8,6 per cento). Le copie vendute giornalmente in formato cartaceo, 1,13 milioni su base annua, si sono ridotte del 9,3 per cento, risultavano pari a 1,24 milioni nel 2023, e del 35,4 per cento rispetto al 2020, quando ne venivano vendute giornalmente 1,75 milioni ;.

Considerato che l'editoria italiana si conferma prima industria culturale del Paese con un giro d'affari, valore del venduto pari a 3,439 miliardi di euro, stabile rispetto all'anno precedente +1,1 per cento. Sono compresi in questi numeri il mercato cartaceo 1,9 miliardi, l'editoria scolastica, l'editoria professionale e universitaria, l'export, le vendite alle biblioteche, ma i numeri dei primi sei mesi del 2024, riferiti invece al solo mercato cartaceo, saggi e narrativa venduti nelle librerie, online e nella grande distribuzione, evidenziano una stagnazione, con vendite pari a 675,8 milioni di euro, in calo dello 0,1 per cento rispetto al 2023;

Evidenziata la necessità di incoraggiare l'ampliamento e l'apertura di edicole, librerie, biblioteche e cartolibrerie che rappresentano, non solo un'attività imprenditoriale ma anche un elemento di coesione sociale, un pilastro della tenuta e dello sviluppo della vita democratica, uno strumento di valorizzazione delle espressioni culturali del territorio, una forma di trasmissione del sapere;

Impegna la Giunta regionale

a valutare ogni possibile forma di sostegno all'editoria, mediante l'incentivazione, nei territori della Toscana diffusa, alla permanenza o all'apertura di edicole, di cartolibrerie e di librerie, anche valutando modalità che consentano l'apertura delle edicole nei giorni festivi;

ad affrontare il problema della diffusione e distribuzione di quotidiani e riviste, contemplando eventuali convenzioni con distributori automatici, anche gestiti dalla Regione Toscana, laddove non sia possibile aprire edicole;
a interagire con le amministrazioni comunali affinché sia possibile valutare, laddove non ci sono già più edicole, spazi per la loro locazione all'interno delle biblioteche comunali;

a valutare la previsione delle risorse destinate all'ampliamento degli orari delle biblioteche comunali per aumentare i servizi al cittadino in termini di offerta culturale;

a implementare le iniziative dedicate alla promozione della lettura con corsi di scrittura e di lettura di gruppo, presentazione di libri e autori, mercati e rassegne e fiere in accordo con gli enti locali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1336 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025, collegato alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).

OGGETTO: In merito al perimetro territoriale di attuazione delle previsioni legislative.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che: "Il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), identifica gli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della presente legge includendo, tra i comuni facenti parte degli stessi, quelli elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il cui territorio risulta essere stato classificato, in tutto o in parte, come montano, ai sensi della normativa statale. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 può aggiornare tali ambiti e declinare tra questi in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole Politiche settoriali .";

Preso atto che:

- sulla base della suddetta disposizione saranno pertanto gli atti della programmazione regionale ad identificare gli ambiti entro cui attuare le misure oggetto della sopracitata legge;
- tali ambiti, comunque, per espressa previsione legislativa, dovranno includere i comuni sia parzialmente che totalmente montani ai sensi della l.r. 68/2011.

Considerato che:

- al fine di dare celere attuazione alle predette disposizioni legislative risulta opportuno integrare quanto prima gli atti della programmazione regionale aggiornando, in conformità alle sopravvenute previsioni di legge, quanto attualmente previsto nel Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021- 2025;
- risulta necessario, nelle more di tale aggiornamento, che gli interventi che verranno eventualmente posti in essere in favore dei territori della Toscana diffusa, siano programmati ed attuati avendo come riferimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 11/2025, ovvero includendo tra tali territori i comuni sia parzialmente che totalmente montani ai sensi della l.r. 68/2011.

Impegna
la Giunta regionale

ad aggiornare quanto prima gli strumenti della programmazione regionale al fine di individuare i territori della Toscana diffusa in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 11/2025;

nelle more di tale aggiornamento, a programmare ed attuare gli eventuali interventi in favore dei territori della Toscana diffusa, avendo come riferimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima l.r.11/2025, ovvero includendo tra tali territori, i comuni sia parzialmente che totalmente montani ai sensi della l.r. 68/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 8 del 05/02/2025

Oggetto:

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Intervento codice Rendis 09IR010/G4 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 - CUP: B98G01000000003 - CIG 689307489B - Proroga della dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	Si	ALLEGATO 1 - DATI PERSONALI

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1

ALLEGATO 1 - DATI PERSONALI

32658eec5393545b48b756f3075a41e38258c7635c4debbccfffb38a40b6e800

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTE le disposizioni del D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e del Decreto dirigenziale n. 10593 del 23/05/2023, alcuni dati personali sono inseriti nell’allegato 1 al presente atto;

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l’altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l’attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTI :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015. A seguito dell’approvazione del citato Accordo di programma, il Commissario di Governo a decorrere dal 21 dicembre 2015 è subentrato al Comune di Figline e Incisa Valdarno nella responsabilità, tra l’altro, dell’intervento di realizzazione della cassa di espansione di Figline – lotto Restone;

- l’atto integrativo sottoscritto il 28/06/2023 all’Accordo di programma del 23 novembre 2015, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Direttoriale MASE.USSRI n. 248 del 04/07/2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 31/07/2023 al n. 2505;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

1. n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
2. n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
3. n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
4. n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l’intervento denominato “09IR010/G4 – Casse di espansione di Figline – Lotto Restone”, e che, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento, che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla medesima ordinanza 60/2017;

DATO ATTO che il dirigente dell’ufficio espropri e responsabile del procedimento di espropriazione è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana, indicato nell’allegato 1 al presente atto, mentre il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante;

VISTO il progetto definitivo del primo stralcio funzionale dell’opera, denominato “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1”, redatto dall’ATI aggiudicataria del servizio di progettazione con mandataria Hydea s.p.a.;

DATO ATTO che:

- in data 26/06/2016 prot. n.309427 il Dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore ha chiesto al Comune di Figline Incisa Valdarno di notificare ai n.83 espropriandi l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 e 16 del DPR 327/2001, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità e all’approvazione del progetto definitivo di cui sopra e che nei termini di legge delle avvenute notifiche sono pervenute n.18 osservazioni da parte di n.27 proprietari interessati;
- il progetto definitivo di cui sopra è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 55 del 28/11/2016 dichiarando la pubblica utilità e fissando, ai sensi dell’art. 13 c.4 del DPR 327/2001, il termine di cinque anni dalla data di efficacia del medesimo atto per l’emissione del decreto di esproprio;
- il progetto esecutivo dell’intervento di cui sopra è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 65 del 21/12/2016;

RICHIAMATO l'art. 3 dell'allegato B all'ordinanza n. 60/2016 che dispone che gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana, l'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'"estrema urgenza" degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;

DATO ATTO che:

- con decreto del dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore n. 14534 del 10/10/2017 è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili utili alla realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 bis del TU 327/2001;

- il suddetto decreto è stato notificato - ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 - ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R con protocollo n.498802 del 19/10/2017;

- nei giorni 08, 09 e 10 novembre 2017 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 327 al suddetto decreto R.T. n. 14534 del 10/10/2017 ai fini dell'immissione in possesso, in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore - rinviando a successivi atti la valutazione di soprassuoli, frutti pendenti e ogni diritto presente sul fondo, rilevati al momento della redazione dei suddetti verbali;

DATO ATTO altresì che:

- con Ordinanza Commissariale n. 10 del 15/02/2022 è stata disposta la proroga della Pubblica Utilità di due anni dei termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. 327/2001, ai sensi del c.5 dello stesso articolo, fissandone la scadenza al 15 febbraio 2024;
- con Ordinanza Commissariale n. 11 del 13/02/2024 è stata disposta la proroga della Pubblica Utilità di un anno dei termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. 327/2001, ai sensi del c.5 dello stesso articolo, fissandone la scadenza al 17 febbraio 2025;

PRESO ATTO che:

- attualmente è in corso la conclusione dell'appalto dei lavori;
- sono stati effettuati i frazionamenti sulla base degli effettivi ingombri delle opere e dei manufatti;
- il piano particellare di esproprio è sostanzialmente confermato, dal momento che sono state introdotte esclusivamente modifiche di adattamento planimetrico all'interno delle particelle su cui è stato precedentemente apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- sono state inviate le comunicazioni ai proprietari delle indennità spettanti a consuntivo considerando gli effettivi ingombri e l'effettiva durata dell'occupazione temporanea;
- non sono pervenute da parte dei proprietari osservazioni relative alla quantificazione dell'indennità stabilita;
- il Decreto di esproprio ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 327/2001 potrà quindi essere emanato successivamente ai 30 giorni trascorsi dalla comunicazione ai proprietari, ossia successivamente all'attuale scadenza della Pubblica Utilità fissata al 17/02/2025 con Ordinanza n.11 del 13/02/2024.

DATO ATTO pertanto che:

- l'originario obiettivo di riduzione del rischio idraulico da perseguirsi con la realizzazione dell'opera di pubblica utilità di cui al progetto definitivo approvato con Ordinanza Commissariale n. 55 del 28/11/2016 e al progetto esecutivo approvato con Ordinanza Commissariale n. 65 del 21/12/2016, è concreto ed attuale;
- è necessaria una proroga del termine del 17 febbraio 2025 fissato per la Pubblica Utilità, al fine di poter emettere il Decreto di Esproprio nei termini di decadenza della Pubblica Utilità;

VISTE le modifiche al c.5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 introdotte con Legge n.34 del 27/02/2022, che estendono da 2 a 4 anni la possibile proroga dei termini di scadenza della Pubblica Utilità.

RITENUTO che al fine di concludere il procedimento di espropriazione sia necessaria un'ulteriore proroga di 1 anno oltre a quella disposta precedentemente con con Ordinanza n. 11 del 13/02/2024:

ORDINA

1. di disporre, ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, al fine di consentire il perfezionamento delle procedure espropriative attualmente in corso, per i lavori relativi alla realizzazione della " Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1 (codice 09IR010/G4)" inserito nell'Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015, la proroga della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente qui riportate e approvate;
2. di confermare e di rinnovare la dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in argomento e dei relativi termini previsti dall'art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, disponendo l'efficacia degli stessi dal 18/02/2025, per un periodo di un anno, ovvero fino al 17/02/2026, data entro la quale dovrà essere inderogabilmente emessa l'ordinanza di esproprio;
3. di dare atto, per quanto in premessa e in virtù dell'art. 7 delle disposizioni per l'attuazione, Allegato B dell'Ord. n. 60 del 16/12/2016, che il dirigente dell'ufficio espropri e responsabile del procedimento di espropriazione è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana, indicato nell'allegato 1, mentre il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante;
4. di notificare la presente ordinanza a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, dando atto che coloro i quali ricevano la notificazione e non siano più proprietari sono tenuti a comunicarlo alla Regione Toscana, indicando altresì il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti utili a ricostruire le vicende dell'immobile;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

ALLEGATO 1 – Dati personali (D.Lgs. n. 33/2013)

DIRIGENTE:

Dirigente dell'ufficio espropri e responsabile del procedimento di espropriazione è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana, Ing. Gennarino Costabile.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**